

133.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1986

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGOSTINACCHIO: Per il rimborso delle ritenute operate ai fini IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati ed invalidi per cause di servizio (4-15069) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8938	trattamento economico dei dirigenti appartenenti al ruolo professionale (4-17004) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	8941
AGOSTINACCHIO: Sull'esclusione, da parte del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Foggia, della CISONAL dall'incontro con i sindacati per esaminare la problematica inerente l'applicazione delle leggi n. 737 del 1978 e n. 598 del 1979, in materia di lavoro stagionale (4-16488) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8939	ALOI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Fortunato Uzzolo (4-16045) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8942
ALASIA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare alle crescenti difficoltà funzionali nelle quali vengono a trovarsi gli uffici di consulenza del lavoro a causa della difficile interpretazione ed applicazione delle misure legislative in materia di paghe e contributi (4-13750) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8940	ALOI: Sui motivi per i quali la Cassa depositi e prestiti non ha liquidato i mandati emessi in via delegata, ai sensi della legge n. 1 del 1978, dal comune di Capannoli (Pisa) a favore dell'impresa di Rocco Caridi (4-16184) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8942
ALIBRANDI: Per la modifica della circolare ministeriale concernente il		AULETA: Per la sollecita nomina del direttore generale dell'INPS di Salerno e di quello della sede zonale di Battipaglia e per un intervento volto ad accertare i tempi della costituzione del centro operativo di Sala Consilina (4-14906) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8943

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1986

PAG.	PAG.
<p>BARONTINI: Per il rinnovo dei vertici della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia (4-17108) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8943</p>	<p>centemente dal consiglio di amministrazione (4-14650) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8949</p>
<p>BARZANTI: Per l'accoglimento della richiesta di proroga della cassa integrazione avanzata dall'azienda Ghiotti di Grosseto (4-17126) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8944</p>	<p>DE ROSE: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione alla illegittimità dell'istituzione dei corsi di formazione professionale per odontotecnici propagandati dal centro studi di Biella (Vercelli) (4-14161) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8950</p>
<p>CALAMIDA: Per la concessione della cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle attività indotte dalla costruenda centrale elettrica di Cerano (Brindisi), i cui lavori sono stati sospesi il 18 agosto 1986 (4-17081) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8945</p>	<p>DI DONATO: Per un controllo sulla gestione degli educandati femminili di Napoli e per un intervento volto ad evitare il degrado di tale ente (4-07596) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8953</p>
<p>CALAMIDA: Per l'adozione di iniziative in relazione allo sciopero della fame attuato da due membri del coordinamento dei disoccupati di Ciriè (Torino) al fine di ottenere i permessi necessari alla formazione di una cooperativa (4-17348) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8946</p>	<p>FACCHETTI: Per un chiarimento delle norme riguardanti la partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici ai consigli di classe (4-15605) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8953</p>
<p>COLOMBINI: Per un intervento volto ad evitare la sospensione dal 1° settembre 1986 del servizio asili-nido presso gli stabilimenti di Roma dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (4-16849) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8947</p>	<p>FALCIER: Per la sollecita emanazione del provvedimento approvato il 31 maggio 1985 dal Consiglio dei ministri concernente lo stato giuridico e la formazione universitaria degli assistenti sociali (4-11316) e (4-16126) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8954</p>
<p>CUOJATI: Sulla mancata attuazione delle decisioni di numerose commissioni tributarie in merito all'illegittimità della trattenuta operata per l'IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati ed invalidi per causa di servizio (4-15290) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8948</p>	<p>FERRARINI: Per un intervento volto a garantire il regolare funzionamento del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Fidenza (Parma) (4-15608) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8956</p>
<p>DEMITRY: Sulla gestione del Banco di Napoli e sulla nomina di un terzo vice direttore generale deliberata re-</p>	<p>FIORI: Per un intervento presso gli uffici provinciali del Tesoro volto alla sospensione della trattenuta IRPEF sulle pensioni erogate ai mutilati ed invalidi per causa di servizio (4-15309) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8956</p>

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1986

	PAG.		PAG.
FIORI: Per un intervento volto a garantire una corretta applicazione dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione delle pensioni (4-16023) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8957	per la moneta metallica da 500 lire alla società cilena ARMAT (4-16414) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8960
FIORI: Sulla mancata applicazione dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1985 per quanto concerne la perequazione pensionistica del fondo speciale degli elettrici (4-17249) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8958	MAINARDI FAVA: Per la sollecita definizione del ricorso per pensione di guerra presentato dal signor Enrico Savina di Parma (4-16317) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8962
FLORINO: Sui criteri adottati per la nomina dei coordinatori dell'ufficio legale dell'INPS di Palermo (4-17162) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8958	MAINARDI FAVA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Teresina Chierici, residente a Parma (4-16460) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8963
GEREMICCA: Per l'acquisizione, da parte dello Stato, del complesso scolastico degli educandati femminili di Napoli (4-08120) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8959	MALVESTIO: Sulle iniziative adottate per dar seguito agli impegni assunti dal Governo in merito al ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate a qualsiasi titolo dall'INAIL (4-14897) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8963
GUARRA: Per l'istituzione nel comune di Sarno (Salerno) di una sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale per ragionieri (4-15634) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8959	MANCUSO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione intestata al signor Michele Sirna di Centuripe (Enna) (4-17382) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8964
JOVANNITTI: Per il riscatto, da parte di Franco Sebastiani di L'Aquila, del servizio militare prestato (4-16797) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8959	MANCUSO: Per la definizione della pratica di pensione di vecchiaia intestata alla signora Angela Palazzo di Centuripe (Enna) (4-17383) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8964
LOPS: Sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Fedele Acella di Corato (Bari) (4-17384) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8960	MATTEOLI: Per un intervento volto ad evitare l'adozione di criteri di lottizzazione partitica nella scelta dei nuovi soci della Cassa di risparmio di Livorno (4-14139) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8964
LUCCHESI: Sui danni derivanti all'azienda LMI dall'affidamento da parte del Poligrafico dello Stato del 70 per cento della fornitura di tondelli			

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1986

PAG.	PAG.
<p>MATTEOLI: Per un intervento presso la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia volto alla riapertura dello sportello della frazione di Piteccio (4-15561) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8966</p>	<p>zione dei tassi bancari, con particolare riferimento al Mezzogiorno (4-13876) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8971</p>
<p>MATTEOLI: Per la sollecita restituzione ai coltivatori diretti della provincia di Matera delle somme pagate in più per errori contabili commessi dallo SCAU nel conteggio dei contributi agricoli unificati dovuti dagli stessi (4-16611) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8967</p>	<p>PARLATO: Per conoscere l'entità dei prestiti internazionali contratti dal Banco di Napoli dal 1983 al 1985 (4-14799) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8971</p>
<p>MAZZONE: Per un'ispezione della Banca d'Italia volta ad accertare la veridicità delle notizie stampa relative alla gestione del credito del Banco di Napoli (4-13940) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8967</p>	<p>PARLATO: Per il riassetto gestionale del CTP (Consorzio trasporti pubblici) di Napoli e per un intervento volto ad evitare il commissariamento della ferrovia Alifana, di competenza del consorzio stesso (4-15680) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>). 8973</p>
<p>MUSCARDINI PALLI: Sui provvedimenti che il ministro del tesoro intende adottare in merito agli indebitamenti in moneta estera effettuati dai comuni (4-15913) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8968</p>	<p>PASTORE: Per la sollecita definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra intestata alla signora Clementina Tesio, residente a Campospinoso (Pavia) (4-16109) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8975</p>
<p>NICOTRA: Sull'opportunità di confermare la validità dei titoli previsti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la figura e le funzioni dell'assistente sociale, con particolare riferimento a quelli emessi in esecuzione della legge della regione Sicilia dell'agosto 1979 (4-11495) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8969</p>	<p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Eugenio Battistuz di Busto Arsizio (Varese) (4-15754) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8976</p>
<p>NUCARA: Per un intervento volto a garantire una gestione trasparente e corretta della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania (4-14019) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8970</p>	<p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Gino De Tomasi di Busto Arsizio (Varese) (4-17404) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8976</p>
<p>PARLATO: Sui provvedimenti adottati per garantire una uniforme applica-</p>	<p>PIRO: Sull'opportunità di eliminare le agevolazioni amministrative e legislative a favore delle casse rurali e artigiane, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di riserva obbligatoria di fondi liquidi (4-14700) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8977</p>

PAG.	PAG.
<p>POLI BORTONE: Per un intervento presso l'ufficio provinciale del lavoro di Lecce affinché rispetti quanto previsto dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, relativa alla disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, in ordine alla rappresentatività sindacale nelle istituende commissioni presso le camere di commercio, con particolare riferimento alla FNARVEP-CISNAL (4-12706) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>POLLICE: Sulla veridicità delle notizie pubblicate dall'agenzia <i>Punto critico</i> in relazione all'acquisto da parte dell'industriale Varasi delle quote di maggioranza della Montedison (4-13867) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
8978	8983
<p>POLI BORTONE: Per la concessione della pensione di reversibilità a favore di Maria Mariotti, vedova del professore universitario Carlo Alberto Bigini (4-13699) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>POLLICE: Sull'ispezione effettuata dalla Banca d'Italia alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sui criteri di assunzione adottati e sugli incarichi conferiti ad alcuni dirigenti della banca suddetta, nonostante le irregolarità di gestione riscontrate nel corso dell'ispezione (4-14634), (4-15268) e (4-15296) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
8979	8983
<p>POLI BORTONE: Sui motivi per i quali il direttore dello sportello della Banca nazionale del lavoro presso la <i>Chevron oil</i> italiana di Roma abbia rifiutato di compiere l'operazione bancaria richiesta dalla signora Simonetta Patti, dipendente dell'azienda stessa (4-13714) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>POLLICE: Sulle iniziative assunte in relazione ai finanziamenti concessi dal Banco di Napoli ad esponenti della camorra imprenditrice (4-14754) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
8980	8985
<p>POLI BORTONE: Sull'opportunità di abbreviare i tempi previsti per la correzione delle prove scritte del concorso a 30 posti di collocatore bandito dalla regione Puglia (4-15469) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>POLLICE: Sullo stato della pratica di indennizzo per beni perduti all'estero in favore di Giuseppe Forte, profugo rimpatriato dalla Tunisia, residente a Marsala (Trapani) (4-16630) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
8981	8987
<p>POLLICE: Sulla gestione della Cassa di risparmio di Jesi (Ancona), ed in particolare sui danni economici derivanti a tale istituto dalla fusione con la Cassa di risparmio di Ancona (4-12688), (4-13124), (4-13733) e (4-14012) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>POLLICE: Sullo stato della pratica di indennizzo relativa ai beni posseduti in Etiopia dai signori Riccardo e Maria Manfredi, residenti a Ciampino (Roma) (4-17059) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
8981	8987
	<p>PRETI: Sulle iniziative da assumere per evitare che gli imprenditori economici estendano la propria attività in settori troppo differenziati tra loro anche in relazione alla decisione della Olivetti di acquistare il Credito romagnolo di Bologna (4-14330) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
	8988
	<p>RAUTI: Sulle notizie relative alla gestione del consorzio La Fausta Pineta</p>

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1986

	PAG.		PAG.
con sede in via Tupini a Roma (4-15842) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8988	utilizzazione degli aiuti alimentari inviati alla popolazione dell'Etiopia colpita dalla fame (4-17039) (risponde FORTE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	8993
RIDI: Sulle iniziative da assumere in relazione alle pesanti ingiunzioni di pagamento ricevute dalle piccole medie aziende ed aziende artigiane di Napoli in sede di conguaglio di versamento di contributi all'INAIL (4-16093) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8989	SOSPURI: Per un intervento volto ad accertare la pericolosità della diga di San Domenico, nel comune di Villalago (L'Aquila) (4-14876) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>).	8994
RONCHI: Per un'inchiesta sul funzionamento del liceo linguistico privato Giuseppe Parini di Cecina (Livorno), anche a seguito del licenziamento dell'insegnante di francese Jeannine Sogno (4-15133) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	8990	SOSPURI: Per il sollecito pagamento degli arretrati spettanti ad Antonio Biondi di L'Aquila, titolare di pensione d'invalidità in regime di convenzione internazionale (4-17231) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8995
RUSSO FRANCO: Per un intervento volto ad evitare la sospensione dal 1° settembre 1986 del servizio asili-nido dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (4-16959) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8991	SPADACCIA: Per la predisposizione di ulteriori accertamenti in ordine a quanto emerso circa i crediti concessi dal Banco di Napoli al gruppo Giovanni Maggì di Caserta e sulla gestione dell'istituto da parte di Ferdinando Ventriglia (4-14988) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8995
SAMÀ: Per il ripristino della autolinea Roma-Crotone (Catanzaro)-Roma, sospesa per decisione del Consiglio di Stato a seguito delle controversie sorte in merito alla concessione del servizio (4-06836) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	8992	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sul mancato rispetto, da parte dei comitati direttivi degli agenti di cambio, della legge istitutiva del fondo comune degli agenti di cambio (4-15975) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8997
SANFILIPPO: Sulle notizie stampa relative al ruolo svolto dal presidente della Cassa rurale ed artigiana di Pachino (Siracusa) nel determinare le dimissioni di consiglieri repubblicani dal consiglio comunale di quel paese e sulla gestione della banca stessa (4-11708) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8992	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sui motivi che ostano alla definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi in favore del signor Grippi, dipendente del comune di Milano (4-16458) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8997
SCOVACRICCHI: Per l'adozione di misure al fine di garantire la corretta		TASSI: Sulla gestione della Cassa di risparmio di Vigevano (Pavia) e sulla ventilata fusione di tale istituto con	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1986

	PAG.		PAG.
la Cassa di risparmio di Piacenza (4-11037) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8998	ZANINI: Per la sollecita realizzazione del progetto di quadruplicamento in sede allargata della ferrovia Milano-Treviglio (Bergamo) (4-16494) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	9003
TASSI: Per un'ispezione della Banca d'Italia presso gli istituti di credito, in relazione ai tempi di valuta per l'accredito delle somme in conto corrente (4-11634) e (4-14274) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8999	ZAVETTIERI: Sull'incarico di insegnante presso l'ISEF di Catanzaro ricoperto dal professor Giovanni Garreffa, provveditore agli studi di Cosenza, e per lo spostamento al 31 dicembre del termine per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento dei diplomati in educazione fisica (4-12305) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9005
TOMA: Sulle molteplici assunzioni di invalidi civili presso le stazioni ferroviarie ricadenti nei collegi elettorali del ministro dei trasporti e dei sottosegretari di Stato allo stesso Ministero (4-16483) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	9000	ZOLLA: Per il potenziamento delle linee ferroviarie Luino-Gallarate (Varese) e Luino-Novara (4-13723) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	9006
TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Luigi Briga (4-16170) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	9001	ZOPPETTI: Sui motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione in favore di Giuliano Algiati, residente a Milano (4-16733) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	9007
VALENSISE: Per l'emanazione del decreto di pensione definitiva a favore dell'ex insegnante elementare Domenico Grillo di Delianuova (Reggio Calabria) (4-16613) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9002		

AGOSTINACCHIO E POLI BORTONE.
— *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* —
Per sapere — premesso che:

molte commissioni tributarie, con decisioni divenute esecutive, ritenendo illegittima la trattenuta operata per l'IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati ed invalidi per causa di servizio hanno ordinato all'Amministrazione di restituire le somme trattenute per il detto titolo;

nell'inattività dell'Amministrazione che avrebbe dovuto dare immediata esecuzione alla pronuncia (l'Amministrazione quando le Commissioni condannano i cittadini a versare somme allo Stato provvede immediatamente al recupero), gli interessati hanno prodotto specifiche istanze rivolgendosi ai competenti Uffici provinciali del Tesoro ed alle competenti Intendenze di Finanza;

i pubblici Uffici non hanno dato alcun seguito a tali domande né l'Amministrazione ha modificato il suo comportamento quando le richieste sono state reiterate e gli interessati hanno licenziato anche atti di diffida —:

i motivi per i quali i competenti uffici non hanno provveduto e non provvedono a dare attuazione alle decisioni delle commissioni tributarie divenute esecutive effettuando la restituzione delle somme trattenute per IRPEF agli aventi diritti;

se non ritengano di emanare specifiche immediate disposizioni affinché tali rapporti economici siano tempestivamente definiti; i motivi per i quali gli Uffici provinciali del Tesoro non abbiano provveduto a non operare più la trattenuta per IRPEF sulle pensioni di quegli inva-

lidi per servizio che sono interessati alle ricordate decisioni delle commissioni tributarie, che hanno dichiarato illegittima, la ritenuta IRPEF su pensioni risarcitorie di danno fisico e se il Ministro non intenda emanare disposizioni affinché le dette ritenute non siano più operate;

per conoscere, infine, per quale ragione gli Uffici interessati non rispondono alle richieste ed ai solleciti proposti dai grandi invalidi, mutilati ed invalidi per servizio che chiedono la definizione del contenzioso tributario. (4-15069)

RISPOSTA. — *La questione sollevata concernente l'estensione delle agevolazioni tributarie previste per i trattamenti pensionistici di guerra alle pensioni privilegiate ordinarie, ha formato oggetto di varie iniziative legislative, tra le quali la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dal deputato Fiori (Atto Camera n. 1860).*

In proposito, si precisa che questa Amministrazione, nonché il Ministero delle finanze, hanno manifestato avviso contrario a detta estensione, attesa la diversa natura dei trattamenti privilegiati ordinari rispetto ai trattamenti di guerra.

Tale orientamento ha, inoltre, trovato conforto nella sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1981, n. 151, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie il regime esonerativo previsto per quelle di guerra.

Per quanto concerne poi la sospensione, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, della ritenuta d'acconto IRPEF, si fa presente che presso gli uffici in parola non

risultano notificate decisioni, adottate dalle competenti commissioni tributarie, per la sospensione della suddetta ritenuta sulle pensioni privilegiate ordinarie; né risultano pervenute, da parte delle intendenze di finanza, disposizioni concernenti le restituzioni delle ritenute di cui trattasi.

Al riguardo va infatti precisato che, in materia tributaria, le direzioni provinciali del Tesoro assolvono soltanto funzioni di sostituto d'imposta, limitate al prelievo alla fonte e al versamento all'erario delle ritenute d'acconto IRPEF operate a carico del personale, in attività di servizio e in quiescenza, amministrato dalle direzioni stesse.

Gli uffici in parola, pertanto, non possono esimersi dall'assoggettare a ritenuta d'acconto le pensioni privilegiate ordinarie, trattandosi di emolumenti non compresi tra quelli esenti da tributo, tassativamente elencati nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con la sola eccezione degli assegni accessori annessi ai trattamenti di prima categoria.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 aprile 1986 la CISNAL di Foggia faceva pervenire alla Direzione dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Foggia la lettera che si trascrive: « La scrivente Segreteria Provinciale, al fine di esaminare e disciplinare la legge 24 novembre 1978, n. 737 e 26 novembre 1979, n. 598, chiede Vostro tramite un incontro con i collocatori dei comuni interessati al movimento turistico per le relative assunzioni di personale stagionale o a tempo indeterminato. Data l'importanza dell'argomento di giungere ad una sollecita risoluzione del problema si richiede che l'incontro venga fissato con urgenza. Distinti saluti. Il segretario della UPL CISNAL: Zarrillo »;

in data 23 maggio 1986 con lettera a firma del Direttore, dott. Alfredo Bozzini, l'Ufficio provinciale del lavoro di

Foggia così rispondeva alla nota di cui sopra: «...In riferimento alla nota n. 234/86 del 23 aprile c.a., con la quale si chiede un incontro, presso questo Ufficio, con i collocatori dei comuni turistici, per esaminare la problematica inerente l'applicazione delle leggi n. 737 del 1978 e n. 598 del 1979, spiace far rilevare che lo scrivente non può aderire a tale richiesta in quanto in data 22 aprile 1986, alla presenza di altre Organizzazioni sindacali, si è svolta una riunione a tale scopo. Si fa presente, inoltre, che lo scrivente ha già emanato disposizioni sugli adempimenti connessi al fenomeno delle assunzioni di personale stagionale del settore... » —:

i motivi per i quali la CISNAL è stata esclusa dall'incontro con i sindacati per la disciplina della materia suddetta dal Direttore dell'UPL di Foggia, dottor Bozzini; se siano a conoscenza del comportamento gravemente discriminatorio ai danni della CISNAL che caratterizza l'operato della Direzione e che crea non poche perplessità attesi i trascorsi politici del dottor Bozzini;

come può essere giustificata l'assurda discriminazione in considerazione del fatto che nel caso di specie, non trattasi di contrattazione collettiva, che comunque avrebbe imposto una separata trattativa;

quanti e quali sono gli assunti in conseguenza della concordata interpretazione della normativa di cui sopra;

quali i criteri posti a base delle assunzioni; quali provvedimenti si intendono adottare per evitare che la discriminazione ai danni della CISNAL continui: discriminazione già in passato denunciata anche con interrogazioni parlamentari.

(4-16488)

RISPOSTA. — *L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia ha convocato nell'aprile 1986, i rappresentanti sindacali della CGIL, CISL, UIL ed i dirigenti delle sezioni dei comuni*

nei quali è maggiormente sviluppato il turismo, per l'esame dello stato di applicazione delle norme di cui alla legge n. 737 del 1978.

Alla riunione, svoltasi su richiesta delle predette organizzazioni sindacali, non ha partecipato il rappresentante della CISNAL la quale solo in un secondo tempo ha avanzato un'analoga richiesta di incontro con gli stessi collocatori per l'esame dei problemi già esaminati in quella sede.

L'ufficio del lavoro non ha ritenuto, al momento, di convocare una ulteriore riunione sull'argomento, anzitutto perché i dirigenti delle sezioni interessate al fenomeno turistico avevano ricevuto opportune istruzioni non modificabili nel corso di altri incontri da tenersi a distanza di pochi giorni, ma eventualmente dopo un necessario periodo di sperimentazione, ed anche per la necessità di evitare altre spese data la limitatezza dei fondi di missioni a disposizione.

Tali motivazioni furono ritenute, anche se solo in via breve, abbastanza valide dal rappresentante della CISNAL, il quale si riservò di far conoscere eventuali situazioni locali che potessero far ritenere opportuni successivi incontri con un limitato numero di collocatori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

ALASIA, ARISIO, DANINI, FIANDROTTI, LEGA, MIGLIASSO, PATRIA E SANLORENZO. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — constatato

il grave disagio e le crescenti difficoltà funzionali nelle quali vengono a trovarsi gli uffici di consulenza del lavoro nell'esercizio della loro attività professionale a fronte di leggi, decreti, circolari interpretative in materia di paghe e contributi particolarmente farragginose, tanto da rendere difficile sia l'interpretazione sia l'applicazione delle misure legislative in materia;

altresì che tale situazione si riflette anche nei rapporti con le aziende e nei

rapporti fra aziende ed enti previdenziali, ed ancora nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali riesce sempre più difficile la lettura di una busta paga;

che in particolare il recente provvedimento per il recupero dei crediti previdenziali (decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688 convertito in legge 31 gennaio 1986, n. 11) pur con la circolare esplicativa n. 51050 RCV dell'8 febbraio 1986 si presenta di difficile lettura, persino per gli enti pubblici direttamente interessati, tanto da poter prevedere contrastanti interpretazioni che finiranno davanti alla magistratura —

se non ritenga di:

1) accogliere le richieste avanzate più volte dalle associazioni dei consulenti del lavoro affinché siano sentite, nell'iter formativo dei provvedimenti che il Governo intenda adottare, le opinioni di questo settore professionale, precisando per altro che i consulenti del lavoro, in questa veste, non intendono in alcun modo interferire o esprimere giudizi sulla natura e contenuti dei singoli provvedimenti che restano di competenza delle autorità preposte, quanto piuttosto esprimere opinioni e suggerimenti tecnici circa le modalità operative;

2) favorire un più diretto rapporto dei consulenti del lavoro con gli enti previdenziali e in particolare con l'INPS, INAIL e con gli uffici regionali del lavoro anche mediante l'inserimento dei rappresentanti di questa categoria professionale in comitati e commissioni, in quanto tecnici operanti sulla materia. (4-13750)

RISPOSTA. — Pur comprendendo il diffuso disagio in cui versa la categoria professionale dei consulenti del lavoro a causa delle difficoltà incontrate nell'applicazione della complessa legislazione concernente lo specifico settore, non si ritiene allo stato attuale della legislazione di poter inserire i rappresentanti della stessa in seno ai comitati e commissioni dei maggiori enti previdenziali.

D'altra parte, i componenti di tali organi collegiali sono, secondo quanto è sta-

bilito dalle norme vigenti, soggetti portatori di interessi strettamente collegati alle finalità istituzionali degli enti in questione.

Per quanto attiene, invece, ad un più diretto e sistematico coinvolgimento delle associazioni dei consulenti del lavoro nelle determinazioni ministeriali in ordine alle materie di competenza, si precisa che è già cura di questo Ministero acquisire, ogni qual volta ciò sia ritenuto utile e necessario, elementi di conoscenza e indicazioni operative dalle stesse.

Si assicura, altresì, che non si mancherà di tenere nella dovuta considerazione quanto richiesto dalle predette associazioni, favorendo quelle iniziative di sensibilizzazione nei confronti degli enti ed uffici interessati al fine di rendere più agevole l'attività che gli stessi consulenti debbono espletare nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

ALIBRANDI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che l'articolo 18 della legge n. 70 del 1975 prevede per particolari uffici l'incarico di dirigente per gli appartenenti al ruolo professionale e che il correlativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411) stabilisce che « gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale di pari livello » — se non ritenga opportuno ed equo modificare la propria circolare in data 1° luglio 1985 che di fatto nega agli aventi diritto la possibilità di esercitare l'opzione anzidetta (4-17004)

RISPOSTA. — *La richiesta di modificare per la parte riguardante gli incarichi di dirigenza — la circolare ministeriale del 1° luglio 1985, n. 29663, al fine di consentire l'attribuzione ai dipendenti parastatali del ruolo professionale incaricati di funzioni*

dirigenziali del trattamento economico attualmente previsto per i dirigenti che esplicano funzioni di pari livello, non può essere accolta.

Tale circolare — emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro — ha infatti una funzione meramente esplicativa della nuova disciplina dettata dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2.

Pertanto è a tale normativa che bisogna fare riferimento per chiarire i termini della disposizione contenuta nella circolare medesima.

La legge n. 72 sopra citata ha esteso — come è noto — al personale dirigenziale degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, la normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico propria della dirigenza statale, rendendo inoltre del tutto selettivo — attraverso un richiamo alla legge 10 luglio 1984, n. 301 — l'accesso alla prima qualifica dirigenziale.

Ne consegue che tutta la preesistente disciplina normativa riguardante il personale dirigenziale degli enti parastatali deve ritenersi abrogata.

Nel caso più specifico va poi osservato in materia di incarichi di dirigenza che, per effetto dell'espresso richiamo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, operato dalla legge n. 72 del 1985, si deve intendere superata anche la peculiare norma contemplata dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attuativa dell'articolo 18 della citata legge n. 70 del 1975.

Detta norma infatti, stabilendo che gli appartenenti al ruolo professionale (del parastato) cui siano stati affidati incarichi di dirigenza possono optare per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui siano annesse funzioni di pari livello, afferma un principio che è completamente estraneo all'ordinamento della dirigenza statale.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per cui ad oggi, non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Uzzolo Fortunato (nato il 10 marzo 1909) recante il n. pos. istr. 239969/II;

se non ritenga di dovere intervenire per rimuovere gli ostacoli ad un sollecito iter della pratica in questione. (4-16045)

RISPOSTA. — *In favore del signor Fortunato Uzzolo è stata emessa, in data 30 aprile 1986, determinazione direttoriale n. 1400728.*

Con il cennato provvedimento al predetto è stato concesso, in qualità di orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe Uzzolo, trattamento pensionistico indiretto di guerra, a decorrere dal 1° aprile 1983, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 27 maggio 1986, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1078513, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria con elenco del 24 settembre 1986, n. 22, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Fortunato Uzzolo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per i quali la cassa depositi e prestiti non ha provveduto al pagamento dei mandati emessi a favore dell'impresa Caridi Rocco di Pisa, da parte del comune di Capannoli (Pisa) in via delegata, così come previsto dall'articolo 20 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e così come riferito nella lettera di delega del sindaco Zucchelli di Capannoli del 20 dicembre 1985;

se non ritenga che, ai sensi della detta legge, la cassa debba provvedere a

pagare direttamente l'impresa che ha svolto i lavori, della cassa medesima sovvenzionati, se interviene una delega di pagamento da parte dell'ente pubblico per il quale gli stessi sono stati finanziati;

le ragioni per cui mentre altri enti mutuanti applicano la suddetta legge, la cassa depositi e prestiti, ponendosi in una posizione *super leges*, si rifiuta di applicare la normativa in questione, venendo così ad assumere un atteggiamento lesivo dell'interesse pubblico. (4-16184)

RISPOSTA. — *La Cassa depositi e prestiti ha comunicato di aver disposto con sollecitudine il pagamento cui si riferisce l'interrogante, precisando che il relativo mandato risulta essere già stato riscosso; si soggiunge che la stessa Cassa ha fornito i seguenti ulteriori elementi.*

La generica delega rilasciata nel caso di specie a favore della ditta esecutrice dei lavori non poteva certamente costituire documento idoneo per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Infatti sarebbe stato necessario acquisire sia la deliberazione che autorizzava il rilascio della delegazione di pagamento sia l'atto di delegazione con gli estremi della formalità di registrazione fiscale. Dall'atto, inoltre, avrebbero dovuto risultare i nominativi dei legali rappresentanti pro-tempore dell'impresa (cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio) a riscuotere e quietanzare per suo ordine e conto, rimanendo in ogni caso l'ente mutuuario responsabile di accertare, in occasione di ogni richiesta di pagamento, la vigenza della rappresentanza dell'impresa ed il libero esercizio dei diritti da parte della medesima.

Appare pertanto evidente che tale procedura, lungi dal costituire una semplificazione nella realizzazione delle opere pubbliche, rappresenta un appesantimento della stessa.

E ciò, a prescindere dalle difficoltà tecniche della Cassa, rappresentate dalla circostanza che nei programmi di elaborazione elettronica dei mandati di pagamento è prevista l'intestazione al nominativo dell'ente

mutuario, per cui una diversa intestazione comporterebbe la redazione manuale dei mandati stessi, con relativo allungamento dei tempi tecnici.

Per altro, per le suesposte considerazioni, gli stessi enti mutuatari, nella generalità, non ritengono di avvalersi della procedura di cui trattasi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

AULETA E CALVANESE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

è stata prevista, da vari anni, nel piano di decentramento dell'INPS della provincia di Salerno, la creazione di una sede di zona a Battipaglia e di un centro operativo, a questa collegato, a Sala Consilina;

da 18 mesi non si riesce a nominare il direttore generale dell'INPS di Salerno e da 6 mesi quello della nuova sede zonale di Battipaglia, per cui questa ultima, pur completamente arredata e dotata di tutti gli strumenti necessari per il proprio funzionamento, continua a non operare, ma a produrre costi;

il 12 aprile 1986, presso l'aula consiliare del comune di Battipaglia, il comitato provinciale INPS, le forze sociali e sindacali, l'amministrazione comunale e le forze politiche, rappresentate da numerosi parlamentari nazionali e regionali hanno ribadito la necessità e l'urgenza che si provveda alla nomina del direttore generale di Salerno e di quello della sede di Battipaglia, non solo per avere una maggiore funzionalità dell'intera attività dell'Istituto nella provincia, ma anche e soprattutto per renderne operante il completo decentramento mediante il concreto funzionamento della sede di Battipaglia e la costituzione del centro operativo di Sala Consilina e per evitare che si continui a sostenere dei costi — come quelli dei fitti dei locali, ad esempio — a fronte dei quali la collettività non ne ricava beneficio alcuno —:

se ritiene di dovere intervenire perché si proceda celermente alla nomina del direttore generale dell'INPS di Salerno e di quello della sede zonale di Battipaglia e per accelerare i tempi della costituzione del centro operativo di Sala Consilina. (4-14906)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale della previdenza sociale — nel far presente che il programma nazionale di decentramento territoriale, approvato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 24 del 1982, ha previsto, nella provincia di Nocera Inferiore e Battipaglia e dei centri operativi di Sapri e di Vallo della Lucania — ha precisato che lo stesso, già completamente attuato per ciò che riguarda le anzidette previsioni, ha rinviato invece ad epoca successiva al quadriennio 1981-1984 la realizzazione del centro operativo di Sala Consilina.*

Attualmente l'attenzione dell'istituto è focalizzata sul completamento del citato programma 1981-1984 sul territorio nazionale ed in particolare sulla verifica, dopo il primo periodo di sperimentazione, del modello organizzativo a suo tempo individuato per i centri operativi.

Pertanto, solo dopo tale verifica l'INPS potrà assumere decisioni in ordine alla realizzazione dei centri operativi non compresi nel programma quadriennale in questione.

Per quanto concerne gli incarichi di direttore della sede provinciale di Salerno e della sede zonale di Battipaglia, l'istituto ha comunicato che gli stessi sono stati da tempo conferiti rispettivamente al dottor Mario D'Amico ed al dottor Antonio D'Ambrosio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

BARONTINI — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che*

la presidenza e la vice-presidenza della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sono in regime di prorogatio da quasi 11 anni:

ad una precedente interrogazione dell'agosto 1985, in cui si chiedeva un intervento per sanare una situazione che sta divenendo sempre più intollerabile, il 23 dicembre 1985, il ministro rispose che « la nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, già segnalata per l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato del credito, si inquadra nel più generale problema del rinnovo delle cariche scadute presso numerose aziende della categoria, problema che è stato avviato a soluzione con le decisioni assunte dal Comitato del credito dell'8 agosto 1985 »;

valuta insostenibile per la realtà civile pistoiese una situazione che sembra derivare sia da contrasti interni alla DC locale, sia da trattative e patteggiamenti tra DC e PSI che si ripercuotono a livello centrale sull'organismo decisionale, e istituzionalmente preposto alla scelta dei vertici dell'istituto di credito; pur prendendo atto della « buona volontà a ricercare una soluzione ad una questione ormai annosa, e angosciata per il ministro stesso » —:

se non ritiene di dover adoperare, fino in fondo, l'indubbio prestigio e l'autorità che derivano dalla legge per superare una situazione che sta divenendo sempre più pesante, nella speranza che i nominativi a disposizione del Comitato del credito offrano requisiti di professionalità e di autonomia, e garanzia di essere svincolati da condizionamenti di partito o di corrente e di rappresentare, realmente, il mondo economico, finanziario, civile e sociale pistoiese. (4-17108)

RISPOSTA. — *Nel richiamare quanto già comunicato con la nota del 23 dicembre 1985, n. D/1913, si assicura l'interrogante che, nella scelta dei candidati ai vertici della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio non può che attenersi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 — attuativo della direttiva CEE n. 77/780 recepita con legge 5 marzo 1985, n. 74 — le*

quali prevedono che i candidati alle cariche di cui trattasi siano in possesso di specifici requisiti di professionalità e moralità.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BARZANTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

l'azienda Ghigiotti spa — fornace laterizi operante nel comune di Grosseto, già in stato di crisi aziendale con istanza rivolta al Ministero del lavoro in data 19 novembre 1984 e con la conseguente richiesta di ammettere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria tutti i dipendenti ai sensi della legge n. 1115 del 1968, il 14 marzo 1986 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali presso la sede dell'associazione degli industriali, un accordo teso a richiedere la proroga del riconoscimento dello stato di crisi per ulteriori 12 mesi rispetto a quelli già autorizzati;

tale proroga dello stato di crisi e del conseguente intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria appare essenziale per garantire la conservazione degli attuali livelli occupazionali e per dare ulteriore possibilità all'azienda di predisporre le misure per il rilancio della attività produttiva;

appare del tutto immotivata e pretestuosa l'attuale posizione dell'azienda che ostacola la ripresa della trattativa sindacale, non dà quanto dovuto ai lavoratori nonostante la vendita di materiale in deposito per un valore di alcuni miliardi di lire e ha costretto i lavoratori alla occupazione della fabbrica —:

se, considerata l'importanza della azienda Ghigiotti spa — fornace laterizi per l'economia provinciale, la qualità della produzione e l'elevata professionalità delle maestranze, intendono intervenire con l'urgenza che il caso impone per favorire, con la ripresa della trattativa, l'accoglimento della richiesta di proroga

dello stato di crisi aziendale e della Cassa integrazione guadagni straordinaria;

se non ravvisano la necessità di accertare i motivi della rigidità dell'azienda alla ripresa della trattativa e al rilancio della attività produttiva dal momento che esistono rilevanti spazi di mercato e che sarebbe grave e ingiustificabile la chiusura di un impianto così importante nel momento che si delineano nuove possibilità di sviluppo. (4-17126)

RISPOSTA. — *La società per azioni Chigiotti, che esercita dal 1960 l'attività di produzione di laterizi, ha subito a causa della crisi dell'edilizia un fermo quasi totale delle vendite per lunghi periodi di ogni anno, tanto che dal settembre 1982 la società ha dovuto fare ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per complessive 51 settimane.*

Successivamente la ditta ha ottenuto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal novembre 1984 con riferimento a 44 dei 50 dipendenti all'epoca in organico. L'attività produttiva è rimasta da allora completamente sospesa, essendosi l'azienda limitata a curare l'attività di vendita del materiale accumulatosi in magazzino, per effetto della stagnazione della domanda.

L'azienda, nel marzo 1986, ha concordato con le organizzazioni sindacali di procedere alla richiesta di proroga del riconoscimento dello stato di crisi per ulteriori 12 mesi rispetto a quelli già autorizzati.

I sindacati, nel concedere il loro assenso, contemporaneamente hanno assunto iniziative finalizzate ad ottenere informazioni sulla ripresa dell'attività produttiva ed assicurazioni circa il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori sospesi.

In un primo tempo le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno accettato le dichiarazioni dell'azienda in merito alle prospettive di trovare una soluzione a breve termine per la ripresa produttiva, soluzione che si sarebbe dovuta concretizzare in una riconversione della produzione mediante l'acquisizione di una partecipazione sia patrimoniale sia gestionale, di altra impresa

della provincia operante nel medesimo settore. Tale intervento avrebbe dovuto consentire la diversificazione e specializzazione della produzione, da orientare verso prodotti maggiormente richiesti, come materiale in cotto per pavimenti e finiture, con il conseguente ampliamento del mercato.

Successivamente, dato che le prospettive illustrate dall'azienda non si erano concretizzate, dopo alcuni tentativi presso l'ufficio provinciale di Grosseto e la rottura delle trattative, è stato possibile addivenire ad un incontro tra le parti tenutosi in data 19 settembre 1986, anche con la mediazione dell'ufficio del lavoro, presso la locale sede dell'associazione degli industriali.

In tale occasione lo stato di conflittualità, pur restando latente data la situazione di crisi, si è molto attenuato e le parti sono pervenute ad un accordo interlocutorio nel quale è stato ribadito che l'area dove è ubicato lo stabilimento manterrà la sua destinazione industriale (si era ventilata l'ipotesi che potesse essere destinata ad ospitare cavalli, data la sua adiacenza al locale ippodromo); che l'azienda continuerà ad adoperarsi per ricercare soluzioni alla crisi attraverso l'acquisizione di nuovi soci; ed infine che ai lavoratori verrà concessa una anticipazione sulla cassa integrazione guadagni da parte dell'azienda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

CALAMIDA E POLLICE — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

dal 18 agosto 1986, a seguito di ordinanza del sindaco di Brindisi, sono sospesi tutti i lavori di esecuzione della centrale termoelettrica in località Cerano, compresi i lavori relativi al nastro trasportatore ed alle altre opere portuali e stradali connesse;

a tale provvedimento le imprese appaltatrici dei lavori dell'impianto (15 imprese « capocommesse », fra le quali gruppi nazionali ed a partecipazione sta-

tale come l'Ansaldo o la Breda, e 51 aziende in appalto) hanno risposto, mettendo in libertà » i lavoratori interessati, circa duemila fra metalmeccanici ed edili, senza alcuna garanzia di salario ed anzi negando ripetutamente, per bocca dei presidenti della Confindustria e della Confapi brindisine, che esistessero le condizioni per adire le procedure della cassa integrazione, alle quali pure contrattualmente sarebbero tenute le aziende anche in caso di sospensione del lavoro per « motivi di forza maggiore » (legge n. 164 del 1975, articolo 1);

tale comportamento sta causando forti tensioni sociali nella città e nella provincia di Brindisi, con ripetuti blocchi stradali, ferroviari ed aeroportuali, con il blocco attuato dai lavoratori della centrale di « Brindisi Nord », e con la prospettiva di intensificazione delle azioni di lotta e di protesta da parte dei lavoratori rimasti senza salario, che vanno ad aggravare drammaticamente una situazione in cui la provincia di Brindisi conta oltre 45.000 disoccupati e numerosi lavoratori in cassa integrazione nel Polo chimico ed industriale brindisino;

la complessità dei problemi legati ad un globale ripensamento delle dimensioni e caratteristiche del polo energetico brindisino (valutazione dell'impatto ambientale, problema della compatibilità dello scalo portuale carbonifero, inquinamento legato a tutte le fasi del ciclo del carbone) non fa prevedere una rapida conclusione della vicenda, tale per cui sia ipotizzabile un successivo intervento dell'INPS per coprire, attraverso la cassa integrazione guadagni ordinaria, il periodo di mancata corresponsione dei salari;

esistono quindi le condizioni per attivare strumenti di garanzia straordinaria del salario e dell'occupazione, quali quelli attivati a suo tempo con la legge n. 501 cosiddetta legge Taranto successivamente estesi ad altre aree di crisi industriale ed occupazionale, al fine di restituire alla vertenza sul polo energetico brindisino un carattere di sereno confronto al di fuori

di qualsiasi contrapposizione strumentale fra garanzia dell'occupazione e tutela dell'ambiente —:

se non ritenga necessario ed urgente un intervento del Governo, che, previa convocazione delle parti sociali presso il Ministero del lavoro, decreti lo stato di crisi settoriale delle attività indotte dalla costruenda centrale di Cerano, autorizzando quindi l'INPS ad intervenire con gli strumenti della cassa integrazione straordinaria a copertura del salario dei lavoratori per tutto il periodo, a far data dallo scorso 18 agosto, che sarà necessario per riprogettare, con tutte le garanzie ambientali ed il concorso democratico della popolazione, l'impianto di Cerano ed il complessivo polo energetico di Brindisi. (4-17081)

RISPOSTA. — I lavori di esecuzione della centrale termoelettrica di Cerano (Brindisi), sospesi dal 18 agosto 1986, sono ripresi in seguito all'ordinanza del sindaco di Brindisi del 22 settembre 1986. Al fine di poter superare le conseguenze negative derivanti dalla sospensione dei lavori sono stati sottoscritti tra le organizzazioni sindacali e datoriali due accordi, in data 19 settembre 1986 presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro, che ne abbiano necessità, ore di lavoro straordinario previa concessione di un premio una tantum ai lavoratori salariati, nonché, ove ricorrano i presupposti riferiti alle singole aziende, di esperire le procedure per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

CALAMIDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

due esponenti del coordinamento dei disoccupati di Ciriè (Torino) hanno raggiunto il quindicesimo giorno di sciopero della fame, a sostegno di un obiettivo di occupazione tramite la formazione di una cooperativa o l'attivazione di un

cantiere di lavoro, e comunque rivendicando il corretto funzionamento del collocamento;

questa forma di lotta, assai radicale e dolorosa per chi la pratica, dovrebbe portare al massimo di sensibilità le forze politiche e le istituzioni responsabili;

fino ad oggi non è stato prospettato nulla che vada nella direzione delle rivendicazioni dei disoccupati, pur essendo stata riconosciuta la validità delle loro proposte e il generale valore sociale della loro iniziativa di protesta;

l'interrogante ritiene giudizio assai ovvio per la verità, che un metro di misura di civiltà è la risposta alla domanda di lavoro e che non è civile costringere a così profonde sofferenze disoccupati che rivendicano un diritto fondamentale —:

se il Ministro è al corrente di questa iniziativa;

se non ritenga opportuno assumere iniziative che, ferma restando l'autonomia e le responsabilità della regione Piemonte, favoriranno la funzione di una cooperativa, contribuendo a rimuovere quegli ostacoli derivanti dal fatto che i possibili componenti hanno età superiore ai 29 anni. (4-17348)

RISPOSTA. — *Secondo quanto comunicato dall'ufficio provinciale del lavoro di Torino, in seguito allo sciopero della fame di due disoccupati di Ciriè, si sono tenute presso il comune del luogo due riunioni con l'intervento di amministratori comunali, rappresentanti della Regione, della Lega cooperative, dei disoccupati e della locale sezione di collocamento per esaminare ed adottare i possibili provvedimenti atti ad alleviare il problema della disoccupazione ed in tale occasione il comune stesso ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere personale fino al terzo livello, tramite le liste dell'ufficio di collocamento, e di essere favorevole alla istituzione di cantieri di lavoro.*

Si fa presente, inoltre, che il Ministero non dispone sui propri capitoli di bilancio di fondi che possano essere utilizzati per il

finanziamento diretto alla costituzione di società cooperative e che i limiti di età di anni 29 per i soci, ai fini dell'ottenimento di agevolazioni e contributi, attualmente sussistono soltanto per le cooperative operanti nelle zone comprese nelle aree di operatività della ex Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

COLOMBINI, UMIDI SALA, BIANCHI BERETTA, SODANO, PRETI, PIERMARTINI, GIOVANNINI, BERNARDI GUIDO E DA MOMMIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che:

la Direzione generale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato, in data 31 luglio 1986, ai consigli di fabbrica: « che il servizio di asili-nido presso gli stabilimenti officina Carte valori e direzioni generali e stabilimenti Salario, è sospeso dal 1 settembre p.v. »;

tale decisione ha immediatamente provocato la reazione unitaria delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati per la pretestuosità delle motivazioni che starebbero alla base di tale decisione e che verrebbero a seguito di: « uno stillicidio di atti e provocazioni — tutti fondati su interpretazioni legislative — che nell'ultimo periodo hanno praticamente impedito un reale confronto sullo sviluppo e la riorganizzazione dell'azienda »; confronto, infine, tanto più necessario in una fase di cambiamento come quella che sta attraversando il Poligrafico affinché le questioni della condizione di lavoro e della condizione sociale delle maestranze, siano affrontate come questioni centrali nel progetto di cambiamento;

i due asili-nido che si vorrebbero chiudere sono una conquista che esiste da 50 anni e che da oltre 15 anni tale servizio è acquisito socialmente dai lavoratori anche come forma di salario differito;

la decisione si appalesa in tutta la sua gravità se si tiene conto che il comune di Roma non ha un numero suffi-

ciente di nidi per rispondere alla domanda delle famiglie in generale e delle lavoratrici in particolare, è costretto a tenere chiusi ben 15 nidi già costruiti per l'impossibilità — imposta dalla legge finanziaria — di assumere il personale necessario. In simile situazione un'azienda pubblica come il Poligrafico decide di chiudere i propri asili, anziché valutare con le lavoratrici e con lo stesso comune di Roma, il da farsi per ottenere una loro piena e razionale utilizzazione (anche al fine di ridurne il costo) lasciando soli i lavoratori e le lavoratrici del Poligrafico innanzi alle difficoltà date dagli orari dei turni e alla impossibilità di entrare nelle graduatorie comunali;

pare che l'azienda sia stata solo capace di proporre soluzioni di monetizzazione che porterebbero, in concreto, ad un sostegno delle strutture private in palese contrasto con lo spirito della legge nazionale degli asili-nido. Per sapere se innanzi a tale situazione non ritenga necessario:

1) un intervento immediato sul Presidente e la Direzione generale del Poligrafico per evitare che l'importante servizio degli asili-nido venga interrotto ed evitare, così, un ulteriore elemento di discriminazione verso le lavoratrici madri;

2) intervenire per il ritiro del provvedimento di sospensione del servizio dal 1° settembre p.v. per favorire l'incontro/confronto della direzione del Poligrafico con le organizzazioni sindacali al fine di consentire una trattativa che trovi la migliore soluzione del problema. Ciò eviterebbe l'ulteriore deteriorarsi del clima delle relazioni all'interno del Poligrafico e il venir meno agli « obblighi » sociali di un'azienda pubblica economicamente sana. (4-16849)

RISPOSTA. — *Per effetto del riordinamento operato dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, l'Istituto poligrafico dello Stato è ente di diritto pubblico, con autonomia configurazione giuridica e competenze organizzative proprie, mentre al Ministero del te-*

soro sono stati conservati poteri di semplice vigilanza sull'attività istituzionale, e specificamente su quella finalizzata all'attuazione dei compiti produttivi segnati dalla vigente normativa.

In ordine agli argomenti indicati nell'interrogazione, risulta comunque che, tra l'istituto in parola e le organizzazioni sindacali di categoria, è stata raggiunta, il 5 settembre 1986, apposita intesa per assicurare la continuità del servizio degli asili nido presso gli stabilimenti Piazza Verdi e Salario, con l'impegno per altro di approfondire la complessa problematica della materia, anche in rapporto all'accentuarsi di prescrizioni cautelative vincolanti.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CUOJATI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per conoscere — premesso che*

molte commissioni tributarie, con decisioni divenute esecutive, ritenendo illegittima la trattenuta operata per l'IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati ed invalidi per causa di servizio, hanno ordinato all'amministrazione di restituire le somme trattenute a tale titolo;

domande avanzate dagli interessati agli uffici provinciali del tesoro per la mancata restituzione delle suddette somme non hanno ottenuto alcun seguito —:

se non ritengono opportuno, considerato anche che si tratta di una categoria di cittadini già duramente provati, dare precise ed immediate disposizioni affinché tali rapporti economici siano tempestivamente definiti;

i motivi per i quali le Direzioni provinciali del tesoro non abbiano già provveduto a non più operare le trattenute IRPEF sulle relative pensioni e perché non hanno ottenuto alcuna risposta le sollecitazioni loro rivolte singolarmente dagli interessati. (4-15290)

RISPOSTA. — *La questione sollevata, concernente l'estensione delle agevolazioni*

tributarie previste per i trattamenti pensionistici di guerra alle pensioni privilegiate ordinarie, ha formato oggetto di varie iniziative legislative, tra le quali la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dal deputato Fiori (Atto Camera n. 1860).

In proposito, si precisa che questa Amministrazione, nonché il Ministero delle finanze, hanno manifestato avviso contrario a detta estensione, attesa la diversa natura dei trattamenti privilegiati ordinari rispetto ai trattamenti di guerra.

Tale orientamento ha, inoltre, trovato conforto nella sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1981, n. 151, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie il regime esonerativo previsto per quelle di guerra.

Per quanto concerne poi la sospensione, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, della ritenuta d'acconto IRPEF, si fa presente che presso gli uffici in parola non risultano notificate decisioni, adottate dalle competenti commissioni tributarie, per la sospensione della suddetta ritenuta sulle pensioni privilegiate ordinarie; né risultano pervenute, da parte delle intendenze di finanza, disposizioni concernenti le restituzioni di cui trattasi.

Al riguardo va infatti precisato che, in materia tributaria, le direzioni provinciali del Tesoro assolvono soltanto funzioni di sostituto d'imposta, limitate al prelievo alla fonte e al versamento all'erario delle ritenute d'acconto IRPEF operate a carico del personale, in attività di servizio e in quietanza, amministrato dalle direzioni stesse.

Gli uffici in parola, pertanto, non possono esimersi dall'assoggettare a ritenuta d'acconto le pensioni privilegiate ordinarie, trattandosi di emolumenti non compresi tra quelli esenti da tributo, tassativamente elencati nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con la sola eccezione degli assegni accessori annessi ai trattamenti di prima categoria.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

DEMITRY. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

se rispondono a verità alcuni fatti denunciati dai sindacati dei lavoratori del Banco di Napoli (per ultima la lettera del coordinamento nazionale della FISAC-CGIL indirizzata il 17 marzo 1986 al Ministro del tesoro ed al Governatore della Banca d'Italia) e più volte ripresi dalla stampa nazionale relativamente alla gestione del credito del Banco stesso e quali provvedimenti il Ministro e il Governatore della Banca d'Italia abbiano assunto nei confronti dei responsabili;

se e in quale modo si inserisca, nel quadro sopra delineato, il recente « potenziamento » del vertice del Banco, mediante la redistribuzione delle deleghe e la nomina di un terzo vice direttore generale, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 1° corrente, convocata in via di urgenza ed alla quale ha preso parte uno striminzito numero di consiglieri, appena sufficiente per assicurare il numero legale, e fortunatamente avvertiti per l'adunanza;

se è a conoscenza dei reali motivi di urgenza che hanno indotto il Presidente del Banco, Coccioli, che tra l'altro è in regime di *prorogatio*, a non rispettare le normali formalità di convocazione stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 del vigente statuto del Banco di Napoli;

qualora non dovessero sussistere reali motivi di urgenza per la nomina del terzo vice direttore generale, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga tale nomina gravemente viziata sul piano formale nonché i provvedimenti conseguenziali che egli intende adottare. (4-14650)

RISPOSTA. — Giova anzitutto premettere che il Banco di Napoli, negli ultimi esercizi, è stato interessato da significativi mutamenti sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello più squisitamente tecnico.

In ordine al primo aspetto, va segnalato il consistente ricambio dei vertici aziendali e l'adozione di un nuovo testo statutario — approvato con decreto ministeriale del 10

ottobre 1984 — con il quale è stata definita la nuova disciplina della composizione e della competenza degli organi amministrativi ed è stata introdotta la possibilità di integrare i mezzi propri dell'azienda mediante apporti esterni.

A tale proposito, assumono notevole rilievo le modifiche statutarie, approvate con il successivo decreto ministeriale del 20 maggio 1986, le quali riguardano l'assetto del patrimonio ed i criteri di destinazione e di riparto dell'utile complessivo annuale e sono finalizzate a meglio definire il quadro normativo in vista dell'emissione di quote di risparmio, emissione che recentemente ha avuto corso, creando i necessari presupposti per il miglioramento della situazione patrimoniale del Banco.

Con riferimento alle problematiche attinenti più propriamente all'organizzazione interna dell'azienda — la cui soluzione si ritiene di fondamentale importanza ai fini di un effettivo riequilibrio e di una durevole normalizzazione dell'attività complessiva dell'azienda — si fa presente che il Banco ha in progetto una revisione delle strutture volta a riqualificare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle aree centrali ed a realizzare un maggiore orientamento al mercato della rete delle dipendenze.

Per quanto concerne l'altro profilo gestionale, e cioè la situazione tecnica dell'azienda, si fa rilevare che, con riferimento al comparto dell'erogazione del credito, l'azione dell'organo di vigilanza si è indirizzata a stimolare e sollecitare gli organi aziendali ad una maggiore oculatezza e ad una più tempestiva adozione dei provvedimenti di recupero delle partite di impiego ad andamento anomalo.

In proposito si fa altresì presente che, in ordine alle complesse problematiche emerse nel comparto dell'erogazione del credito, non si è mancato da parte della Banca d'Italia di prestare collaborazione all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, collaborazione che si è concretizzata nel riferire al giudice penale fatti nei quali si erano ravvisati profili di reato, nonché nel produrre i docu-

menti e le informazioni richieste dalle autorità inquirenti.

Riguardo ancora alla situazione tecnica aziendale, occorre rilevare che il Banco ha conseguito negli ultimi due esercizi un consistente recupero sul piano reddituale. Tale miglioramento è fondamentalmente ascrivibile alla politica di sostenuta crescita dei volumi intermediati nei mercati nazionali ed esteri che ha consentito, in presenza anche di una lieve flessione della compagine del personale, una diminuzione dei costi operativi in rapporto alla massa amministrativa.

In relazione a quanto precede, si soggiunge che l'organo di vigilanza continua comunque a seguire con attenzione l'opera dei competenti organi del Banco di Napoli, atteso che le iniziative intraprese — specie in materia organizzativa — per la normalizzazione della situazione aziendale necessitano, a motivo dell'ampiezza e della complessità delle problematiche affrontate, di tempi di realizzazione non brevi.

In ordine poi all'ultimo punto dell'interrogazione, la convocazione d'urgenza del consiglio di amministrazione in data 1° aprile 1986 è stata effettuata nel pieno rispetto dell'articolo 15, comma terzo, del vigente statuto, in quanto in tale seduta si è provveduto alla nomina di un terzo vice direttore generale in previsione di una prolungata assenza del vice direttore generale vicario dottor Di Somma il quale, collocatosi in congedo il 26 marzo 1986, era a quella data già sottoposto ad istruttoria penale per irregolarità nella gestione di alcune linee di credito, istruttoria conclusasi poi con l'arresto del medesimo in data 9 aprile 1986.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

DE ROSE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che

il « Centro Studi » con sede in Biella, via Torino n. 51, ha inviato in questi giorni una lettera-circolare a tutti

gli odontotecnici diplomati del Piemonte e di altre regioni in cui dichiara di essere delegato da un « noto istituto legalmente riconosciuto, parificato, dal Ministero della pubblica istruzione » a istituire (a numero chiuso) fra i vari corsi per l'ottenimento della qualifica di odontotecnico, anche, e soprattutto quelli di « Assistente alla poltrona odontoiatrica ed igienista dentale » (corso post diploma « esclusivamente » per odontotecnici qualificati al fine di « operare » nell'area odontoiatrica) e di « Assistente alla poltrona odontoiatrica » (corso libero per gli addetti) al fine di operare nell'area clinica odontoiatrica a « quattro mani »;

i diplomi conseguiti, viene dichiarato dal Centro Studi, avranno valore legale perché riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione o perché riconosciuti e registrati dalla regione Lombardia;

la regione Lombardia con nota numero 01802 del 10 febbraio 1983 in risposta alla richiesta di riconoscimento di una scuola per assistente dentale alla poltrona odontoiatrica presso un istituto scolastico con sede in Bergamo (noto al Ministero della pubblica istruzione), aveva precisato di non potere riconoscere il corso di assistenza dentale alla poltrona odontoiatrica in quanto tale « figura professionale »... non rientra attualmente fra quelle previste dalla vigente normativa statale... e pertanto ogni corso istituito doveva intendersi privo di valore legale e veniva precisato che di « tale caratteristica dovranno essere edotti gli eventuali frequentanti »;

l'istituto scolastico di Bergamo malgrado tale precisa presa di posizione della regione Lombardia ha istituito i corsi di assistente dentale alla poltrona e di igieniste dentali delegando altri istituti privati di procacciare odontotecnici diplomati, così come ha proceduto il centro di Biella;

la Suprema corte di cassazione VI sezione penale con sentenza n. 988 del 3 luglio 1984 pubblicata il 3 dicembre 1984

ha affermato che le « Regioni devono rispettare la legislazione statale giacché, nell'istituire i corsi di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, devono attenersi alle norme vigenti, vale a dire che le regioni possono organizzare i corsi rispettando le leggi dello Stato e conseguentemente non possono creare nuove categorie di arti sanitarie oltre quelle già previste e disciplinate dalle leggi vigenti —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno esercitare — ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 — le opportune funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia di istituzione di scuole per la formazione professionale delle professioni sanitarie ausiliarie e di esami finali di abilitazione la cui competenza è esclusivamente riservata allo Stato;

se i ministri della sanità, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno non ritengano opportuno con urgenza predisporre un'accurata, severa inchiesta amministrativa tendente ad appurare da chi sono protetti i gestori di tali illegittimi corsi in considerazione della tracotanza posta in essere da essi gestori nel violare la legge e nella certezza quindi di poter fare tranquillamente come credono e come vogliono nell'organizzare corsi di ogni specie con l'unico ed esclusivo scopo di realizzare ingenti profitti in odio ad ogni più elementare norma di correttezza giuridica;

se è vero che agli odontotecnici abilitati che, in perfetta buona fede, si iscrivono a tali illegittimi corsi viene loro promesso ed assicurato che i titoli conseguiti di « Assistente dentale alla poltrona odontoiatrica » e di « igienista dentale » hanno valore legale ai « fini di operare nell'area clinica odontoiatrica a quattro mani » così come viene propagandato dal centro studi di Biella su delega del noto istituto lombardo legalmente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. Nel caso affermativo quali provvedimenti

si intendono adottare affinché venga ristabilito l'ordine giuridico violato;

se il ministro dell'interno, a tutela della fede pubblica, non ritenga informare i prefetti ed i questori di Vercelli e di Bergamo, affinché quali organi dello Stato, in virtù dei loro poteri, intervengano nell'adottare quegli urgenti provvedimenti di pubblica sicurezza idonei a stroncare una volta per sempre tali illegittime iniziative. (4-14161)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno permettere che titoli di qualificazione professionale, quali quelli di assistente alla poltrona odontoiatrica e di igienista dentale, in quanto rilasciati mediante la frequenza di corsi liberi, non possono esplicare effetti nell'ordinamento scolastico, né sono, comunque, riconducibili a scuole o istituti legalmente riconosciuti a norma degli articoli 6 e 7 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Il Ministero della sanità, da parte sua, ha fatto presente che le figure di operatore sanitario di cui si discorre sono da considerare attualmente prive di riconoscimento giuridico.

A proposito poi della succitata qualificazione di igienista dentale, detto Dicastero ha osservato che nel disegno di legge-quadro relativo alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche, il riconoscimento di tale figura viene previsto come professione sanitaria tecnica autonoma e non come specializzazione dell'odontotecnico.

Per quanto concerne, in particolare, il Centro Studi di cui è cenno nell'interrogazione, da apposite indagini ispettive è risultato che un'organizzazione avente tale denominazione opera, in effetti, nel comune di Biella e si rivolge ad eventuali interessati mediante uno stampato, che potrebbe essere la circolare cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Quanto ai collegamenti che il suddetto centro asserisce di avere con un istituto di Bergamo, riconosciuto da questo Ministero, si osserva che in quel capoluogo l'unico istituto presso cui funzionano corsi di qualifica per odontotecnici, legalmente riconosciuti, risulta essere quello denominato Fra-

telli Calvi (Via Ghislandi n. 55); a proposito di tale istituzione si precisa che l'attività svolta dal relativo gestore nell'organizzazione di corsi riservati ai diplomati odontotecnici, non è riconducibile all'istituto nella sua qualifica di legalmente riconosciuto, poiché la qualifica stessa attiene esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche considerate dal provvedimento ministeriale concessivo del beneficio.

Presso lo stesso Istituto Fratelli Calvi funziona, tra l'altro, anche una scuola professionale per l'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, riconosciuta dalla Regione, al cui interno risulta funzionare un corso libero di assistente dentale alla poltrona odontoiatrica, iscritto presso l'assessorato provinciale della pubblica istruzione, al n. 234 del registro delle attività libere di formazione professionale, ai sensi della legge regionale del 7 giugno 1980, n. 95, articolo 28; detto corso ha, comunque, esclusivamente la funzione di aggiornamento e perfezionamento per operatori del settore.

In relazione alle predette attività, le indagini compiute da un ispettore tecnico di questa Amministrazione hanno evidenziato una netta separazione tra i corsi liberi e gli istituti legalmente riconosciuti.

Da una breve indagine condotta in loco è emerso, inoltre, che le iscrizioni raccolte in provincia di Vercelli dai procacciatori del suindicato Centro Studi di Biella sono indirizzate al Centro Studi friulano con sede in Udine (Via del Gelso n. 7), col quale gli interessati stipulano un apposito contratto, le cui clausole fanno riferimento al diritto ad un attestato di studio di natura privata.

Contestualmente, all'allievo viene fatto compilare e firmare anche un apposito questionario, col quale si porta a conoscenza che i corsi scolastici si concludono con gli esami, da sostenere in qualità di privatista, presso una scuola statale suggerita dal centro didattico.

In ordine, comunque, alle modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa, opportuni elementi sono stati acquisiti anche dal Ministero dell'interno, per il tramite dei prefetti di Bergamo e Vercelli; da tali elementi si è appreso che la responsabile, signora Maria Giuseppina Caiolino, è stata diffi-

data dalle locali autorità di polizia a non proseguire in iniziative che potrebbero configurarsi come attività illecite, penalmente perseguibile.

L'interessata ha assicurato che provvederà a correggere i contenuti del materiale propagandistico.

Premesso, infine, che la vigente normativa demanda alle singole Regioni l'effettuazione di indagini amministrative nella materia relativa alle iniziative segnalate, si fa presente che questo Ministero non mancherà di vigilare e di assumere gli eventuali interventi rientranti nella propria competenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DI DONATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

gli « Educandati femminili » di Napoli è un ente privato di utilità pubblica, che accoglie alunni, paganti e non, delle scuole elementari, medie, magistrali;

le indicate scuole sono dirette da un preside di ruolo nominato dal ministro della pubblica istruzione;

il personale, docente e non docente, ha già denunciato lo stato di degrado e di cattiva amministrazione dell'ente, che ha una pesante situazione debitoria (oltre un miliardo) con pignoramenti in atto che non consentono neanche il pagamento delle retribuzioni —

se il Ministro intenda disporre un controllo della gestione debitoria, amministrativa e contabile dell'ente, alla luce delle conseguenze che detta gestione determina verso il personale;

quali iniziative intenda altresì adottare per evitare il degrado degli « Educandati femminili », che dispone di un ingente patrimonio immobiliare e di una struttura edilizia con circa 200 aule, giardini e palestre in un quartiere ad alta

popolazione scolastica e particolarmente depresso sia economicamente che culturalmente;

se infine ha allo studio le opportune iniziative che prevedano la statalizzazione dell'intero complesso scolastico insieme con l'ente, prevedendo altresì la fornitura gratuita del servizio educativo. (4-07596)

RISPOSTA. — In merito alla questione riguardante gli educandati femminili di Napoli, questo Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge per la statalizzazione dell'istituzione che quanto prima sottoporrà all'esame del Parlamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FACCHETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — vista la circolare ministeriale n. 362 del 17 dicembre 1985, protocollo n. 53316/1399/FL, concernente « concorsi a posti di preside e incarichi di presidenza. Insegnanti di educazione fisica e insegnanti tecnico pratici », considerato che la stessa circolare ministeriale trasmette un parere del Consiglio di Stato sulla base del quale gli insegnanti tecnico pratici, neppure se laureati, potrebbero partecipare ai concorsi a preside né sarebbero ammessi agli incarichi di presidenza; considerato, altresì, che il parere del Consiglio di Stato in questione motiva, praticamente, l'esclusione degli insegnanti tecnico pratici col fatto che gli stessi insegnanti, ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito nella legge 8 novembre 1979, n. 566, partecipano ai consigli di classe a « titolo consultivo »; considerato inoltre che il decreto-legge n. 434 del 1979 e la legge n. 566 del 1979 precisano che gli insegnanti tecnico pratici ma solamente gli insegnanti tecnico pratici coadiutori e che la circolare ministeriale n. 362 del 17 dicembre 1985 non formula nel merito alcuna distinzione sicché, dalla vigenza della stessa, si potrebbe arguire che tutti gli insegnanti tec-

nico pratici partecipino ai consigli di classe solo a titolo consultivo —:

1) se a seguito della circolare ministeriale n. 362 precisata tutti gli insegnanti tecnico pratici debbano partecipare ai consigli di classe solo a titolo consultivo;

2) nel caso in cui sia così e ci si trovi in presenza di un insegnante tecnico pratico « autonomo » e cioè non coadiutore, chi sarà il docente che proporrà, d'ora in avanti, il voto al consiglio di classe, non potendo far ciò insegnanti che insegnino altre e diverse materie;

3) se non ritenga che il Consiglio di Stato abbia voluto disciplinare solo il caso degli insegnanti tecnico pratici coadiutori e non quello di tutti gli insegnanti tecnico pratici;

4) se il ministro nel trasmettere la circolare ministeriale n. 362 del 17 dicembre 1985 si sia posto o meno il problema, precedentemente citato, di chi attribuisca il voto, come proposta al consiglio di classe, quando si sia in presenza di insegnanti tecnico pratici autonomi;

5) se non sia necessario precisare, da parte del ministro con circolare, che la circolare n. 362 del 17 dicembre 1985 riguarda solamente gli insegnanti tecnico pratici coadiutori. Quanto sopra al fine di non riaprire con gli insegnanti tecnico pratici un contenzioso oltre che sull'ammissione ai concorsi direttivi anche sulla loro partecipazione ai consigli di classe, contenzioso che sembrava chiuso con l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica numero 417 del 1974 e che si cercò di definitivamente dirimere con l'articolo 5 della legge n. 566 del 1979 col far partecipare a titolo consultivo ai consigli di classe gli insegnanti tecnico pratici coadiutori giacché gli insegnanti tecnico pratici autonomi vi partecipavano già a pieno titolo ai sensi del secondo comma, articolo 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, con voto deliberativo.

Quanto sopra anche alla luce della legge di delega n. 477 del 1973 che, san-

ciendo l'unicità della funzione docente, risulta in netta contraddizione con l'atteggiamento assunto nei confronti degli insegnanti tecnico pratici i quali sarebbero meno insegnanti (o non del tutto insegnanti) degli altri, sicché come nella « orwelliana » *Fattoria degli animali* nel sistema scolastico italiano esisterebbero docenti meno uguali degli altri. (4-15605)

RISPOSTA. — *Ad avviso di questo Ministero, il parere reso dal Consiglio di Stato in materia di ammissibilità degli insegnanti tecnico-pratici ai concorsi, a posti di preside, non muta la posizione che detti docenti hanno rispetto alle classi ed ai relativi consigli.*

L'organo consultivo ha precisato che l'equiparazione di detto personale agli altri docenti riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera e non già le disposizioni che disciplinano l'accesso ad una diversa carriera qual'è quella direttiva.

D'altra parte, la posizione degli insegnanti rispetto alle classi ed ai consigli di classe fa capo a disposizioni diverse, rispetto a quelle che regolano l'ammissione ai concorsi a preside dai quali devono ritenersi esclusi, anche con riferimento alle considerazioni esplicitate dall'organo consultivo, gli insegnanti tecnico-pratici.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FALCIER, TEDESCHI, ROCELLI E MALVESTIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

con proprio provvedimento il Consiglio dei ministri ha approvato il 31 maggio 1985 un decreto concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale;

tale provvedimento intende realizzare una normativa organica per la soluzione di problemi sia di natura didattica sia in ordine al valore del diploma di assistente sociale;

risulta che tale provvedimento sia fermo al Ministero della pubblica istruzione per ragioni non note —:

se non ritenga di intervenire per verificare i motivi di tale mancato proseguimento dell'*iter* del provvedimento e disporre per la pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. (4-11316)

FALCIER, MALVESTIO, ARMELLIN, RIGHI, ASTORI, REBULLA, AZZOLINI, BIANCHINI E ORSENIGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per sapere — premesso che

gli assistenti sociali sono in sciopero dal 6 maggio 1986 per ottenere la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 1985 sullo stato giuridico e la formazione universitaria degli assistenti sociali;

la pubblica amministrazione, nonostante utilizzi da molti anni gli assistenti sociali in numerosi servizi, non ha ancora predisposto un provvedimento che definisca il loro stato giuridico e la formazione universitaria —:

quali ostacoli ancora si frappongono alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa e quali iniziative intende, in ogni caso, intraprendere per sbloccare l'attuale situazione di disagio e di danno per i servizi sociali. (4-16126)

RISPOSTA. — *L'interrogante sollecita l'approvazione e la pubblicazione del decreto presidenziale, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'attribuzione del valore abilitante, per l'esercizio della professione, al diploma di assistente sociale.*

Al riguardo, si fa presente che uno schema relativo al suddetto decreto — predisposto da questa Amministrazione a conclusione dei lavori dell'apposita commissione di studi interministeriali — fu sottoposto, una prima volta, al Consiglio dei ministri in data 31 maggio 1985.

In sede di approvazione, a tale schema furono apportate due modifiche, concernenti, la prima, il valore da attribuire al diploma in parola ai fini dell'accesso ai ruoli delle pubbliche Amministrazioni, e, la seconda, il tipo di titolo di studio, da richiedere ai fini della convalida del diploma conseguito a norma del precedente ordinamento, da coloro i quali siano già in servizio, in qualità di assistenti sociali alle dipendenze dello Stato.

Questo Ministero, tuttavia, prima che il succitato decreto fosse inoltrato alla Corte dei conti, chiese alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 agosto 1985, un nuovo esame del testo già approvato, per integrarne la disciplina con una norma di carattere transitorio, finalizzata al funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, prospettando nel contempo una riformulazione dell'articolo 2 che comprendesse anche i rapporti di lavoro subordinato, operanti nel settore privato dei servizi sociali.

In relazione a quanto sopra, fu diramato — sulla base delle intese raggiunte con gli altri Ministeri interessati — un nuovo schema di decreto presidenziale, che fu approvato dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 1985 ed inviato, quindi, alla Corte dei conti per l'apposizione del visto e la conseguente registrazione.

Tale registrazione non poté essere, comunque, conseguita, in quanto l'organo di controllo, in data 18 febbraio 1986, restituì il decreto in questione eccependo alcune osservazioni, tra le quali la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e l'estraneità della materia attinente alle attuali scuole per assistenti sociali, con riferimento al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

In adesione alle osservazioni come sopra formulate, si è pertanto, provveduto, dopo aver acquisito l'avviso delle altre Amministrazioni concertanti, ad avanzare richiesta di parere al Consiglio di Stato, con nota del 5 maggio 1986, n. 2648, alla quale è stato allegato lo schema di decreto, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 dicembre 1985.

Appena tale parere sarà stato acquisito, si provvederà, con ogni possibile sollecitudine, alla stesura del testo definitivo, che sarà quindi sottoposto alla prevista approvazione del Consiglio dei ministri.

Quanto, infine, alla prospettata opportunità della formazione universitaria degli assistenti sociali, si osserva che nessuna proposta, per l'istituzione di un corso di laurea in servizi sociali risulta pervenuta da parte di singoli atenei nell'ambito del prossimo piano quadriennale di sviluppo delle università.

Tale questione potrà essere, ad ogni modo, approfondita nelle competenti sedi legislative, tenuto conto che l'eventualità di istituire, ai fini di cui trattasi, un apposito corso di laurea ha già costituito oggetto di una specifica proposta di legge (Atto Camera n. 1411), che risulta essere stata presentata dal deputato Artioli ed altri deputati.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FERRARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della precaria situazione in cui si trova il liceo classico « G. D'Annunzio » di Fidenza (Parma) che dall'anno scolastico 1980-81 ha cambiato numerosi presidi per malattia, pensionamenti, trasferimenti etc con il conseguente grave disagio per la popolazione scolastica. La preside che attualmente è in servizio ha dovuto lasciare la città di Fidenza per far ritorno a Roma per presiedere una commissione esaminatrice di un concorso a cattedre, lavoro questo che si protrarrà per lungo tempo;

se non ritiene, vista la delicata situazione in cui si trova nuovamente il liceo « G. D'Annunzio », di assumere precisi e concreti impegni finalizzati alla funzionalità del liceo stesso adottando tutti quei provvedimenti che si rendono necessari. (4-15608)

RISPOSTA. — *Non risulta a questa Amministrazione che presso il liceo classico D'Annunzio di Fidenza si siano verificate situazioni di disagio a causa dell'avvicinarsi dei capi di istituto.*

Per dovere di completezza si fa presente che le modalità di trasferimento del personale direttivo nonché quelle di nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre sono regolate da apposite disposizioni, alle quali viene data da parte dell'Amministrazione puntuale applicazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FIORI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso

che molte commissioni tributarie, con decisioni divenute esecutive, ritenendo illegittima la trattenuta operata per la IRPEF sulle pensioni erogate a mutilati ed invalidi per causa di servizio, hanno ordinato all'amministrazione di restituire le somme indebitamente trattate a tale titolo;

che l'amministrazione ha ignorato del tutto la pronuncia dell'autorità giurisdizionale e le istanze promosse dagli interessati ai competenti uffici provinciali del tesoro ed alle competenti intendenze di finanza —:

per quali ragioni l'amministrazione non provvede a dare attuazione alle decisioni delle commissioni tributarie sopra specificate;

se non ritengono di emanare specifiche immediate disposizioni affinché tali rapporti economici siano tempestivamente definiti;

per quali ragioni gli uffici provinciali del tesoro non abbiano già provveduto a non operare più la trattenuta IRPEF sulle pensioni di quegli invalidi per servizio già oggetto delle suddette sentenze delle commissioni tributarie. (4-15309)

RISPOSTA. — *La questione sollevata, concernente la estensione delle agevolazioni tributarie previste per i trattamenti pensionistici di guerra alle pensioni privilegiate ordinarie, ha formato oggetto di varie iniziative legislative, tra le quali la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'interrogante (Atto Camera n. 1860).*

In proposito, si precisa che questa Amministrazione, nonché il Ministero delle finanze, hanno manifestato avviso contrario a detta estensione, attesa la diversa natura dei trattamenti privilegiati ordinari rispetto ai trattamenti di guerra.

Tale orientamento ha, inoltre, trovato conforto nella sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1981, n. 151, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie il regime esonerativo previsto per quelle di guerra.

Per quanto concerne poi la sospensione, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, della ritenuta d'acconto IRPEF, si fa presente che presso gli uffici in parola non risultano notificate decisioni, adottate dalle competenti commissioni tributarie, per la sospensione della suddetta ritenuta sulle pensioni privilegiate ordinarie; né risultano pervenute, da parte delle intendenze di finanza, disposizioni concernenti le restituzioni delle ritenute di cui trattasi.

Al riguardo va infatti precisato che, in materia tributaria, le direzioni provinciali del Tesoro assolvono soltanto funzioni di sostituto d'imposta, limitate al prelievo alla fonte e al versamento all'erario delle ritenute d'acconto IRPEF operate a carico del personale, in attività di servizio e in quiescenza, amministrato dalle direzioni stesse.

Gli uffici in parola, pertanto, non possono esimersi dall'assoggettare a ritenuta d'acconto le pensioni privilegiate ordinarie, trattandosi di emolumenti non compresi tra quelli esenti da tributo, tassativamente elencati nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

n. 601, con la sola eccezione degli assegni accessori annessi ai trattamenti di prima categoria.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso*

che con l'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 il legislatore ha inteso porre fine alla palese discriminazione tra soggetti aventi lo stesso diritto ai sensi dell'articolo 152 della legge n. 312 del 1980, e mettere tutti i soggetti predetti sullo stesso piano giuridico ed economico, anche in conformità dell'ordinanza n. 506 dci 1983 del TAR Lazio;

che le amministrazioni interessate nell'applicare il predetto articolo 7 ritengono di dargli una interpretazione restrittiva, perché non considerano gli aumenti intervenuti successivamente per dinamica salariale sulla somma recuperata, vanificando la parità di trattamento economico, perché tutti i soggetti di diritto delle leggi nn. 391 e 432 del 1981 e i soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 avrebbero un trattamento economico differenziato —:

se non ritenga di predisporre ed inviare alle varie amministrazioni una circolare interpretativa dell'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 nel senso che al personale destinatario delle norme previste dal predetto articolo la pensione deve essere riliquidata calcolando sull'importo giuridicamente recuperato le percentuali di incremento perequativo intervenute dalla data di decorrenza giuridica del riconoscimento del beneficio dell'anzianità progressa. (4-16023)

RISPOSTA. — *La perequazione automatica delle pensioni, introdotta dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, viene applicata, con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843, sul trattamento pensionistico in godimento al 31 dicembre di ciascun anno.*

Pertanto, poiché i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, ed interamente dal 1° gennaio 1987, non è possibile concedere ai destinatari della norma di cui trattasi la perequazione automatica, in quanto agli stessi non è stato riliquidato il trattamento di quiescenza dalla data di decorrenza giuridica prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ciò in relazione al principio che non può essere attribuita una indicizzazione su trattamenti che, nei periodi ai quali si riferisce la perequazione annuale, non sono stati corrisposti agli interessati.

Si soggiunge infine che, in esecuzione del citato articolo 7, le Amministrazioni centrali competenti hanno già emesso numerosi provvedimenti formali, registrati alla Corte dei conti ed in corso di applicazione presso le direzioni provinciali del Tesoro.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere le ragioni per cui ancora non è stato applicato l'articolo 10 della legge n. 140 del 1985 in relazione alla perequazione pensionistica del fondo speciale degli elettrici. (4-17249)

RISPOSTA. — L'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non si è ancora data attuazione alla rivalutazione delle pensioni del fondo speciale degli elettrici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Al riguardo, si fa presente che il fondo in parola si trova in una situazione di disavanzo finanziario (lire 107 miliardi 651 milioni per l'anno 1985 e, secondo dati previsionali dell'INPS, lire 110 miliardi 757 milioni circa nel 1986) destinato ad aumentare per effetto delle disposizioni dell'articolo 25 della legge n. 41 del 1986, concernenti l'istituzione di un contributo di solidarietà del due per cento da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili.

In relazione a quanto precede, si precisa che l'estensione al fondo predetto della rivalutazione e della perequazione delle pensioni

accentuerebbe la situazione deficitaria già esistente, atteso che i relativi oneri dovrebbero trovare copertura mediante un congruo aumento dei contributi, per evitare ulteriori aggravii all'INPS.

L'inasprimento contributivo potrebbe inoltre influenzare negativamente il tasso d'inflazione, in quanto il fondo di cui trattasi si riferisce ad una categoria di lavoratori addetti ad aziende che erogano, in maggioranza, servizi pubblici.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FLORINO. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere i criteri adottati dall'INPS nel procedere alla nomina dei coordinatori dell'ufficio legale di Palermo, stante che, a differenza degli altri uffici dell'istituto dove si è tenuto conto dei criteri dell'anzianità, è stato nominato un legale che è preceduto nel ruolo da ben sei avvocati, aventi, quanto meno, pari merito e maggiore anzianità.

(4-17162)

RISPOSTA. — La disciplina per il conferimento degli incarichi di coordinamento periferico del ruolo professionale-ramo legale, stabilita con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS ed alla quale sovrintende una commissione consiliare, prevede che vengano presi in considerazione elementi quali l'esperienza tecnico-professionale, la preparazione acquisita e l'idoneità ad assolvere l'incarico da conferire, privilegiandoli rispetto a quello dell'anzianità.

Nel caso della sede di Palermo l'istituto ha fatto presente che la commissione consiliare, nel corso di varie sedute, ha espletato i previsti adempimenti pervenendo alle valutazioni e alle proposte di competenza attraverso l'esame della posizione, dei titoli e del curriculum dei singoli partecipanti e che le nomine di coordinatore periferico del ramo legale sono state conferite a due legali che in base alla preparazione acquisita e alle doti organizzative dimostrate nell'espleta-

mento dei rispettivi compiti, sono stati ritenuti i più idonei a ricoprire i due incarichi da attribuire.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

GEREMICCA, FRANCESE, RIDI E VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato:

che l'ente « Educandati femminili » di Napoli, istituzione privata con funzioni pubbliche riconosciute e controllate dallo Stato nel settore scolastico — corsi di istruzione elementare, media e magistrale — versa in condizioni di totale abbandono e di gravissimo dissesto finanziario (esposizioni debitorie di oltre un miliardo, mancate retribuzioni al personale, ecc.);

che l'ente in questione dispone di un importante patrimonio immobiliare — 200 aule, palestre, sale sociali, spazi verdi, ecc. — all'interno di un quartiere del centro urbano sprovvisto di strutture e di servizi —

se non intenda agire — anche eventualmente attraverso un apposito provvedimento legislativo — per l'acquisizione allo Stato del complesso scolastico degli « Educandati femminili », ampliando in tal modo il patrimonio delle strutture pubbliche napoletane particolarmente carente, e garantendo al tempo stesso lo stato economico e giuridico del personale. (4-08120)

RISPOSTA. — *In merito alla questione riguardante gli educandati femminili di Napoli, questo Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge per la statizzazione dell'istituzione che quanto prima sottoporrà all'esame del Parlamento.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quale provvedimento abbia adottato, in ordine

alla richiesta dell'amministrazione provinciale di Salerno avanzata al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione nel comune di Sarno di una sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale per ragionieri a decorrere dall'anno scolastico 1986-1987.

(4-15634)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione è stata positivamente risolta.*

Infatti, questo Ministero per l'anno scolastico 1986-1987 ha autorizzato il funzionamento nel comune di Sarno di una sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale di Nocera Inferiore.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

JOVANNITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Franco Sebastiani, nato a L'Aquila il 6 settembre 1917, ivi residente in via del Trattuto n. 19, frazione Sant'Elia, già dipendente del comune de L'Aquila, con domanda inoltrata il 13 marzo 1980, chiedeva il riscatto del servizio militare prestato;

con provvedimento del 4 giugno 1984, n. 21484, il Ministero del tesoro — Divisione 5/II CPDEL, provvedeva a liquidare il trattamento di quiescenza a favore del signor Franco Sebastiani, posizione 2543761, a decorrere dal 6 settembre 1982, previo pagamento della somma corrispondente al riscatto di anni 6 e mesi 4;

la rimessa del contributo relativo fu concordata in base alle condizioni previste nel punto 2 dello stesso provvedimento del Ministero —:

quali sono le ragioni che, a distanza di due anni circa, hanno impedito di soddisfare non una richiesta indebita, ma il sacrosanto diritto di un cittadino che, per oltre 6 anni, ha servito con assoluta dedizione, uno Stato che si mostra così scarsamente riconoscente;

se non ritiene opportuno intervenire nei confronti degli uffici competenti allo scopo di rimuovere i motivi di tanta inerzia. (4-16797)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, nel conferire al signor Franco Sebastiani la pensione ordinaria di annue lire 4.162.500 a decorrere dal 6 settembre 1982, come da decreto del 15 novembre 1984, n. 192965, consegnato all'interessato il 12 febbraio 1985, ha conteggiato tra i servizi utili anche quello militare ammesso a riscatto per 6 anni e 4 mesi.*

Pertanto, indipendentemente dalla modalità di pagamento del contributo, il riscatto del servizio militare è stato già valutato a pensione consentendo all'interessato di ottenere il trattamento di quiescenza in base ad anni 33 e mesi 3 in luogo di anni 26 e mesi 11 di servizio effettivo da lui prestato alle dipendenze del comune di L'Aquila.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere notizie della pratica di ricongiunzione periodi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Acella Fedele nato a Corato (Bari) il 5 gennaio 1936, dipendente del comune di Corato, il quale avendo inoltrato domanda il 13 aprile 1979 tramite il comune con nota n. 6956 di protocollo, all'oggi non gli è pervenuto nessun riscontro. Si precisa inoltre che lo stesso comune in data 25 novembre 1983, inoltrò sollecito al Ministero del tesoro. (4-17384)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 del signor Fedele Acella, cui è stato attribuito il n. 57025 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Bari e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Corato, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il Centro elaborazione dati che provvederà quanto*

prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che

l'Istituto Poligrafico dello Stato ha indetto a fine gennaio 1986 una gara per la fornitura di complessive 570 tonnellate di tondelli in lega di rame « bronzital » per la fabbricazione di oltre 182 milioni di monete da 500 lire;

la Metalli Industriale S.p.A. (gruppo SMI), che ha fornito insieme alla sua controllata, Metalrame Tranciati di Avellino, la maggior parte del fabbisogno per le monete metalliche in lega di rame per la Zecca negli ultimi anni, oltre ad aver contribuito in modo determinante alla fase di studio e ricerca per la messa a punto proprio delle 500 lire bimetalliche, ha partecipato sia direttamente che con la Metalrame Tranciati alla gara con altre aziende europee e con la cilena ARMAT;

mentre il 30 per cento della fornitura è stato assegnato alla Metalrame Tranciati, come quota Sud a norma di legge 26 giugno 1965, n. 717, il restante 70 per cento è stato assegnato alla cilena ARMAT che può godere di sostanziali vantaggi per il sostegno all'esportazione concesso dal governo cileno e per il diverso prezzo delle materie prime che il Cile, paese produttore può praticare;

tra l'altro, la Metalli Industriale avrebbe potuto effettuare delle consegne immediate, così da contribuire ad alleviare la mancanza di monete da 500 lire, oggi aggravatasi con la messa fuori corso della banconota;

le conseguenze di questa scelta del Poligrafico hanno comportato, nel breve periodo, la già avvenuta messa in cassa integrazione negli stabilimenti di Capo Tizzoro (Pistoia) e Fornaci di Barga (Lucca) degli addetti a questa produzione, e

delle indispensabili produzioni a monte (35 persone), e comporteranno nel lungo periodo la chiusura di un reparto produttivo, data l'impossibilità di essere competitivi con un concorrente extraeuropeo che agisce in regime di *dumping*;

è stato sottolineato dalla Metalli Industriale SpA come, dopo aver investito in ricerca nel settore, viene esclusa dal mercato interno ed internazionale, con il conseguente impoverimento del paese, e si trova ad essere messa sullo stesso piano di un concorrente che non solo opera in regime di *dumping*, ma che non può garantire la stessa celerità nel servizio nonché i termini di consegna e che nel medio e lungo periodo, dopo aver ottenuto, grazie alla miopia industriale e politica dell'Istituto Poligrafico dello Stato, la chiusura del reparto produttivo dell'unico gruppo operante in Italia, potrà anche concorrere a nuove gare imponendo i propri prezzi —:

se non intendano urgentemente bloccare le iniziate procedure e promuovere una equilibrata revisione dell'intera situazione, viste le ripercussioni della stessa sul mercato nazionale e le non semplici implicazioni di natura politica che comporta la consistente fornitura assegnata al Cile. (4-16414)

RISPOSTA. — *L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, per gli approvvigionamenti necessari, osserva l'andamento sia del mercato nazionale sia di quello estero, onde valutare le offerte acquisite tramite le diverse procedure previste dalla normativa aziendale.*

Per quanto riguarda il caso di specie si informa che, per l'approvvigionamento dei tondelli in bronzital impiegati per la produ-

zione delle monete da lire 500, da lire 200 e da lire 20, il dato di riferimento è costituito dalle quotazioni dei metalli quali sono fissate dal London Metal Exchange.

Per ragioni di equità nei confronti dei diversi concorrenti — tenuto conto che le gare di appalto si svolgono sovente a livello internazionale — non è possibile alcun riferimento al costo Milano ovvero ad altri costi finanziari che sono estremamente variabili da una ditta all'altra.

Al riguardo va altresì precisato che inserendo sempre nella gara la clausola della resa franco stabilimento di destinazione in Roma, si determina un'indubbia condizione di miglior favore per i fornitori nazionali ed europei, mentre non ha rilevanza la possibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi (salvo in casi eccezionali, che per la loro specificità sarebbero evidenziati in gara) in quanto l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è tenuto a programmare per tempo gli approvvigionamenti, per cui non sarebbe giustificato un maggiore onere a tale titolo.

Altre clausole costantemente inserite nelle gare sono: quella relativa all'invariabilità del prezzo per l'intera durata della fornitura, che consente a ciascuna ditta di predeterminare il costo, secondo le proprie rilevazioni aziendali e quella che prevede il pagamento a 120 giorni dalla consegna previo collaudo favorevole.

In particolare, per quanto concerne la gara aggiudicata alla Armat Metallurgica, va precisato che la stessa, estesa a ditte nazionali ed estere con riferimento al 70 per cento del fabbisogno (esclusa la quota del 30 per cento riservata alle ditte italiane, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717) ha dato, per le sole ditte che hanno risposto, il seguente esito:

	Lire 500 tonnellate 400	Lire 200 tonnellate 10	Lire 20 tonnellate 10
	lire per chilogrammo di tondelli per monete		
Armat Metallurgica	4.705,157	4.705,157	4.705,157
La Metalli Industriale	5.270,000	5.370,000	5.275,000
Kabel Metal	5.449,000	5.487,000	5.425,000
Metalrame	5.420,000	5.520,000	5.623,000

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1986

A seguito di richiesta di miglioramento delle offerte rivolta alle ditte partecipanti si sono ottenuti i seguenti risultati:

	Lire 500 tonnellate 400	Lire 200 tonnellate 10	Lire 20 tonnellate 10
	lire per chilogrammo di tondelli per monete		
Armat Metallurgica	4.679,287	4.679,287	4.679,287
La Metalli Industriale	5.100,000	5.200,000	5.105,000
Kabel Metal	5.340,000	5.380,000	5.375,000
Metalrame	5.370,000	5.470,000	5.510,000

Sulla scorta di tali risultati, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ha ritenuto dunque conveniente aggiudicare la gara al migliore offerente.

Detta aggiudicazione — attesa la tendenza cedente dei prezzi dei metalli lega di cui trattasi — è stata poi effettuata al prezzo ulteriormente ribassato di lire 4.543 al chilogrammo.

Per quanto concerne infine la vendita in regime di dumping che sarebbe stata praticata dalla società Armat, il Ministero del commercio con l'estero, interpellato al riguardo, ha riferito che non risultano pervenute all'Amministrazione stessa e alla commissione CEE, competente in materia di dumping, specifiche denunce da parte dei produttori italiani di tondelli di rame nei confronti di esportazioni cilene.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MAINARDI FAVA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali sono i motivi che ritardano l'iter e quali iniziative intende prendere perché sia definita la pratica del ricorso n. 697412 del signor Savina Enrico della classe 1916 ed abitante a Parma in via Pelicelli 6 (già in via Navetta 16). Si fa presente che in data 30 ottobre 1984 la Corte dei conti comunicava al signor Savina che la discussione del ricorso da lui presentato avverso il decreto del Ministro del tesoro veniva fissata per la data del 20 marzo 1985. Fino ad ora l'interessato non ha avuto

alcuna comunicazione in merito. Le particolari condizioni del signor Savina Enrico sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16317)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 10 marzo 1966, n. 2176057, al signor Enrico Savina venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento della pregressa infermità lievi esiti di pleurite basale destra, a suo tempo indennizzata con cinque annualità della pensione di ottava categoria.

Contro il suindicato provvedimento, l'interessato presentò, alla Corte dei conti, ricorso giurisdizionale n. 697412, ricorso che risulta essere stato definito.

Infatti, nell'udienza tenutasi il 20 marzo 1985, detta magistratura, con decisione n. 120459, ha respinto il cennato gravame, perché privo di fondamento giuridico, confermando, così, il provvedimento di diniego a suo tempo adottato da questa Amministrazione.

Copia della surriferita decisione è qui pervenuta il 22 luglio 1986, unitamente al fascicolo degli atti relativo al signor Savina.

È da presumere, quindi, che l'anzidetta decisione di rigetto del gravame sia stata dalla Corte dei conti inviata, in pari data, anche all'interessato per la notifica.

Infine, si ritiene opportuno rappresentare che, nelle more dell'iter procedurale per la definizione del ricorso dianzi citato, il signor Savina aveva qui fatto pervenire, in

data 8 gennaio 1981, una ulteriore istanza di revisione per aggravamento di infermità, istanza che questa Amministrazione, ovviamente, non poté allora definire, non essendo in possesso del fascicolo degli atti relativo al suindicato ricorrente.

Definito il ricorso e restituito dalla Corte dei conti il fascicolo in questione, si è provveduto ad esaminare la nuova istanza di aggravamento pervenuta, come anzidetto, l'8 gennaio 1981.

Da tale esame è risultato che, con determinazione direttoriale del 1° ottobre 1977, n. 2666476-Z, era stata respinta, per non riscontrato aggravamento, una terza istanza di revisione prodotta dal signor Savina il 19 ottobre 1977.

Poiché in base al tassativo disposto di cui all'articolo 24 — comma secondo — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è consentito produrre una ulteriore istanza da aggravamento trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda di aggravamento definita con il terzo provvedimento negativo per non riconosciuto aggravamento dell'infermità, la surriferita nuova istanza di aggravamento, essendo pervenuta prima del termine sopra indicato, è stata respinta, in applicazione della cennata norma di legge, con determinazione direttoriale del 9 settembre 1986, n. 2845070.

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 24 settembre 1986, è stato trasmesso, il 7 ottobre 1986, al comune di Parma per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MAINARDI FAVA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se e quando sarà definita la pratica del ripristino pensione di guerra quale vedova passata a nuove nozze della signora Chierici Teresina, nata il 25 novembre 1920 a Cortile S. Martino (Parma) e residente in via Donatello, n. 1 a Parma. La direzione provinciale del Tesoro di Parma in data 12

luglio 1983 inoltrò documentata istanza al Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra. Fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le particolari condizioni della signora Chierici Teresina, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-16460)

RISPOSTA. — In favore della signora Teresina Chierici è stata emessa, in data 21 gennaio 1986, determinazione direttoriale n. 1409535.

Con il cennato provvedimento, alla predetta è stato concesso, in qualità di vedova risposata dell'ex militare Nello Reggiani, trattamento pensionistico indiretto di guerra a decorrere dal 1° luglio 1983, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 20 marzo 1986, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7085457, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, con elenco del 21 giugno 1986, n. 10, per la corrispondenza degli assegni spettanti alla signora Teresina Chierici.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MALVESTIO. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — tenuto conto che nel corso della discussione del disegno di legge sulla « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici », il Governo ha accettato un ordine del giorno con il quale, preso atto che il Parlamento ha modificato l'articolo 20 della legge finanziaria 1986 nei commi 4 e 6 con la sostituzione delle parole « ogni biennio » con le parole: « ogni anno » e considerato che la dichiarazione di principio del comma 6: « la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche

erogate, a qualsiasi titolo, dall'INAIL, avverrà, a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale indica chiaramente la volontà del Parlamento, si impegna a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche legislativa, volta a ripristinare la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate a qualsiasi titolo dall'INAIL, qualora si verifichi una variazione non inferiore al 5 per cento annuo delle retribuzioni precedentemente fissate entro e non oltre il 1° luglio 1986 » —:

quali iniziative il Governo abbia assunto ovvero intenda assumere per tenere fede all'impegno sopra ricordato.

(4-14897)

RISPOSTA. — *In relazione agli impegni assunti dal Governo concernenti la rivalutazione annuale delle rendite e delle altre prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni, che garantiscano la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla liquidazione annuale, si informa l'interrogante che il decreto ministeriale per la fissazione delle nuove tariffe dei premi è in corso di predisposizione e che i provvedimenti relativi al trasferimento in conto fruttifero delle somme depositate dall'INAIL presso la tesoreria unica, sono all'esame di questa Amministrazione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MANCUSO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia, presentata il 18 gennaio 1983, del signor Sirna Michele nato a Centuripe (Enna) il 25 marzo 1922 ed ivi residente in via Mario Castiglione n. 19.

(4-17382)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la pensione del signor Michele Sirna è in via di definizione, con decorrenza 1° giugno*

1985, presso la sede periferica di Enna e verrà, pertanto, liquidata quanto prima.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MANCUSO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia della signora Palazzo Angela, nata a Centuripe (Enna) il 12 ottobre 1930 ed ivi residente in via E. Toti n. 4.

(4-17383)

RISPOSTA. — *Secondo quanto comunicato dall'INPS, la domanda di pensione di vecchiaia della signora Angela Palazzo è stata trasmessa al centro compartimentale INPS di Palermo dalla sede di Enna, presso la quale l'interessata non risulta assicurata.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

la Cassa di Risparmio di Livorno ha subito in un recente passato vicende poco edificanti che portarono all'intervento degli ispettori della Banca d'Italia prima e della magistratura poi;

attualmente intorno alla Cassa di Risparmio di Livorno si riaccendono polemiche che si accentrano sulla scelta di nuovi soci membri dell'assemblea d'istituto che tra l'altro ha il compito prioritario di approvare, entro la fine di marzo, il bilancio annuale;

per far funzionare bene un organismo bancario è indispensabile avere competenze giuridiche, economiche, finanziarie e che la lottizzazione avvelena tutto burocratizzando e politicizzando ogni spazio;

la suddivisione dei nuovi soci della Cassa di Risparmio, così come viene presentata, risponde a logiche strettamente

legate ad un organigramma, per cui le segreterie dei partiti trattano, attraverso, baratti e dosaggi, la spartizione del potere —:

se intende intervenire per proporre un minimo di organicità nelle scelte dei nuovi soci nell'intento di evitare, da parte dei partiti, la lottizzazione delle nomine;

anche in considerazione del fatto che la Cassa di Risparmio, risanata dopo anni di controllo da parte delle banche che hanno partecipato al risanamento stesso, è chiamata a dimostrare la capacità imprenditoriale della città di Livorno, quali valutazioni dà sull'intero operato della banca livornese. (4-14139)

RISPOSTA. — *L'articolo 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Livorno prevede che la nomina di nuovi soci sia rimessa all'autonoma determinazione dell'assemblea dei soci, la quale delibera su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno trenta soci.*

Detto articolo dispone inoltre che i candidati debbono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

In linea con tali direttive, l'assemblea dei soci della Risparmio, nella riunione del 26 marzo 1986, ha nominato dodici nuovi soci, tutti scelti tra nominativi proposti dall'organo amministrativo.

Nella citata riunione l'assemblea dei soci ha, tra l'altro, provveduto al rinnovo del consiglio di amministrazione, eleggendo cinque membri — in sostituzione degli otto scaduti — per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 che, come noto, prescrive particolari requisiti di professionalità per taluni esponenti bancari, nonché per i membri di organi collegiali cui sono attribuiti poteri in materia di erogazione del credito; nel caso specifico della Cassa i poteri in parola sono attualmente demandati, a norma dello statuto, al consiglio di amministrazione.

In ordine alla valutazione sull'operato dell'azienda, si fa presente che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge bancaria, ha sottoposto la Risparmio — nel periodo dal 23 settembre 1985 al 23 dicembre 1985 — ad accertamenti ispettivi di carattere generale dai quali è emerso che, dopo il ritorno all'ordinaria gestione, avvenuta nel 1977, sono stati conseguiti significativi risultati per il risanamento aziendale, grazie anche ad una condotta gestionale che, improntata a principi di correttezza e prudenza, è stata riportata all'osservanza dei canoni di sostanziale ortodossia tecnico-giuridica.

Va precisato poi che, in un contesto operativo che manifesta crescenti livelli di concorrenzialità, le prospettive di autonomo sviluppo dell'azienda in discorso appaiono condizionate dall'efficacia delle azioni, recentemente avviate dal consiglio di amministrazione, in materia di adeguamento delle strutture organizzative e di recupero di adeguati livelli di efficienza operativa.

A tale ultimo proposito assumono particolare importanza le iniziative intraprese in ordine alla riforma del testo statutario volto, tra l'altro, a rimuovere, mediante la revisione delle strutture organizzative e dell'operatività, gli ostacoli che attualmente rallentano lo sviluppo imprenditoriale della gestione e a prevedere, tramite il ricorso al mercato dei capitali, la possibilità di potenziamento dei mezzi patrimoniali. Assumono, inoltre, rilevanza la ridefinizione — una volta approvato lo statuto — del regolamento dei servizi con conseguente ridistribuzione e razionalizzazione delle responsabilità e delle competenze, lo sviluppo di un centro elaborazione dati e la ricontrattazione con le organizzazioni sindacali dei profili normativi del rapporto di lavoro.

Si soggiunge, infine, che l'organo di vigilanza segue con attenzione l'attività condotta dai responsabili aziendali e ne stimola l'azione per il raggiungimento di un graduale miglioramento della situazione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia ha recentemente chiuso lo sportello nella frazione di Piteccio nel comune di Pistoia;

il Presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, Angiolo Bianchi è in carica, in deroga alla normativa vigente, da oltre 15 anni;

la Cassa, nell'intento di ridurre i costi, tende a concentrare su alcuni sportelli le attività di quello soppresso;

il comportamento della Cassa, nata per interventi nel territorio, disattende i compiti istitutivi;

la chiusura dello sportello ha provocato nella popolazione locale disagio e danno, soprattutto nei confronti dei pensionati che per cambiare in moneta corrente gli assegni bancari mensilmente ricevuti, sono costretti a recarsi alla Banca più vicina che si trova a 10/15 km. di distanza —:

se non ravvisano nel comportamento, della direzione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia atteggiamenti contrari alla legge;

se non intendono intervenire per indurre la Cassa alla riapertura dello sportello di Piteccio rimuovendo, pertanto, il danno economico, il disagio, la penalizzazione della popolazione della zona.

(4-15561)

RISPOSTA. — *La nomina dei vertici della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia s'inquadra nel più generale problema del rinnovo delle cariche scadute o vacanti nelle numerose aziende del settore. Si assicura comunque l'interrogante che la questione delle nomine ai vertici della Cassa in parola è seguita con vigile cura al fine di procedere a scelte che rispondano ai requisiti di professionalità e moralità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, attuativo della diret-*

tiva CEE n. 77/780, recepita con legge 5 marzo 1985, n. 74.

Relativamente, poi, alla chiusura dello sportello di Piteccio si fa presente quanto segue:

il trasferimento di dipendenze bancarie, come la richiesta di aprirne di nuove, sono strumenti attraverso i quali le aziende di credito tendono a realizzare un assetto ottimale della propria articolazione territoriale;

la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, nell'ambito del programma di ristrutturazione della propria rete di dipendenze, ha, tra l'altro, avanzato istanza alla Banca d'Italia per essere autorizzata al trasferimento della dipendenza di Pistoia, frazione Piteccio, in altro comune;

l'istanza è stata esaminata dalla Banca d'Italia nel contesto del piano periodico relativo ai trasferimenti di sportelli approvato e reso esecutivo in data 28 febbraio 1983, sulla base dei criteri generali adottati in relazione agli indirizzi di massima stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con deliberazioni del 6 gennaio 1978 e del 12 settembre 1980 in materia di insediamenti bancari;

a seguito dell'esame condotto in conformità di tali criteri, la Banca d'Italia ha autorizzato il trasferimento della dipendenza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia dalla frazione Piteccio di Pistoia in Firenze.

Va tuttavia segnalato che in occasione del piano sportelli, di recente conclusosi, la Cassa in parola è stata autorizzata ad istituire nella ripetuta frazione Piteccio uno sportello stagionale.

Per quanto concerne, infine, i comportamenti contrari alla legge che sarebbero stati assunti dalla direzione della menzionata Cassa, si informa che il Ministero di grazia e giustizia, interpellato al riguardo, ha riferito quanto segue:

Il procuratore della Repubblica di Pistoia, su segnalazione di alcuni cittadini, ebbe a svolgere a suo tempo indagini in ordine alla chiusura dello sportello della

Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia nella frazione di Piteccio.

Non essendosi riscontrati nel comportamento della direzione dell'istituto elementi di rilevanza penale, il giudice istruttore, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha emesso decreto di archiviazione in data 11 febbraio 1986, n. 81/86 registro C.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

lo SCAU di Matera (contributi agricoli unificati) in data 7 luglio 1986 faceva pervenire nei comuni del materano cartelle per il pagamento di contributi agricoli unificati dovuti dai coltivatori diretti per gli anni 1982-1983 e 1984 precedentemente sospesi per la siccità;

le cartelle di cui sopra imponevano il pagamento non oltre il 10 luglio, pena l'aumento del 40 per cento;

i coltivatori diretti sono stati costretti a pagare cifre ingenti nello spazio di pochissimi giorni;

successivamente lo SCAU ha ammesso errori contabili per cui ai coltivatori sono giunti conteggi maggiorati —

come si intende rimediare e a chi è dovuto l'errore;

infine come si intende restituire le somme pagate in più dai coltivatori.

(4-16611)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda le procedure adottate per il recupero dei contributi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi negli anni 1980-1981 (Campania e Basilicata) e della siccità 1982-1983, il Servizio per i contributi agricoli unificati ha già provveduto per alcune ditte e sta provvedendo per le restanti a correggere gli errori verificatisi in dette procedure.*

A tale proposito sono stati inviati nuovi bollettini sostitutivi di quelli errati e sono state impartite istruzioni, concernenti le rettifiche da apportare, agli uffici provinciali

dell'ente per sanare le situazioni di duplicazione e per l'emissione di nuovi bollettini con rateazione rettificata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MAZZONE, ABBATANGELO E FIORINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la stampa della città di Napoli, ultima *La Voce della Campania*, continua a riportare notizie preoccupanti circa la gestione del credito del Banco di Napoli in riferimento, a ulteriori appoggi offerti dall'Istituto alla traballante situazione del gruppo Maggiò, a dispetto anche del parere di noti economisti i quali sconsigliavano impegni maggiori, reiteratamente insolvente come testimoniano i numerosi protesti per miliardi di lire;

il quotidiano *La Repubblica* del 13 febbraio 1986, riporta la preoccupazione di alcuni consiglieri d'amministrazione del Banco di Napoli, sui gravissimi dissidi esistenti nell'organo di gestione del Banco circa le specifiche attribuzioni in particolar modo per quello che riguarda la gestione del personale dell'Istituto, senza considerare le polemiche sull'aumento dello stipendio del direttore generale —

se non ritenga di sollecitare una ispezione della vigilanza della Banca d'Italia per dirimere le polemiche interne e soprattutto per accertare le gravissime accuse sulla gestione dell'istituto, che certo non danno lustro all'immagine del Banco di Napoli né a quella dei suoi amministratori. (4-13940)

RISPOSTA. — *Il Banco di Napoli, negli ultimi esercizi, è stato interessato da significativi mutamenti sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello più squisitamente tecnico.*

In ordine al primo aspetto, va segnalato il consistente ricambio dei vertici aziendali e l'adozione di un nuovo testo statutario —

approvato con decreto ministeriale del 10 ottobre 1984 — con il quale è stata definita la nuova disciplina della composizione e della competenza degli organi amministrativi ed è stata introdotta la possibilità di integrare i mezzi propri dell'azienda mediante apporti esterni.

A tale proposito, assumono notevole rilievo le modifiche statutarie, approvate con il successivo decreto ministeriale del 20 maggio 1986, le quali riguardano l'assetto del patrimonio ed i criteri di destinazione e di riparto dell'utile complessivo annuale e sono finalizzate a meglio definire il quadro normativo in vista dell'emissione di quote di risparmio, emissione che recentemente ha avuto corso, creando i necessari presupposti per il miglioramento della situazione patrimoniale del Banco.

Con riferimento alle problematiche attinenti più propriamente all'organizzazione interna dell'azienda — la cui soluzione si ritiene di fondamentale importanza ai fini di un effettivo riequilibrio e di una durevole normalizzazione dell'attività complessiva dell'azienda — si fa presente che il Banco ha in progetto una revisione delle strutture volta a riqualificare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle aree centrali ed a realizzare un maggiore orientamento al mercato della rete delle dipendenze.

Per quanto concerne l'altro profilo gestionale, e cioè la situazione tecnica dell'azienda, si fa rilevare che, con riferimento al comparto dell'erogazione del credito, l'azione dell'organo di vigilanza si è indirizzata a stimolare e sollecitare gli organi aziendali ad una maggiore oculatezza e ad una più tempestiva adozione dei provvedimenti di recupero delle partite di impiego ad andamento anomalo.

In proposito si fa altresì presente che, in ordine alle complesse problematiche emerse nel comparto dell'erogazione del credito, non si è mancato da parte della Banca d'Italia di prestare collaborazione all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, collaborazione che si è concretizzata nel riferire al giudice penale fatti nei quali si erano ravvisati pro-

fili di reato, nonché nel produrre i documenti e le informazioni richieste dalle autorità inquirenti.

Riguardo ancora alla situazione tecnica aziendale, occorre rilevare che il Banco ha conseguito negli ultimi due esercizi un consistente recupero sul piano reddituale. Tale miglioramento è fondamentalmente ascrivibile alla politica di sostenuta crescita dei volumi intermediati nei mercati nazionali ed esteri che ha consentito, in presenza anche di una lieve flessione della compagine del personale, una diminuzione dei costi operativi in rapporto alla massa amministrata.

In relazione a quanto precede, si soggiunge che l'organo di vigilanza continua comunque a seguire con attenzione l'opera dei competenti organi del Banco di Napoli, atteso che le iniziative intraprese — specie in materia organizzativa — per la normalizzazione della situazione aziendale necessitano, a motivo dell'ampiezza e della complessità delle problematiche affrontate, di tempi di realizzazione non brevi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MUSCARDINI PALLI E RUBINACCI.

— Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere e quali controlli effettuare in relazione agli indebitamenti in moneta estera (vedi ECU) effettuati dai comuni, con conseguente aggravio di spesa per i tassi.

(4-15913)

RISPOSTA. — Agli atti di questa Amministrazione non risulta che siano state rilasciate, a favore di enti territoriali, autorizzazioni valutarie per l'assunzione di prestiti sui mercati finanziari esteri, salvo rare eccezioni giustificate dalla particolare validità economica dei progetti da finanziarsi (la rete metropolitana di Milano; le opere di grande viabilità nel Friuli-Venezia Giulia).

Va inoltre precisato che il decreto ministeriale del 12 marzo 1981 e successive modificazioni (causale 204/a dell'allegato A) esclude espressamente gli enti pubblici non

economici dal novero dei residenti che possono assumere prestiti all'estero nell'ambito delle cosiddette liberalizzazioni valutarie, cioè in esenzione dalle procedure autorizzative previste dalla normativa attualmente in vigore.

Si concorda comunque sulla necessità che — anche per i motivi esposti dall'interrogante — agli enti territoriali non venga consentito l'accesso ai mercati finanziari internazionali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

NICOTRA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la figura e le funzioni dell'assistente sociale, non intenda chiarire che restano validi i titoli emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica e più specificatamente quelli emessi in esecuzione della legge regione Sicilia dell'agosto 1979 (che regolava le scuole di servizio sociale poste sotto il controllo della regione), la quale, in quanto non impugnata per incostituzionalità, è rimasta in vigore sino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica. (4-11495)

RISPOSTA. — Questa amministrazione a conclusione dei lavori di un'apposita commissione di studi interministeriale, si è fatta carico, fin dal mese di maggio del 1985, di predisporre lo schema di decreto presidenziale, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'attribuzione del valore abilitante per l'esercizio della professione al diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali.

Il testo, in un primo tempo approntato, dopo aver subito un riesame inteso alla riformulazione di alcuni articoli fu sottoposto quindi all'esame del Consiglio dei ministri il quale, nella seduta del 31 maggio 1985, lo approvò apportandovi due modifiche: una relativa al valore da attribuire al diploma di assistente sociale ai fini dell'ac-

cesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni; l'altra, intesa a prevedere il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, ai fini della convalida del diploma conseguito a norma del precedente ordinamento, da coloro i quali siano già in servizio, in qualità di assistenti sociali, alle dipendenze dello Stato.

Questo Ministero, per altro, prima che il suddetto decreto fosse inoltrato alla Corte dei conti, chiese alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 agosto 1985, un nuovo esame del testo già approvato, per integrarne la disciplina con un'apposita norma di carattere transitorio, finalizzata al funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, prospettando nel contempo una riformulazione dell'articolo 2 che comprendesse anche i rapporti di lavoro subordinato, operanti nel settore privato dei servizi sociali.

Nell'aderire alla proposta di questa Amministrazione, gli altri Ministeri interessati formularono osservazioni non del tutto convergenti, tanto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenne necessario convocare un'apposita commissione a livello tecnico la quale, nella seduta del 18 novembre 1985, concordò su alcune soluzioni che portarono ad una nuova formulazione del testo.

Sulla base delle intese raggiunte, fu diramato un nuovo schema di decreto presidenziale che fu approvato dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 1985 ed inviato, quindi, alla Corte dei conti per l'approvazione del visto e la conseguente registrazione.

Senonché, il citato organo di controllo, in data 18 febbraio 1986, ha restituito non vistato il decreto in parola, eccependo alcune osservazioni, tra le quali, la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e l'estraneità della materia attinente alle attuali scuole per assistenti sociali, in relazione al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

A seguito di tali osservazioni, questo Ministero, dopo aver acquisito l'avviso favorevole delle Amministrazioni concertanti, ha provveduto, con nota del 5 maggio

1986, n. 2648, ad avanzare al Consiglio di Stato una richiesta di parere, con allegato lo schema del decreto del Presidente della Repubblica, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 dicembre 1985.

Appena sarà stato acquisito il suddetto parere, si procederà, con ogni possibile sollecitudine, alla stesura del testo definitivo, che sarà quindi sottoposto alla prevista approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

NUCARA. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se sono a conoscenza che la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania sta per assumere in affitto fabbricati per circa 2 miliardi all'anno mentre detiene in uso e per lo stesso fine locali sufficienti ed idonei.

Se non ritengono di disporre rigorosi accertamenti anche perché circola con insistenza la voce che detti locali, una volta affittati, dovrebbero passare in proprietà alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, per cui tutta l'operazione sarebbe mirata a favorire una speculazione tra persone di un certo rilievo sociale appartenenti alla stessa lobby politico-economica. Si chiede in particolare di accertare se è vero che l'attuale presidente della CARICAL, già direttore generale dello stesso istituto per decenni, cerca d'imporre al comitato di gestione, che a maggioranza ha già manifestato le proprie contrarietà, detto affitto;

2) se è vero che con la nuova gestione le sofferenze della CARICAL sono sensibilmente aumentate e quali iniziative s'intende assumere a riguardo per accertare le cause ed indicare i giusti rimedi;

3) se è vero che il presidente della CARICAL:

a) ha concesso al comune di Casano Jonio — con atto presidenziale ed in modo difforme alla decisione del comitato

di gestione — un'anticipazione di lire 1 miliardo in più della somma deliberata dall'organo collegiale e se è vero che tale iniziativa è stata assunta dopo che il sindaco di tale comune, componente la Commissione antimafia, ha, tra l'altro, denunciato alla detta commissione, presente il ministro del tesoro, un comportamento poco trasparente dello stesso presidente della CARICAL già direttore generale dell'istituto;

b) ha concesso un mutuo di oltre due miliardi ad un congiunto, già in sofferenza presso il Medio Credito Calabrese, in spregio alle norme che vietano il credito a quanti sono in sofferenza presso altri istituti di credito. Si chiede, infine di conoscere quali iniziative si intendano assumere per perseguire eventuali violazioni di legge e stabilire una gestione trasparente presso la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. (4-14019)

RISPOSTA. — *Le questioni sollevate dall'interrogante attengono più propriamente a specifici aspetti di gestione aziendale, mentre i poteri di accertamento attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Essi sono quindi rivolti alla formulazione di giudizi globali sull'attività delle aziende di credito e sulla loro struttura operativa e funzionale: in tale quadro l'indagine su singoli atti o fatti è finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi.*

In particolare, per quanto concerne i criteri seguiti dalla CARICAL (Cassa di risparmio di Calabria e Lucania) nell'erogazione del credito la Banca d'Italia ha precisato che il comportamento della Cassa è volto ad interrompere ogni rapporto con la clientela che, dalle notizie apprese, risultasse implicata in procedimenti giudiziari per reati riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata.

Per quanto riguarda poi il problema delle sofferenze della CARICAL, si fa rile-

vare che il dato percentuale delle stesse, considerato il rapporto tra le sofferenze al netto degli interessi e gli impieghi alla sola clientela, non si discosta molto dalla media nazionale, anzi, ove si tenga conto delle consistenze globali comprensive della gestione del credito fondiario, il dato percentuale si riduce ulteriormente.

In ordine all'andamento complessivo della gestione della menzionata Cassa, si soggiunge che la Banca d'Italia segue attentamente l'attività condotta dagli organi responsabili e ne stimola l'azione, affinché vengano attuati con il massimo impegno i programmi formulati per il miglioramento dell'efficienza e della economicità della gestione, con particolare riferimento all'opera di revisione della struttura organizzativa centrale e periferica ed al rafforzamento degli strumenti di controllo interno.

Si fa infine presente che il Ministero di grazia e giustizia, sulla scorta di quanto riferito dal procuratore generale della Repubblica di Catanzaro, ha comunicato che la procura della Repubblica di Cosenza, valutata l'interrogazione dell'interrogante come notizia criminis, ha instaurato il fascicolo n. 274 del 1986, registro generale-C, ed ha iniziato la conseguente istruttoria inserita nel più generale contesto delle indagini su molti aspetti e vicende della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere: in relazione all'articolo 8 della legge di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno —:

quali iniziative abbia assunto per realizzare un meccanismo di rigido controllo necessario per garantire l'applicazione di detta norma relativa alla applicazione di tassi bancari uguali alla clien-

tela, a parità di condizioni soggettive della stessa;

se abbia fondamento la notizia, ripresa dalla stampa, secondo la quale il Governo si appresterebbe a presentare un disegno di legge di abrogazione e comunque di modifica di detta norma;

se sia consapevole della funzione strategica che l'accesso al credito ha rispetto allo sviluppo degli investimenti e dell'assetto produttivo e che i tassi squilibrati in danno della clientela meridionale per un presunto « rischio sud », non solo consolidano la subalternità del sistema economico meridionale ma ampliano ulteriormente il divario già gravissimo con altre aree italiane che ne risultano avvantaggiate;

se non ritenga di avviare una attenta e rigorosa indagine per acclarare se dietro ai dati della « Centrale Rischi » che evidenziano una maggiore sofferenza creditizia delle banche nel Mezzogiorno sussista, come numerosi elementi concorrono a far ritenere per certo, il frequente affidamento bancario superficiale e clientelare, indotto dalle pressioni camorristiche e mafiose di certo potere politico, sì che appare davvero ingiusta e penalizzante la pretesa di recuperare, attraverso la elevazione generalizzata a tutto il Mezzogiorno dei tassi bancari, gli errori commessi, i cedimenti avuti e le compiacenze manifestate da taluni istituti verso i clienti « raccomandati » dal sistema dei partiti di regime. (4-13876)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce per le aziende e gli istituti di credito l'obbligo di praticare una integrale parità di trattamento nei confronti della propria clientela per quel che concerne i tassi di interesse attivi e passivi e le condizioni sui servizi, escludendo ogni rilevanza alla località in cui i singoli clienti operano o sono insediati.

Tale norma ha suscitato, com'è noto, talune perplessità di principio ed alcune incertezze interpretative, riassunte dal governatore della Banca d'Italia, che ha così

inteso sottolineare le difficoltà con le quali il sistema bancario ha dovuto e deve misurarsi per ottemperare al precetto della norma.

È per altro opinione del Governo che il generale problema derivante dalle disparità di posizione e di forza contrattuale nei rapporti tra le istituzioni creditizie e la clientela debba trovare adeguata risposta in una pratica di massima trasparenza delle condizioni contrattuali, nell'ambito di una più generale ed organica difesa del consumatore, in linea del resto con i criteri che presidono, in sede CEE, alla predisposizione di un progetto di direttiva nella materia.

Anche se va dato atto agli enti creditizi di avere da tempo avviato e recentemente intensificato l'azione volta a migliorare le condizioni di trasparenza da parte dei singoli operatori, soprattutto sotto il profilo di una più accentuata pubblicità delle condizioni contrattuali, il Governo resta dell'avviso che il problema meriti esplicita considerazione in sede legislativa, allo scopo di assicurare — al di là delle iniziative assunte in forma di autodisciplina — l'osservanza di parametri minimali e di modelli uniformi di informativa.

Un apposito gruppo di studio costituito da questo Ministero ha approfondito il problema, individuando settori meritevoli di disciplina e precisando le possibili linee di indirizzo di uno schema normativo che, dopo i necessari approfondimenti, anche con gli organismi rappresentativi dei soggetti portatori dei diversi interessi meritevoli di tutela, sarà sottoposto, per le conseguenti determinazioni, alle sedi istituzionali competenti.

L'obiettivo è quello di garantire al cliente della banca la possibilità di operare sulla base di condizioni chiare, che ne possano orientare adeguatamente le scelte in relazione alle proprie specifiche esperienze. Intervenire in tal modo nell'interesse della clientela significa infatti introdurre nell'ambito del sistema creditizio ulteriori opportuni stimoli concorrenziali.

Il perseguimento dell'obiettivo prefissato passa in primo luogo attraverso un'adeguata pubblicizzazione delle condizioni praticate

dalle banche a livello sia nazionale sia locale secondo schemi analitici ed uniformi, idonei a consentire alla clientela non solo di operare con immediatezza gli opportuni confronti fra le politiche attuate dalle diverse istituzioni creditizie ma anche di ricercare eventuali margini per una contrattazione del rapporto da instaurare con la banca prescelta.

L'esigenza di chiarezza si impone anche all'atto della stipulazione del contratto e nel corso del rapporto; un passo in questa direzione dovrebbe prevedere adeguati correttivi anche alla disciplina civilistica che regola la materia, senza per altro comprimere l'autonomia negoziale che il legislatore ha riconosciuto ai contraenti e che appare correlata alle caratteristiche di correttezza che contraddistinguono l'attività bancaria e sono funzionali alle esigenze della stessa clientela.

Gli accorgimenti previsti dovrebbero produrre nel tempo una naturale crescita anche degli operatori meno avvertiti od accorti, che saranno in grado di porsi essi come interlocutori del sistema bancario.

Il quadro delineato, in conclusione, presuppone una concezione moderna del sistema economico, nell'ambito del quale ciascun operatore possa giocare il proprio ruolo in una situazione di certezza operativa e di pari potenzialità, rifuggendo da intenti dirigistici e da dannosi burocraticismi e valorizzando invece il corretto dispiegarsi delle forze di mercato.

Ciò premesso in via generale, è tuttavia evidente che le perplessità di principio e le incertezze interpretative alle quali il governatore si è richiamato non possono in alcun modo consentire agli operatori bancari di porre in essere comportamenti volti a disapplicare, in tutto o in parte, l'obbligo di legge o a disattenderne la lettera o lo spirito. Vero è che la disposizione in esame non prevede particolari forme di controllo, né prescrive l'emanazione di norme regolamentari applicative; vale per altro al riguardo il principio generale osservato dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza da essa svolta: quello cioè di prestare particolare attenzione al dovere delle aziende di credito di conformarsi, in ogni

settore, al rispetto della normativa vigente, per evitare ogni possibile negativo riflesso che, da comportamenti ispirati a criteri diversi da quelli della rigorosa osservanza della legalità, potrebbe derivare non solo a carico dei singoli operatori, ma del sistema nel suo insieme.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'entità di ciascuno dei prestiti internazionali contratti dal Banco di Napoli nel 1983 — compreso quello per 2842 milioni di dollari — al 1985 con l'indicazione della valuta, del cambio vigente all'epoca dell'assunzione del debito e di quello vigente all'epoca della restituzione, in uno all'ammontare complessivo delle perdite per differenza valutaria che il Banco di Napoli ha dovuto registrare sin qui. (4-14799)

RISPOSTA. — *In ordine ai prestiti internazionali contratti dal Banco di Napoli dal 1983 al 1985, nessuna perdita (o profitto) per differenza valutaria è stata registrata dal suddetto banco.*

In proposito va precisato che, anche per il futuro, nessuna perdita potrà essere registrata nello specifico settore perché i fondi in valuta estera raccolti dall'azienda bancaria vengono parimenti reimpiegati in valuta, mentre quelli raccolti dalle sezioni speciali sono reimpiegati in finanziamenti in lire indicizzate alla valuta estera.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PARLATO E MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia stato informato di una singolare vicenda che riguarda il CTP di Napoli e che sarebbe ridicola se non fosse terribilmente seria per la gravità di un ennesimo episodio di degrado amministrativo, di arroganza del sistema dei partiti, di insensibilità del Governo, come è dimostrato da quanto segue:

da anni, gli interroganti hanno denunciato in tutte le sedi anche parlamentari, lo sfascio amministrativo e gestionale del CTP — Consorzio Trasporti Pubblici, i cui passivi avevano raggiunto livelli incredibili per il rapporto squilibrato tra costi e ricavi, sì che solo un intervento dello Stato che coprisse la esposizione pregressa e fissasse le linee del rilancio della azienda (la quale svolge un essenziale ruolo sociale nel trasporto pubblico locale) stante anche la assoluta insensibilità del comune di Napoli e della provincia di Napoli, consorziati in tale azienda, la avrebbe risanata;

a tali denunce e proposte la risposta, contenuta in atti ufficiali del Governo in riscontro alle interrogazioni parlamentari dei sottoscritti in questa stessa legislatura, ha evidenziato la totale insensibilità del Governo e del Ministro dei trasporti;

recentemente la assemblea del consorzio, la cui maggioranza ha le stesse caratteristiche politiche di quelle di « solidarietà nazionale » di infausta memoria, ha espresso il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio, escludendo ovviamente il MSI-DN, e nominando, oltre ad un tecnico di area comunista, il professor Giuseppe Improta, questi, autorevolissimi parlamentari europei, nazionali e regionali, tra i quali persino due sottosegretari di Stato: l'eurodeputato Antonio Iodice (DC), i deputati nazionali Ugo Grippo (DC), Giulio Di Donato (PSI), Antonio Carpino (PSI), Giuseppe Galasso (PRI) (gli ultimi due, appunto, sottosegretari di Stato) ed il consigliere regionale Quirino Russo (PSDI);

senonché — a parte ogni giudizio sulla opportunità politica ed amministrativa di simili singolarissime scelte — ben avrebbe potuto pensarsi che, sia pure molto tardivamente, il pentapartito al governo nel Governo, nel comune di Napoli, nella provincia di Napoli, nella regione Campania, in una totalizzazione significativa del potere gestionale, avesse voluto farsi carico dei problemi che per respon-

sabilità precisa dei suoi stessi esponenti erano cresciuti a dismisura ed eransi anche incancreniti nel CTP, nonostante le ripetute denunce della opposizione di alternativa del MSI-DN;

invece il primo effetto negativo della nuova « autorevolissima » gestione è stato quello di dimostrare di non disporre di alcuna autorevolezza, tant'è che in data 14 maggio 1986 il Ministro dei trasporti rimetteva al CTP il decreto n. 877 del 13 maggio 1986 con il quale veniva « scoperta » la esistenza di « gravi irregolarità di ordine amministrativo, in quanto il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, in qualità di concessionario statale, agendo nell'ambito relativo al rapporto concessionale, non è in grado di assicurare il buon fine degli interventi per lo ammodernamento ed il potenziamento delle Ferrovie Alifana » e disponeva « la acquisizione immediata in proprietà dello Stato delle opere e del materiale approvvigionato » con i fondi della legge 86/76, giustificava tale assurda decisione con il fatto che il CTP « trovavasi sotto pignoramento (che è la costante della sua storia finanziaria come al Governo era ed è noto da sempre tanto che, sia pure con palliativi, era costantemente intervenuto senza mai assicurare peraltro quella soluzione definitiva che allo Stato compete) a causa di pregressi debiti sociali contratti ad altro titolo » ed avendo rilevato che esso Stato non era ancora intervenuto per risolvere positivamente e definitivamente i problemi del CTP ne addossava la responsabilità allo stesso constatando che « il consorzio non aveva ottemperato all'intimazione ingiuntagli » (diffida del 10 aprile 1986 a sanare entro venti giorni la situazione debitoria accumulatasi in un decennio di assenza e di irresponsabilità sia locali che soprattutto centrali) come un lupo avrebbe fatto nei confronti di un agnello;

lo stesso decreto riteneva, forzando la verità, insufficiente il fatto che il CTP avesse ottenuto la rateizzazione del debito nei confronti della Esattoria comunale di Napoli, nonostante che questa

fosse una regolamentazione della esposizione idonea, sino al mancato pagamento di una rata, e dichiarava lo stato di insolvenza del CTP nonostante che tale pronuncia spettasse ad altri organi dello Stato e, colmo del falso, affermava che il consorzio non offriva più « le garanzie necessarie atte ad assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico ferroviario » che sono invece relative ad una linea il cui « esercizio » attualmente è inesistente e tale resterà per alcuni anni, sì che non si pone alcun problema di « regolarità » e « sicurezza » di un servizio pubblico ferroviario di là da venire;

alla nomina del commissario governativo ha fatto eco il disagio, l'imbarazzo e la assoluta inazione — al di là del parere pronunciato dal pur « autorevolissimo » nuovo consiglio di amministrazione — e un voto contrario dell'assemblea con la quale è stata « deplorata » la iniziativa ministeriale e sono state denunciate la responsabilità dello stesso Ministero per aver segnalato all'Esattoria comunale di Napoli gli ordinativi di pagamento, quali impegnabili e poi invece pignorati, per aver tardivamente assicurato la difesa del CTP in ordine alla detta impegnabilità da parte dell'Avvocatura dello Stato su mandato dello stesso Ministero, convinto dunque del buon diritto del CTP, ed altri elementi quali la cessione dei crediti del consorzio nei confronti del comune e della provincia di Napoli (inadempimenti cronici e che peraltro nessuno ardisce commissariare per questa ed altre gravissime vicende in cui si sono prodotti) e le concrete possibilità legislative per il ripiano del disavanzo. Tutto ciò premesso si chiede di conoscere se intenda intervenire per far revocare con urgenza la ingiusta decisione di commissariare la ferrovia Alifana, storicamente di competenza del CTP e per imporre invece vincoli per un riassetto definitivo ed il rilancio del consorzio nell'ambito delle competenze territoriali del bacino, e quindi organiche al ruolo assegnatogli per il trasporto pubblico nell'area servita da mezzi su gomma e ferro, e ciò

anche per far annullare illazioni che ingiustamente fanno riferimento alla motivazione del commissariamento, dovuta all'appetito che sussisterebbe per la torta di 500 miliardi e centinaia e centinaia di assunzioni, legata al progetto « Alifana », intervento necessario anche alla luce del provvedimento oggi assunto dal Consiglio dei ministri per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto. (4-15680)

RISPOSTA. — La legge 16 marzo 1976, n. 86 autorizzava il Ministero dei trasporti ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia alifana, affidando l'esecuzione di tali interventi al concessionario pro tempore al momento CTP (Consorzio trasporti pubblici) di Napoli, ma i certificati di avanzamento unitamente agli ordinativi di pagamento relativi ai lavori fin qui effettuati in dipendenza della ripetuta legge n. 86 del 1976, non hanno potuto avere buon fine, essendo l'ente beneficiario della concessione sotto pignoramento a causa di pregressi debiti sociali contratti ad altro titolo.

Il provvedimento di decadenza (decreto del 13 maggio 1986, n. 877) è stato adottato in quanto detto consorzio, in qualità di concessionario statale, agendo nell'ambito del relativo rapporto concessionale, non è stato in grado di assicurare il buon fine degli interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia alifana, di cui alla ripetuta legge n. 86 del 1976, che, tra l'altro, postula l'acquisizione immediata in proprietà dello Stato delle opere e del materiale mobile approvvigionato con i fondi di cui alla legge stessa. Pertanto, con la decadenza si è inteso far venir meno proprio quel rapporto concessionale che giustificava l'attività statale del consorzio rimasta inevasa.

Con la contemporanea istituzione della gestione governativa si è anche inteso procedere nella materiale esecuzione delle opere di cui sopra e ciò soprattutto per assicurare il buon fine della legge n. 86 del 1976.

In tale contesto, non sembra ricorrano le condizioni per ipotizzare la revoca dell'avvenuto commissariamento. Il risanamento dell'esercizio ferroviario era, ed è, un

provvedimento da adottare con priorità, rientrando la materia nella competenza statale.

Comunque, il carattere non definitivo dell'istituita gestione potrà giustificare, anche in un prossimo futuro, un rinnovato accorpamento della ferrovia alifana tra i servizi esercitati dal consorzio, dopo un necessario risanamento economico del complesso di tali servizi, che dovrà essere attuato, sia pure con il contributo dello Stato, principalmente dalla regione e dal comune interessati.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PASTORE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica di guerra relativa alla signora Tesio Clementina, nata ad Alba (Cuneo) il 26 aprile 1916 e residente a Campospinoso (Pavia) Frazione Casenove (n. di posizione: 744380).

L'interrogante fa presente che l'istanza dell'interessata, intesa ad ottenere la voltura sulla pensione quale collaterale maggiore inabile, risale al 30 luglio 1976 e che, pertanto, non risultano comprensibili gli ostacoli che tuttora si frappongono alla definizione della pratica.

(4-16109)

RISPOSTA. — Con l'istanza cui accenna l'interrogante, presentata alla direzione provinciale del tesoro di Milano e fatta pervenire alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i provvedimenti di competenza, la signora Clementina Tesio ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico in qualità di collaterale dell'ex sergente pilota Pietro Tesio, deceduto a Taranto il 18 agosto 1936.

Sebbene sia stata completata da tempo la certificazione sanitaria del suindicato ex militare e quella di stato civile e reddituale della predetta richiedente, la pratica, tuttavia, trovasi ancora in corso di istruttoria. E ciò in quanto, malgrado complessi e laboriosi accertamenti, non si è reso possibile, sinora, acquisire agli atti del fascicolo

n. 1915904 (già numero 744380/1°) il foglio matricolare del surriferito dante causa, documento, questo, indispensabile per stabilire se il predetto abbia partecipato ad operazioni belliche o, quanto meno, a fatti episodici di guerra e per accertare, altresì, se l'infermità che trasse a morte il medesimo possa essere messa in relazione a tali eventi.

Infatti, il Ministero della difesa — Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica — più volte interessato in proposito, ebbe a comunicare, con nota del 29 novembre 1983, n. AD1/9/1-1/6777, che, da ricerche effettuate presso il proprio archivio, non risultavano precedenti riguardanti l'ex sergente pilota Pietro Tesio. Con successiva nota del 29 agosto 1984 n. AD1/9-32 detto Dicastero — nel confermare che il Tesio non risultava iscritto nei ruoli e nelle rubriche dell'aeronautica militare — ebbe a precisare che, essendo il suindicato militare deceduto anteriormente alla data di costituzione dei succitati ruoli (1° luglio 1939), la richiesta del foglio matricolare predetto doveva essere rivolta al distretto militare competente per territorio.

Poiché il Tesio risultava essere nato ad Alba, in data 25 ottobre 1985 venne interessato il distretto militare di Cuneo, perchè facesse pervenire il foglio matricolare del predetto ex militare. Non avendo avuto alcun riscontro, si è provveduto, in data 5 agosto 1986, a rinnovare tale richiesta.

Si assicura l'interrogante che appena il distretto militare di Cuneo, opportunamente sollecitato anche il 15 ottobre 1986, avrà trasmesso la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Battistuz Eugenio nato a Sarmede (Trevi-so) il 19 ottobre 1935 e residente in Busto Arsizio (Varese) via Novara 28.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis, posizione CPDEL n. 2747051 domanda n. 196215; il Battistuz prevede il pensionamento in tempi brevi e, pertanto, è in attesa del relativo decreto. (4-15754)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione con decreto del 18 agosto 1986, n. 157856 in accoglimento della domanda prodotta dal signor Eugenio Battistuz il 21 novembre 1979, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29 del 1979 ai fini di pensione di anni 12, mesi 10 e giorni 2 previo pagamento del contributo di lire 1.163.815 in unica soluzione oppure di lire 9.310 mensili per 15 anni nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 28 agosto 1986, n. 196215/2747051 diretta per conoscenza al comune di Busto Arsizio ove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a De Tomasi Gino nato a Busto Arsizio il 4 aprile 1929 ed ivi residente in via Varese 49.

L'interessato, è un ex dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è stato collocato a riposo il 1° ottobre 1983, la richiesta è stata effettuata in data 3 luglio 1979; legittima pertanto l'attesa del De Tomasi. (4-17404)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha conferito al signor Gino De Tomasi la pensione ordinaria di annue lorde lire 6.905.500 a decorrere dal 1° ottobre 1983, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da

lui resi dal 1° luglio 1963 al 30 settembre 1983, nonché di 19 anni e 7 mesi ricongiunti ex lege n. 29 del 1979 ed il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza.

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Busto Arsizio ed alla direzione provinciale del tesoro di Varese.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

le aziende di credito, escluse le Casse rurali ed artigiane ed i Monti di credito su pegno di seconda categoria, sono tenute all'osservanza della delibera del 30 gennaio 1975 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modifiche, secondo la quale « esse devono costituire una riserva obbligatoria in contanti pari al 25 per cento dell'incremento registrato alla fine di ciascun mese dalla massa fiduciaria rispetto alla consistenza di quest'ultima alla fine del mese precedente, al netto del contestuale incremento dei fondi patrimoniali, e fino al raggiungimento del rapporto del 22,50 per cento fra il totale della riserva costituita e l'ammontare complessivo della raccolta, e che tale riserva obbligatoria, la cui introduzione nell'ordinamento trova il suo fondamento nelle previsioni contenute nell'articolo 32 della legge bancaria, rappresenta attualmente un importante strumento di politica monetaria, la cui manovra è volta allo stretto controllo ed alla tutela del mercato monetario;

le Casse rurali ed artigiane, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico del 1937, « devono tenere costantemente investito in titoli di cui all'articolo 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10

per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituite sotto forma di società cooperative a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperative a responsabilità limitata » e che l'obbligo predetto mira a garantire la liquidità e la solvibilità delle singole Casse rurali e non soddisfa gli stessi obiettivi perseguiti attraverso il versamento in contanti della riserva obbligatoria;

la suddetta disparità di trattamento normativo fra le diverse categorie di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria, che si aggiunge ad altre agevolazioni di varia natura legislativa ed amministrativa riconosciute alle Casse rurali ed artigiane, incide negativamente sulla regolarità di funzionamento del sistema creditizio e ne altera l'equilibrio, l'efficienza e la stabilità, a causa degli effetti che ne derivano sul piano concorrenziale e su quello reddituale, a tutto svantaggio delle aziende di credito rurali;

considerata altresì la tendenza ad una omogeneizzazione delle Casse rurali ed artigiane alle altre categorie di aziende di credito e, soprattutto, il riferimento al carattere di impresa riconosciuto agli enti creditizi a prescindere dalla loro natura giuridico-economica che li fa muovere sul mercato in una logica concorrenziale di marca « privatistica »;

quali iniziative abbia allo studio il Governo per superare questa situazione.

(4-14700)

RISPOSTA. — *Nel richiamare, in via preliminare, quanto già comunicato con la nota del 7 aprile 1984, n. D/313 si aggiunge che in ordine alla più ampia tematica riguardante l'assetto normativo delle casse rurali ed artigiane, la Banca d'Italia, in relazione alla proposta di legge Miner vini e Sarti (atto Camera n. 2113), volta ad apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina giuridica di tale categoria di aziende di credito, pur ribadendo che le casse rurali rientrano nel novero delle aziende di credito, ha evidenziato che esse*

costituiscono, nell'ambito degli intermediari creditizi, un sottoinsieme con caratteristiche particolari.

Tali peculiarità giustificano tuttora l'esistenza di speciali trattamenti in campo fiscale e di riserva obbligatoria, fermo restando che, come imprese, esse devono tendere tra l'altro all'obiettivo della efficienza e conservare la necessaria autonomia nelle scelte di gestione.

La caratteristica di fondo delle rurali è individuata nel fatto che le stesse sono orientate a soddisfare essenzialmente le esigenze creditizie di determinate categorie di operatori, rappresentate da agricoltori e artigiani; tale orientamento ha dato luogo ad una specializzazione dell'attività, oltre che per tipo di operazioni anche per tipo di clientela.

L'originale legame stabilito tra aziende e clientela si esprime nel concetto di mutualità, che va intesa come un modo di realizzare la particolare vicinanza tra gli utenti e l'ente erogatore delle prestazioni.

I soci delle casse rurali devono partecipare in maniera incisiva alla gestione dell'azienda, orientandone l'attività a fini non speculativi e ponendosi essi stessi come destinatari dei servizi prodotti dall'azienda. L'interesse che il socio ricava dalla partecipazione prescinde da calcoli di convenienza dell'investimento, ma si fonda sulla considerazione di un facilitato accesso al credito e agli altri servizi bancari.

La recente evoluzione delle casse indica per altro che le aziende della categoria sono alla ricerca di nuovi sbocchi operativi, nell'intento di diversificare il rischio.

Il problema è destinato ad accentuarsi a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 77/780, la cui attuazione ha fatto venir meno le preclusioni di ordine amministrativo che hanno finora impedito la costituzione di casse rurali in comuni già serviti da altre aziende di credito.

Aumentano, quindi, per le casse rurali le opportunità di acquisire più ampie fasce di clientela, di offrire nuovi prodotti bancari, di inserirsi in segmenti di mercato serviti da altre aziende di credito.

Circa le iniziative da intraprendere in materia, appaiono condivisibili gli interventi sul piano legislativo volti ad assecondare le esigenze anche di diversificazione dei rischi avvertite dalle casse senza alterare i principi mutualistici che tuttora giustificano la speciale disciplina.

In tal modo la spinta proveniente dalla categoria verrebbe avviata in una direzione coerente con il ruolo proprio delle casse rurali e artigiane, che è quello di favorire in via primaria la crescita delle economie locali e le esigenze creditizie degli operatori minori.

In questo quadro, fermo restando il concetto di mutualità, potrebbero essere riesaminate le questioni dell'aumento della quota massima individuale e di una più alta remunerazione del capitale sociale delle casse rurali e artigiane. Ciò in relazione anche alle implicazioni connesse alla nuova normativa dettata, in seguito al recepimento della menzionata direttiva comunitaria, in materia di costituzione di enti creditizi, che prevede per le casse rurali minimi di capitale più elevati rispetto al passato e differenziati in rapporto alle possibilità operative e alle condizioni di concorrenza dei mercati locali in cui andranno a collocarsi le nuove casse rurali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLI BORTONE. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

gli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204, relativa alla « disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1985, contenente le norme di attuazione della stessa legge, contengono disposizioni in merito alla composizione delle istituende commissioni presso le camere di commercio, industria ed artigianato, stabilendo che siano composte da 7 membri su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 204 del 1985 la rappresentanza è indicata di volta in volta dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce con nota 11989 del 12 settembre 1985 attribuiva, nell'ambito provinciale, alla FNAARC (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio), rispetto alla USARCI (Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio e industria), il rapporto degli iscritti di 3 a 1;

in assenza di criteri oggettivi indicati, si deve presumere che tale rapporto sia stato stabilito in base agli elenchi trasmessi dall'INPS ed in più sedi contestati dall'USARCI;

con questo sistema è evidente che la consistenza numerica degli aderenti alle due confederazioni viene artificiosamente e poco correttamente gonfiata fino a stravolgere la realtà associativa quale essa era prima di questa assurda iniziativa;

la legge 4 giugno 1973, n. 311, prevedeva esplicitamente che « la estensione del servizio di riscossione dei contributi tramite gli enti previdenziali ... non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto »;

col sistema su ricordato è chiaro che non viene tutelato in alcun modo il diritto di « libera associazione »;

l'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, rinnovato il 19 dicembre 1979 è stato siglato dalla FILCAMS CGIL (Federazione italiana sindacati aderenti al commercio, turismo e servizi), dalla FISASCAT-CISL (Federazione italiana addetti servizi commerciali affini e del turismo), dalla FNAARC (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio), dall'UILTUCS-UIL (Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi), dall'USARCI (Unione sindacati agenti e rappresentanti

di commercio e industria), dalla FNARVEP-CISNAL (Federazione nazionale agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti); —

se reputi che il legislatore, nello stabilire in numero di 7 i componenti delle organizzazioni sindacali di categoria, intendesse assicurare, nelle commissioni istituite presso le camere di commercio, un esponente ad ogni organizzazione firmataria dell'accordo economico collettivo stesso;

se ritenga di dover immediatamente intervenire presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce per conoscere i criteri in base ai quali sono state fatte le indicazioni e, di conseguenza, invitare la camera di commercio di Lecce a rettificare i contenuti della delibera della giunta camerale di cui al verbale n. 23 del 31 ottobre 1985 nel senso della reale rappresentatività voluta dalla legge, riconducendo al vero la rappresentatività della FNAARC ed ammettendo la FNARVEP-CISNAL, che è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'ENASARCO col ragioniere Bianco Cortinovis. (4-12706)

RISPOSTA. — La commissione provinciale di Lecce per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, prevista dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, è stata ricostituita su delibera della giunta della camera di commercio di Lecce.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali ostacoli si frappongono alla concessione della pensione di reversibilità del professore universitario Carlo Alberto Bigini in favore della vedova Maria Mariotti, considerato che per il computo della stessa pensione di reversibilità vanno riconosciuti tutti i servizi prestati pre-ruolo quale dipendente statale, regolarmente documentati (esclusi i coincidenti) a

norma dell'articolo 8 del vigente testo unico, in qualità di assistente e professore incaricato; due anni per la campagna di guerra in Africa orientale (1936) e in Grecia (1941); il servizio bellico con i benefici delle leggi nn. 336 e 824. (4-13699)

RISPOSTA. — *In favore della signora Mariotti vedova del professor Carlo Bigini, fu disposta con decreto ministeriale del 20 luglio 1951, n. 56013, la liquidazione dell'indennità una tantum in luogo di pensione sulla base di 15 anni utili, non avendo l'interessato conseguito il diritto alla pensione di reversibilità previsto, secondo le disposizioni all'epoca vigenti, per una anzianità complessiva di 19 anni, 6 mesi e un giorno.*

Successivamente l'interessata ha chiesto la valutazione di alcuni servizi resi dal dante causa non inclusi nel suddetto decreto, con la conseguente revoca del provvedimento stesso e concessione della pensione di reversibilità.

In relazione a tali richieste questo Ministero, con nota del 25 novembre 1975, n. 13739, fece presente alla signora Mariotti che il periodo corrispondente al quadriennio universitario, del quale aveva chiesto il riscatto ai sensi dell'articolo 258 del testo unico n. 1092 del 1973, non era sufficiente a formare, unitamente ai servizi già valutati la prescritta anzianità di 19 anni 6 mesi un giorno.

Si precisa con l'occasione, che il citato articolo del testo unico 1092, sulla base del quale i dipendenti collocati a riposo anteriormente alla data del 1° giugno 1974 ed i loro aventi causa possono chiedere l'applicazione di alcune norme del testo unico stesso, non contempla il riscatto relativo agli anni di studio universitario.

Analogamente, poiché non prestatò in una delle posizioni previste da detto articolo 258, non si è potuto valutare il servizio pre-ruolo, reso dal professor Bigini dal 1929 al 1932, il cui riscatto era stato chiesto dalla vedova con istanza del 23 luglio 1984.

All'interessata è stata data comunicazione di quanto sopra, con ministeriale dell'11 aprile 1985, n. 3688, nella quale per

altro si precisava che la valutazione della campagna di guerra, relativa all'anno 1941 (quella afferente la guerra in Africa orientale era già stata considerata), indicata in uno stato di servizio militare aggiornato, non avrebbe comportato il raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile. Infatti le campagne di guerra costituiscono solo delle supervalutazioni, che non concorrono alla determinazione della anzianità di servizio effettivo richiesta dalla legge per il conseguimento del diritto a pensione.

Per quanto esposto non è stato possibile procedere al riesame del provvedimento di conferimento dell'indennità ed alla liquidazione della pensione in favore della signora Maria Mariotti, né, in considerazione della data di cessazione dal servizio del professor Bigini, avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1970 e della legge n. 824 del 1971, è stato possibile attribuire i benefici combattentistici.

Si rende noto, infine, che l'intera questione è all'esame della sezione terza giurisdizionale della Corte dei conti a seguito del ricorso inoltrato in tale sede dalla signora Mariotti. Sarà pertanto l'organo giurisdizionale a pronunciarsi in merito al caso prospettato dall'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che*

il 29 gennaio 1986 il direttore dello sportello BNL presso la Chevron Oil Italiana Roma ha rifiutato alla signora Simonetta Patti, dipendente della stessa CHEVRON OIL, il versamento sul conto corrente di un assegno bancario intestato alla stessa Simonetta Patti ed altra persona — che lo aveva regolarmente girato — pretendendo la presenza del cointestatario munito di « idonei » documenti di riconoscimento e che il comportamento del funzionario BNL potrebbe essere censurato ad opera dell'autorità giudiziaria —:

in virtù di quale norma della legge bancaria o di altre disposizioni legislative

— che non risultano esistenti — il predetto funzionario abbia rifiutato il compimento dell'operazione finanziaria e quale valore abbiano e fino a quale cifra i documenti rilasciati dai competenti organi della Repubblica e quale sia quindi la loro credibilità presso gli impiegati delle aziende di credito ed in base a quale normativa.

(4-13714)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di natura generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie.*

In relazione a tali finalità, l'organo di vigilanza si astiene dall'intervenire nelle questioni segnalate dall'interrogante, rientranti più propriamente nella sfera dei rapporti — disciplinati per altro da norme di diritto comune — che le banche intrattengono con i singoli clienti.

Il Ministro del tesoro: Gorìa.

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che per il concorso a 30 posti di collocatore per la regione Puglia, le cui prove scritte sono state sostenute nel 1985, si prevede che le ammissioni possano conoscersi soltanto nel 1987;

se, considerato che i compiti da correggere sono 27 mila, non ritengano di dover invitare la Commissione a lavorare senza interruzione alcuna e di procedere alla nomina di sottocommissioni perché appare disumano che 9 mila giovani disoccupati debbano attendere ben tre anni solo per conoscere una loro eventuale ammissione a sostenere la prova orale.

(4-15469)

RISPOSTA. — *I candidati presenti alle prove scritte del concorso a 30 posti di collocatore in prova da destinare nelle re-*

gioni Puglia e Basilicata sono stati circa 3.300 e, pertanto, la commissione esaminatrice, che sta procedendo alla valutazione di quasi diecimila elaborati, prevede di concludere tutte le operazioni di valutazione delle tre prove ed effettuare il colloquio entro il mese di dicembre 1986.

Si fa presente, inoltre, che la commissione stessa è stata forzosamente inattiva per oltre due mesi in attesa del perfezionamento del decreto di sostituzione di un componente dimissionario.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

la Cassa di Risparmio di Jesi, dopo avere deliberato l'assorbimento della Cassa di Risparmio di Ancona, ridotta allo stremo a seguito di una disastrosa gestione clientelare, ha deciso di sopprimere il modernissimo Centro elaborazione dati di Ancona per mantenere in vita quello obsoleto di Jesi e di costituire un distinto fondo di previdenza per il personale proveniente dalla Cassa di Ancona —;

quale sia l'opinione della Banca d'Italia, notoriamente *sponsor* e regista della cosiddetta fusione, della razionalità — anche in termini di dispendio — della prima decisione e della legittimità della seconda;

quali motivi abbiano indotto la Banca d'Italia, non ostante ne sia stata sollecitata anche a mezzo di pendenti interrogazioni, a non disporre ispezione presso la Cassa di Risparmio di Jesi, anche se sono abbondantemente trascorsi gli abituali termini di intervallo tra una ispezione ed un'altra;

se non sia possibile alla Banca d'Italia suggerire alla Cassa di Risparmio di Jesi organigrammi diversi da quelli annunciati, onde evitare che più di duecento dipendenti della Cassa di Ancona debbano essere trasferiti in quel di Jesi,

tenuto anche conto che il personale della Cassa di Ancona è già abbondantemente punito per le colpe dei suoi amministratori (DC, PRI, PSI, PCI) dal fatto di essere destinato ad essere subalterno in ogni ufficio a quello di Jesi. (4-12688)

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la fusione della Cassa di risparmio di Ancona con la Cassa di risparmio di Jesi e la conseguente nascita della Cassa di risparmio delle Marche con sede legale in Ancona e sede amministrativa a Jesi porterà un regalo annuo di un miliardo alla Banca popolare di Ancona;

il regalo sarà sotto forma di aggi esattoriali sulle imposte pagate dalla nuova Cassa di risparmio e specificatamente ritenute fiscali fatte sugli interessi corrisposti alla clientela e versati all'esattoria di Ancona (gestita dalla Popolare) essendo la sede legale in Ancona —

cosa ha spinto gli amministratori e in particolare il presidente socialista della Cassa di Jesi a rinunciare a questa considerevole somma che potrebbe essere incamerata dalla nuova Cassa se solo si portasse la sede legale a Jesi (essendo l'esattoria di Jesi gestita dalla Cassa di risparmio). (4-13124)

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che è in corso di perfezionamento il già deliberato assorbimento (cosiddetta fusione) della Cassa di Risparmio di Ancona da parte di quella di Jesi, sponsorizzato vivacemente dalla Banca d'Italia dopo essere venuta a conoscenza, per il tramite di un'ispezione straordinaria, dello stato di decozione in cui era stata ridotta da irresponsabile amministrazione la Cassa di Risparmio di Ancona —:

se il patrimonio della Cassa di Risparmio di Jesi, al netto delle sofferenze, è in grado di sopportare l'onere delle sofferenze della Cassa di Risparmio di An-

cona, onere già rimarchevole al momento della conclusione della ispezione della Banca d'Italia e successivamente notevolmente lievitato a seguito del coinvolgimento in clamorosi dissesti, quale, da ultimo, quello della ditta Rinaldelli di Civitanova Marche;

quali motivi abbiano indotto la Banca d'Italia a non effettuare l'ispezione ordinaria presso la Cassa di Risparmio di Jesi, dovuta ormai per il tempo decorso dalla precedente ed opportuna, come è evidente, in vista ed in relazione all'assorbimento della Cassa di Risparmio di Ancona. (4-13733)

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — a proposito della fusione della Cassa di risparmio di Jesi, se risulta all'ufficio ispezione della Banca d'Italia ed al Ministero del tesoro —:

che l'operazione di fusione sia stata messa in piedi solo per giustificare la costruzione di una faraonica sede in Jesi (appalto di lire 45 miliardi che saliranno a 80-100);

che l'appalto per la nuova sede parrebbe avere un vincitore prestabilito e che prestabilite sarebbero le imprese che eseguiranno l'appalto: Sparaco e Gagliardi-Chiodoni-Bianchi;

che sarebbe già pronto il plastico della nuova sede presso uno studio tecnico, plastico fotografato la cui foto è stata consegnata ad un notaio per scoprire il gioco ad appalto aggiudicato;

che nella seduta del 12 febbraio 1986 il consiglio della Cassa di Ancona avrebbe deliberato, non fidandosi più della Cassa di Jesi, di chiedere la formulazione dei programmi e della strutturazione economica della nuova cassa prima di procedere oltre negli adempimenti per la fusione;

che nella seduta del 14 febbraio 1986 la Cassa di Jesi non ha trovato l'accordo sul rinvio dell'appalto e non ha esaminato le nuove proposte di Ancona. (4-14012)

RISPOSTA. — *Si fa presente, sentita anche la Banca d'Italia, che l'intervento dell'organo di vigilanza in materia di concentrazioni aziendali si concretizza nella verifica della compatibilità delle scelte effettuate dalle aziende di credito con le finalità di carattere generale volte ad assicurare al sistema creditizio stabilità ed efficienza. In particolare, quando un progetto di fusione viene formalmente sottoposto alla Banca d'Italia, si provvede ad esaminare la prospettata operazione tenendo conto delle sue presumibili conseguenze sulle situazioni di concorrenza nelle aree di mercato di eventuale comune insediamento delle aziende interessate, nonché del grado di complementarietà delle reti delle loro dipendenze. In tale quadro, detto intervento tende inoltre ad accertare l'idoneità patrimoniale e tecnica delle banche partecipanti alla fusione, le quali sono competenti a valutare i costi ed i benefici complessivi relativi all'operazione medesima.*

Al termine dell'istruttoria della Banca d'Italia, le operazioni di fusione di casse di risparmio sono sottoposte alle decisioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'articolo 47 della legge bancaria.

Con riferimento poi alla fusione tra la Cassa di risparmio di Ancona e quella di Jesi, la Banca d'Italia ha riferito che gli organi competenti delle due aziende hanno di recente assunto decisioni tali da far ritenere per il momento accantonato il progetto stesso.

Si assicura comunque l'interrogante che l'organo di vigilanza, nell'esercizio della propria attività istituzionale, continua a seguire l'evolversi della situazione delle aziende in parola.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLLICE. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per conoscere:*

se risulti ai ministri che rispondano al vero le notizie pubblicate dall'agenzia Punto critico n. 6 del 23 febbraio 1986 circa un finanziamento per centinaia di miliardi che un pool bancario avrebbe

erogato a Gianni Varasi (come responsabile della PAF e dell'Intermarine) in coincidenza alla nota operazione di acquisto delle quote di maggioranza della Montedison;

se in particolare la Banca nazionale del lavoro facente parte del pool bancario ha versato finanziamenti a Gianni Varasi (o alla PAF o alla Intermarine) in quale misura e soprattutto in quale data.

(4-13867)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di natura generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie.*

In particolare, per quanto concerne le questioni segnalate dall'interrogante, giova precisare che le relazioni creditizie intercorrenti tra le banche e la propria clientela rientrano nell'ambito della sfera decisionale delle parti contraenti e, pertanto, non assumono specifica rilevanza ai fini di interventi dell'organo di vigilanza se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLLICE — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

la direzione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha chiesto alle organizzazioni sindacali di operare uno svecchiamento del personale utilizzando il prepensionamento di funzionari e dirigenti ai quali come contropartita verrebbe offerta l'assunzione dei figli;

la logica è quella dell'assunzione ereditaria e in quattro o cinque anni potrebbe riguardare circa 450 posti di lavoro;

considerato che la UIL, a segreteria socialista, è diventata portabandiera della proposta, insieme alla FALCRI, chiedendo una petizione a favore della richiesta

aziendale e che la CGIL si è opposta nettamente avviando una battaglia politica interna;

preso atto che democrazia proletaria ha presentato il 5 marzo 1986 un'interpellanza presso il Consiglio regionale della Calabria affinché i rappresentanti dell'ente nel consiglio d'amministrazione della CARICAL si oppongano a tale progetto e che il partito socialista italiano attraverso gli onorevoli Zavettieri e Mundo ha presentato interpellanza al ministro del tesoro per denunciare il fatto ammettendo di fatto che a guidare la crociata « ereditaria » è proprio la UIL —

quali provvedimenti intenda assumere e quale controllo intenda esercitare sulla gestione a dir poco « allegra » della suddetta Cassa di Risparmio. (4-14634)

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che: la Banca d'Italia ha effettuato una visita ispettiva alla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania durata sei mesi (dal 22 febbraio 1983 al 12 agosto 1983) —:

per quale motivo il Ministero del tesoro ha ignorato il rapporto dell'ispezione;

per quale motivo l'autorità giudiziaria non è stata informata del contenuto del suddetto rapporto e perché non si ritenne opportuno nominare un commissario. Infatti è chiaramente emerso che nell'ufficio fidi di tale Cassa scarsamente veniva valutata la capacità economica e patrimoniale della clientela in assenza di un'anagrafe della clientela stessa. L'ufficio controlli e rischi non si trovava in possesso di tutti gli elementi di informazione necessaria per effettuare controllo e tutto lascia supporre che la situazione attuale non sia mutata. All'interrogante risulta, come d'altronde è stato verificato dalla ispezione, che siano stati concessi crediti a persone non affidabili, a imprese senz'appalti e facilitazioni a clienti insolventi (Crocioli F., Ligata D., Fassani S., Falcone F.); si sono favoriti aggravamenti del rischio di posizioni fallimentari; si

sono favorite aperture di credito semplice per smobilitare presenze di sofferenze. Sono state verificate a quanto pare sofferenze, incagliamenti e sconfinamenti per duecentocinquanta miliardi circa.

Le considerazioni premesse erano più che sufficienti non solo per esprimere giudizi sfavorevoli ma per intervenire decisamente, non solo perché alcuni clienti coinvolti in indagini giudiziarie, condannati per reati gravi quali associazione di stampo mafioso, sequestro di persona, riciclaggio di denaro proveniente da riscatti (Albanese, Baronelli, Fuda, Furfari, Musolino, Turace, Sconamiglio, Agosto, Rotella), ma perché questi stessi clienti incrementavano il fenomeno delle sofferenze.

Considerato che il collegio sindacale in quegli anni si è limitato a prendere i gettoni di presenze e che gli uffici centrali e le filiali erano dirette da molti funzionari collegati con noti esponenti del mondo politico ed economico e non certo con criteri di professionalità.

Per sapere:

1) perché dopo tale rapporto il signor Del Monte Francesco è stato nominato dal ministro del tesoro vice presidente della Banca Nazionale del Lavoro;

2) perché i signori Gentile Antonio, Mancini Mario, Samengo Francesco, sempre dopo il rapporto, sono stati nominati membri del comitato di gestione della Cassa di Risparmio di Calabria che è l'organo di direzione e di gestione;

3) perché dopo il suddetto rapporto il signor Sapio Francesco benché in pensione, e con liquidazione di circa 800 milioni è stato nominato presidente della Cassa di Risparmio di Calabria. Infine si chiede se risulta vero che le partite in sofferenza siano duecento superiori ai 100 milioni, trecento superiori ai 50 milioni e quattromila fino a 50 milioni. (4-15268)

POLLICE — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che sulla gestione della Cassa di risparmio di Calabria si

addensano pesanti nubi come ampiamente provato da ispezioni della Banca d'Italia —:

quali precisazioni intendono fornire il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia in merito all'equilibrio tra la raccolta del risparmio e l'erogazione degli investimenti e se in questi ultimi mesi la Cassa di risparmio di Calabria ha superato il livello di guardia tra depositi ed impieghi economici. (4-15296)

RISPOSTA. — *Le questioni sollevate dall'interrogante attengono più propriamente a specifiche aspetti di gestione aziendale, mentre i poteri di accertamento attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Essi sono quindi rivolti alla formulazione di giudizi globali sull'attività delle aziende di credito e sulla loro struttura operativa e funzionale: in tale quadro l'indagine su singoli atti o fatti è finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi.*

In particolare, per quanto concerne i criteri seguiti dalla CARICAL (Cassa di risparmio di Calabria e Lucania) nell'erogazione del credito, la Banca d'Italia ha precisato che il comportamento della Cassa è volto ad interrompere ogni rapporto con la clientela che, dalle notizie apprese, risultasse implicata in procedimenti giudiziari per reati riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata.

Per quanto riguarda poi il problema delle sofferenze della CARICAL, si fa rilevare che il dato percentuale delle stesse, considerato il rapporto tra le sofferenze al netto degli interessi e gli impieghi alla sola clientela, non si discosta molto dalla media nazionale; anzi, ove si tenga conto delle consistenze globali comprensive della gestione del credito fondiario, il dato percentuale si riduce ulteriormente.

In ordine all'andamento complessivo della gestione complessiva della gestione della menzionata Cassa, si soggiunge che la

Banca d'Italia segue attentamente l'attività condotta dagli organi responsabili e ne stimola l'azione, affinché vengano attuati con il massimo impegno i programmi formulati per il miglioramento dell'efficienza e della economicità della gestione, con particolare riferimento all'opera di revisione della struttura organizzativa centrale e periferica ed al rafforzamento degli strumenti di controllo interno.

Per quanto riguarda poi l'ipotesi di pre-pensionamento del personale subordinata all'assunzione dei figli dei dipendenti stessi, si informa che la CARICAL, per il tramite della Banca d'Italia, ha precisato che l'operazione in questione potrà trovare concreta attuazione soltanto se la stessa non risulterà in contrasto con le vigenti norme di legge e con gli accordi contrattuali.

Relativamente alla designazione del dottor Francesco Sapio a presidente della Cassa in parola, si fa presente che le competenti commissioni del Senato e della Camera dei deputati, a suo tempo, espressero parere favorevole in ordine alla nomina di cui trattasi; le altre nomine concernenti i componenti del comitato di gestione — disciplinate da norme statutarie e regolamentari — sono invece rimesse alle autonome determinazioni degli organi competenti della Cassa, i quali, solo con riferimento alla nomina del direttore generale, sono tenuti a richiedere alla Banca d'Italia il relativo benestare.

Si soggiunge infine che il Ministero di grazia e giustizia, sulla scorta di quanto riferito dal procuratore generale della Repubblica di Catanzaro, ha comunicato che la procura della Repubblica di Cosenza ha instaurato il fascicolo n. 274/86 registro generale-C ed ha iniziato l'istruttoria inserita nel più generale contesto delle indagini su molti aspetti e vicende della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che il mandato di cattura per il vicedirettore del Banco di Napoli, Raffaele Di Somma, resosi irreperibile per aver concesso mutui, fidi e cre-*

diti bancari ad esponenti della « camorra imprenditrice », per esempio a tale Domenico Di Maro, ricchissimo e potentissimo imprenditore edile arrestato nel marzo del 1984, ripropone interrogativi inquietanti sui rapporti camorra-banche —:

quali provvedimenti ha preso e/o sta prendendo la Banca d'Italia per porre fine a questa inaccettabile situazione del Banco di Napoli;

quali provvedimenti sono stati presi quando più di un anno fa *La voce della Campania* pubblicò un'attenta e documentata ricostruzione dell'operazione bancaria che ora ha portato al mandato di cattura di uno dei massimi dirigenti del Banco, quando, contemporaneamente dai deputati del gruppo parlamentare di DP della Camera è stata presentata un'interrogazione rimasta finora senza risposta (n. 4-10252);

quali provvedimenti sono stati presi quando il comitato regionale Campania di DP prese posizione, con una nota pubblicata da vari giornali. A tutte queste prese di posizione il vicedirettore del Banco di Napoli, oggi incriminato, reagì promettendo querele mai effettuate, tacque anche quando apparvero altre notizie documentate su *Paese Sera*, notizie che mostravano come il Banco di Napoli, attraverso mutui aveva finanziato personaggi legati alla camorra.

Per sapere, inoltre, se ritenga opportuno istituire una commissione di inchiesta, trattandosi di un istituto di interesse pubblico, con dovere quindi di trasparenza del proprio operato. (4-14754)

RISPOSTA. — *Il Banco di Napoli, negli ultimi esercizi, è stato interessato da significativi mutamenti sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello squisitamente tecnico.*

In ordine al primo aspetto, va segnalato il consistente ricambio dei vertici aziendali e l'adozione di un nuovo testo statutario — approvato con decreto ministeriale del 10 ottobre 1984 — con il quale è stata definita la nuova disciplina della composizione e

della competenza degli organi amministrativi ed è stata introdotta la possibilità di integrare i mezzi propri dell'azienda mediante apporti esterni.

A tale proposito, assumono notevole rilievo le modifiche statutarie, approvate con il successivo decreto ministeriale del 20 maggio 1986, le quali riguardano l'assetto del patrimonio ed i criteri di destinazione e di riporto dell'utile complessivo annuale e sono finalizzate a meglio definire il quadro normativo in vista dell'emissione di quote di risparmio, emissione che recentemente ha avuto corso, creando i necessari presupposti per il miglioramento della situazione patrimoniale del banco.

Con riferimento alle problematiche attinenti più propriamente all'organizzazione interna dell'azienda — la cui soluzione si ritiene di fondamentale importanza ai fini di un effettivo riequilibrio e di una durevole normalizzazione dell'attività complessiva dell'azienda — si fa presente che il banco ha in progetto una revisione delle strutture volta a riqualificare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle aree centrali ed a realizzare un maggiore orientamento al mercato della rete delle dipendenze.

Per quanto concerne l'altro profilo gestionale, e cioè la situazione tecnica dell'azienda, si fa rilevare che, con riferimento al comparto dell'erogazione del credito, l'azione dell'organo di vigilanza si è indirizzata a stimolare e sollecitare gli organi aziendali ad una maggiore oculatezza e ad una più tempestiva adozione dei provvedimenti di recupero delle partite di impiego ad andamento anomalo.

In proposito si fa altresì presente che, in ordine alle complesse problematiche emerse nel comparto dell'erogazione del credito, non si è mancato da parte della Banca d'Italia di prestare collaborazione all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, collaborazione che si è concretizzata nel riferire al giudice penale fatti nei quali si erano ravvisati profili di reato, nonché nel produrre i documenti e le informazioni richieste dalle autorità inquirenti.

Riguardo ancora alla situazione tecnica aziendale, occorre rilevare che il banco ha conseguito negli ultimi due esercizi un consistente recupero sul piano reddituale. Tale miglioramento è fondamentalmente ascrivibile alla politica di sostenuta crescita dei volumi intermediati nei mercati nazionali ed esteri che ha consentito in presenza anche di una lieve flessione della compagine del personale, una diminuzione dei costi operativi in rapporto alla massa amministrata.

In relazione a quanto precede, si aggiunge che l'organo di vigilanza continua comunque a seguire con attenzione l'opera dei competenti organi del Banco di Napoli, atteso che le iniziative intraprese — specie in materia organizzativa — per la normalizzazione della situazione aziendale necessitano, a motivo dell'ampiezza e della complessità delle problematiche affrontate, di tempi di realizzazione non brevi.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLLICE — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il 4 marzo 1986 il signor Forte Giuseppe, profugo reimpatriato dalla Tunisia nel 1960, nato a Manouba (Tunisia) il 30 dicembre 1928, domiciliato in via Salemi, lotto n. 11 a Marsala (Trapani), con una lettera raccomandata AR n. 7067 (posta di Palermo succ. n. 21) chiedeva notizia di una sua domanda di indennizzo per beni perduti all'estero in base alla legge del 5 aprile 1985, n. 135;

tale domanda di indennizzo è stata presentata presso la divisione XIX del Ministero del tesoro in data 1° agosto 1985 con lettera raccomandata AR n. 2561 (posta di Marsala);

alla data odierna il suddetto signor Forte Giuseppe non ha avuto risposta in merito —:

quali sono le cause di tale immotivato ritardo e la situazione della pratica del signor Forte Giuseppe. (4-16630)

RISPOSTA. — Per la definizione della domanda di indennizzo per i beni perduti in Tunisia, presentata dal signor Giuseppe Forte, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, la competente commissione interministeriale ha disposto ulteriori accertamenti istruttori.

A tal fine è stata richiesta all'interessato nuova documentazione, che a tutt'oggi non è ancora pervenuta.

Si assicura l'interrogante che appena il signor Forte invierà i documenti richiesti si provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che nonostante una precedente interrogazione alcuna risposta è stata data sulla posizione avente oggetto la liquidazione dei beni in Etiopia a favore della signora Maria Manfredi — quale sia l'iter e lo stato della pratica avente posizione n. 1604 intestata a Riccardo e Maria Manfredi via Cagliari, 1 pal. 5. int. 13 Ciampino (Roma). (4-17059)*

RISPOSTA. — Il decreto concessivo dell'indennizzo per complessive lire 75.648.741, di cui lire 47.848.741 in contanti e lire 27 milioni e 800 mila in titoli di Stato, spettante ai signori Riccardo e Maria Manfredi per la perdita di beni in Etiopia, è stato trasmesso, in data 23 giugno 1986, alla ragioneria centrale del Tesoro per l'ammissione a pagamento.

Al riguardo va per altro precisato che il provvedimento è stato restituito dal menzionato ufficio unitamente ai mandati di pagamento, per mancanza di fondi nel competente capitolo sia in termini di competenza che di cassa.

Si informa, pertanto, l'interrogante che il pagamento della somma di cui trattasi potrà essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del bilancio dello Stato relativo al 1987.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PRETI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che

nell'interesse dell'economia nazionale gli imprenditori economici farebbero bene a non estendere la loro attività in settori troppo distanti dal loro campo abituale d'azione;

il dottor De Benedetti sta esagerando con i danari della società Olivetti nell'acquistare aziende di vario tipo, soprattutto in Emilia, dove fra l'altro sta cercando di impadronirsi della grossa banca bolognese Credito Romagnolo, già estesa in varie regioni italiane, e i cui dirigenti avevano deciso di vietare a chiunque un acquisto di azioni superiore al 2 per cento nell'interesse della collettività regionale;

la ditta Olivetti dovrebbe allargarsi maggiormente nel suo ambito e rinunciare ad iniziative considerate per lo più discutibili —

se non ritengono opportuno assumere iniziative, anche di ordine legislativo, per evitare eccessive concentrazioni in troppo diversi settori industriali.

(4-14330)

RISPOSTA. — *Lo statuto del Credito romagnolo contiene una disposizione che vieta ai singoli soci, ovvero a gruppi societari o familiari, di detenere il possesso di una quota di azioni superiori alla cinquantesima parte del capitale sociale.*

La Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha comunicato che nel corso dell'assemblea, tenutasi il 23 aprile 1986, il presidente del Credito romagnolo ha ribadito, a seguito di alcune contestazioni, l'utilità di tale clausola limitativa del possesso azionario, precisando che la stessa rappresenta una necessaria cautela in vista di una futura quotazione in borsa della banca.

La stessa Banca d'Italia ha riferito che dal verbale della cennata assemblea si rileva che l'amministratore delegato della Sasib ha informato, a nome del gruppo De Benedetti, che detto gruppo aveva acquistato una partecipazione nel romagnolo

nella misura del 3 per cento del capitale, precisando, tuttavia, che soltanto l'1 per cento delle azioni possedute dal gruppo De Benedetti godeva del diritto di voto.

Nel corso della medesima assemblea il presidente dell'ente creditizio ha comunicato che nei libri sociali e negli atti della società non risulta che alcun gruppo abbia superato il 2 per cento del capitale.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RAUTI, MACERATINI E FINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulti al ministro in quale situazione si trovi il consorzio « La Fausta Pineta » con sede in via Tupini all'Eur a Roma. E più precisamente se è vero che circa 300 persone da più di due anni hanno versato decine di milioni ciascuna per la realizzazione di un complesso edilizio che non è mai sorto; inoltre se sul terreno in questione gestito dallo stesso consorzio esistano, come sembra, gravami che ne inficiano la proprietà. (4-15842)

RISPOSTA. — *A seguito dell'ispezione disposta dall'ufficio provinciale del lavoro di Roma presso il consorzio la Fausta Pineta, la gestione dell'ente è risultata nel complesso corretta, salve alcune lievi irregolarità che il consorzio stesso è stato diffidato ad eliminare.*

Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione del complesso edilizio si fa presente che, al momento, il consorzio sta completando le pratiche presso il comune di Roma per le opere di urbanizzazione dei terreni acquistati e sta predisponendo il plastico del complesso stesso.

Per ciò che riguarda i gravami che inficierebbero la proprietà di detti terreni, l'ente è stato citato in giudizio dal curatore fallimentare di una delle società venditrici dei terreni per l'incongruità del prezzo pagato, mentre l'ufficio del registro di Roma ha notificato un avviso di liquidazione di lire 728.090.900 per imposte e soprattasse non pagate dalla società venditrice, delle quali

detto ufficio ha chiesto il pagamento al consorzio in qualità di compratore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

RIDI, PALLANTI E DANINI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

un centinaio di medie e piccole aziende, di aziende artigiane e cooperative di Napoli hanno ricevuto dall'INAIL in sede di conguaglio del versamento dei contributi, ingiunzioni per il pagamento dell'ordine di alcune decine fino ad oltre i cento milioni per effetto del carico sui conguagli di penali del 200 per cento e del 400 per cento, previste dalle leggi n. 638 del 1983 e n. 11 del 1986. Tali misure colpiscono indiscriminatamente una imprenditoria sana, in generale, e scaricano su queste aziende minori oneri insostenibili e devastanti e tali da provocare la cancellazione dal tessuto produttivo a decine e decine di aziende, nel momento in cui con una recentissima legge il Parlamento ha voluto invece destinare risorse ulteriori e proprio al fine precipuo di favorire lo sviluppo di imprenditoria nel Mezzogiorno —:

se non ritiene:

a) di dover disporre con cortese sollecitudine una indagine amministrativa negli uffici INAIL di Napoli per accertare le cause e le responsabilità dei ritardi, delle disfunzioni e i reali motivi che impediscono: la quantificazione certa e tempestiva del carico contributivo che è dovuto all'istituto dalle aziende; di stabilire rapporti informativi con le aziende minori; l'adozione di misure atte a favorire lo scaglionamento dei versamenti nell'arco dell'anno solare in luogo dell'insopportabile procedura imposta dell'acconto e saldo, a fine ed inizio anno; il buon diritto delle aziende minori a poter disporre per i conteggi a conguaglio delle somme da queste anticipate all'istituto in anni precedenti e dall'istituto non resti-

tuite in contrasto anche con quanto stabilito dai regolamenti;

b) di impartire opportune disposizioni affinché in rapporto agli accertamenti che verranno effettuati e nelle more di un riordino complessivo delle procedure dell'istituto, sia sospesa la intimazione del pagamento delle penali per tutte quelle aziende, le quali, hanno estinto i loro debiti mediante il pagamento delle somme addebitate a conguaglio dai tabulati trasmessi dall'INAIL e sempreché tale pagamento sia avvenuto entro le date di scadenza notificate dall'istituto. (4-16093)

RISPOSTA. — *Secondo quanto comunicato dall'INAIL, nel corso del 1986 da parte dell'istituto non sono state emesse ingiunzioni di pagamento nei confronti di aziende di Napoli in particolare né della Campania in generale. L'ente non ha eseguito alcuna sanzione del 400 per cento in quanto non previste da alcuna norma, e non ha applicato le somme aggiuntive di cui alla legge 31 gennaio 1986, n. 11 perché non è stata ancora approvata la relativa delibera di graduazione da parte dei competenti organi dell'INAIL.*

Per quanto riguarda la questione relativa alla quantificazione certa e tempestiva del carico contributivo delle aziende nei confronti dell'istituto, si fa presente che tale esigenza non può realizzarsi a causa della particolare struttura del rapporto assicurativo infortunistico in forza del quale i premi sono stati versati anticipatamente dai datori di lavoro sulla base delle retribuzioni presunte da erogarsi ai dipendenti soggetti ad obbligo assicurativo nel corso dell'anno, o del minor periodo assicurativo.

Si precisa, per altro, che la quantificazione certa del credito di ogni singola azienda è prevista in sede di regolazione con riferimento alle comunicazioni esatte da effettuarsi a cura dei datori di lavoro.

Per quanto concerne, inoltre, lo scaglionamento dei versamenti nell'arco dell'anno solare, si rileva che il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 1124 del 1965 prevede la possibilità di rateazione del premio da parte dei datori di lavoro previa richiesta ed autorizzazione dell'INAIL.

In relazione, poi, all'ultimo punto dell'interrogazione l'ente ha comunicato di non aver chiesto ai datori di lavoro somme aggiuntive su titoli pagati nei termini di scadenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

RONCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

a Cecina, provincia di Livorno, in viale Marconi ha sede il Liceo linguistico privato « G. Parini », le cui classi prima, seconda e terza, sono legalmente riconosciute;

in data 1° marzo 1986, senza alcuna comunicazione scritta, è stato impedito materialmente l'accesso nella scuola suddetta all'insegnante di francese, Jeannine Sogno che avrebbe dovuto svolgere le lezioni nelle classi 2^a e 3^a;

la suddetta insegnante, in servizio nella scuola dal settembre '82, non ha mai ricevuto alcun richiamo scritto in relazione alla sua attività didattica;

in data 13 marzo 1986 (12 giorni dopo l'impedimento di entrata nella scuola) la proprietaria dell'istituto, e non il preside, ha notificato con lettera raccomandata all'insegnante di francese infrazioni disciplinari e comunicazione contestuale di licenziamento, adducendo motivi pretestuosi quali « non aver rispettato la coscienza morale, civile e religiosa e gli indirizzi pragmatici (si tratta di un evidente errore giacché trattasi di "programmatici") dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali, così come previsto sempre dall'articolo 4 del CCNL » e, oltre, « Addirittura dopo le sue lezioni sui temi religiosi e sull'insegnamento pubblico e privato, Lei, oltre agli attacchi alla religione cattolica, non si è peritata

di istigare gli allievi a insorgere contro l'insegnamento privato e anche contro questo istituto del quale lei stessa fa parte »;

in occasione di recente visita ispettiva nell'Istituto in periodo anteriore al licenziamento di cui sopra, non è stato formulato alcun addebito all'insegnante di francese, mentre invece risulta che sia stata particolarmente apprezzata dall'ispettore incaricato la tenuta del registro personale della docente —:

1) se non ritiene che le scuole legalmente riconosciute, per garantire la continuità didattica, debbano astenersi dal licenziare insegnanti in servizio nella scuola durante l'anno scolastico; E questo soprattutto per tutelare gli interessi degli studenti che hanno il diritto di completare l'anno scolastico con l'insegnante che li ha seguiti per cinque mesi di scuola;

2) se non ritiene opportuno sollecitare l'intervento del Provveditore agli studi della provincia di Livorno affinché disponga una severa inchiesta sul funzionamento del liceo linguistico di Cecina;

3) se non ritiene opportuno accertare se nel suddetto Liceo linguistico il personale abbia regolare contratto a tempo indeterminato;

4) se non intende intervenire nei confronti del Liceo linguistico « G. Parini » di Cecina che avrebbe attualmente affidato l'incarico di preside ad un laureato che non solo non ha mai superato regolare concorso a preside, ma risulta addirittura sfornito di titolo di abilitazione all'insegnamento. (4-15133)

RISPOSTA. — *I rapporti di lavoro tra docenti e gestioni nelle scuole non statali — escluse quelle pareggiate — sono di natura meramente privatistica e pertanto nessun provvedimento può essere adottato, nell'ambito di tali rapporti da questa Amministrazione.*

Si fa presente, comunque, che sul caso oggetto dell'interrogazione è stata a suo tempo disposta un'indagine ispettiva al

fine di acquisire elementi di giudizio in merito alla conflittualità esistente tra la gestione della scuola e la professoressa Sogno.

Dalla relazione ispettiva sono emersi elementi tali da far ritenere che la conflittualità di cui sopra sia conseguita ad una riduzione d'orario operata a carico dell'insegnante, alla quale ha fatto seguito l'allontanamento dalla scuola in conseguenza del comportamento dell'insegnante stessa che intendeva in ogni caso riottenere le ore di insegnamento.

Contestazioni per infrazioni disciplinari sarebbero state notificate all'interessata in data 4 marzo 1986 in epoca successiva al licenziamento verbale.

È da precisare, per completezza d'informazione, che l'ispettorato del lavoro competente in materia nulla ha segnalato circa la posizione degli insegnanti in servizio presso il liceo linguistico che interessa.

Si desidera, comunque, assicurare che questa Amministrazione continuerà a vigilare con la massima attenzione sull'andamento della scuola di cui è cenno e non mancherà di adottare i provvedimenti che eventualmente dovessero ritenersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RUSSO FRANCO E CALAMIDA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

la Direzione generale dell'Istituto poligrafico dello Stato, rompendo una prassi consolidata, ha impedito al deputato Franco Russo di partecipare all'assemblea dei lavoratori indetta per protestare contro la chiusura dei due asili-nido decisa dalla Direzione a partire dal 1° settembre 1986;

la questione degli asili-nido è problema sociale, dunque concernente anche le forze politiche e che pertanto appare ingiustificato il rifiuto opposto dalla Direzione alla partecipazione di rappresentanti di partito;

la Direzione vuole smantellare due strutture di servizi esistenti da 50 anni e che da 15 anni il servizio dell'asilo nido è una forma di salario destinato a finanziare servizi sociali;

detta minaccia di chiusura rientra nel quadro del taglio della spesa sociale e in particolare tende a far ricadere sui nuclei familiari il peso economico e sociale dell'educazione di figli e inoltre è un modo per scoraggiare l'occupazione delle donne, che dovrebbero essere destinate a ritornare e rimanere a svolgere servizi domestici;

l'azienda ha proposto la monetizzazione del servizio —

se non ritengano:

di dover intervenire per evitare la chiusura degli asili nido anche per non appesantire la situazione delle lavoratrici-madri;

di contrastare una politica sociale dell'azienda, in campi fondamentali per garantire e promuovere l'occupazione femminile;

di dover attivare la Commissione della parità uomo-donna per sostenere la richiesta di continuità del servizio degli asili nido. (4-16959)

RISPOSTA. — *Per effetto del riordino operato dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, l'Istituto poligrafico dello Stato è ente di diritto pubblico, con autonoma configurazione giuridica e competenze organizzative proprie, mentre al Ministero del tesoro sono stati conservati poteri di semplice vigilanza sull'attività istituzionale, e specificamente su quella finalizzata all'attuazione dei compiti produttivi segnati dalla vigente normativa.*

In ordine agli argomenti indicati nell'interrogazione, risulta comunque che, tra l'istituto in parola e le organizzazioni sindacali di categoria, è stata raggiunta, il 5 settembre 1986, apposita intesa per assicurare la continuità del servizio degli asili nido presso gli stabilimenti piazza Verdi e Salario, con l'impegno per altro di appro-

fondire la complessa problematica della materia, anche in rapporto all'accentuarsi di prescrizioni cautelative vincolanti.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SAMÀ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del Consiglio di Stato notificato alla società concessionaria « SIMET » di Rossano Calabro il 27 novembre 1984 è stata soppressa la linea di pulmann Crotone-Roma;

a tale risultato si è pervenuto dopo una lunga controversia legale che ha visto impegnate da una parte la società SIMET di Rossano Calabro e dall'altra la società « Fratelli Romano » di Crotone alla quale tale linea era stata precedentemente concessa da parte del Ministero dei trasporti, avendone fatta richiesta sin dal 30 giugno 1981, e poi revocata in favore della società SIMET;

premessi altresì che:

tale autolinea Crotone-Roma-Crotone è stata dichiarata ammissibile nella 2ª conferenza nazionale dei trasporti di Fuggi autolinee di competenza statale;

essa risponde alle esigenze delle popolazioni di Crotone e del suo comprensorio, essendosi dimostrata un servizio utilissimo, in quanto consentiva di collegare giornalmente e in poche ore la città di Crotone e i 27 comuni del crotonese con Roma;

il collegamento via pulmann aveva rotto in parte l'isolamento di questa importante zona, una delle più produttive della Calabria e del Mezzogiorno, dal resto del paese, in cui era stata relegata a seguito della chiusura, assurda e ancora oggi inspiegabile e ingiustificabile, dell'aeroporto « S. Anna » (più volte oggetto di interrogazioni con risposte non affatto soddisfacenti da parte del Ministro), per la precarietà dei collegamenti ferroviari (occorrono più di 13 ore di treno da Crotone a Roma) per l'insufficienza e la peri-

colosità del sistema stradale (la strada statale 106 è tristemente famosa come « la strada della morte »);

la sospensione dell'autolinea Crotone-Roma-Crotone aumenta in questi giorni i disagi delle popolazioni interessate e crea pertanto tra di esse altre preoccupazioni e vivo allarme per l'ennesimo torto che vengono a subire —

quali provvedimenti urgenti intenda adottare, per ripristinare nell'immediato l'autolinea soppressa autorizzando, tra le richiedenti, la società che può offrire migliori garanzie per l'espletamento del servizio nella massima sicurezza e con mezzi dotati di tutti i conforti oggi esistenti nell'interesse generale degli utenti. (4-06836)

RISPOSTA. — *La lunga controversia legale che ha contrapposto due società concessionarie (SIMET e Fratelli Romano) per la concessione dell'autolinea sulla relazione Crotone (Catanzaro)-Roma, si è ormai positivamente risolta.*

Infatti, anche a seguito di un accordo intercorso tra le parti, è stato ripristinato l'esercizio dell'autolinea Crotone-Roma a favore della società Fratelli Romano mentre alla società SIMET è stato concesso l'esercizio dell'autolinea Cariatì (Cosenza)-Roma.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

SANFILIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza di notizie apparse sulla stampa siracusana, secondo le quali una serie di dimissioni di consiglieri repubblicani dal Consiglio comunale di Pachino (Siracusa) sarebbero state determinate dalle pressioni del presidente della locale Cassa rurale ed artigiana, il quale, utilizzando a tal fine la sua posizione nell'istituto di credito, vorrebbe così giungere ad occupare un posto in consiglio comunale che le scarse preferenze ottenute non gli hanno consentito di conquistare;

infine, se gli organi di vigilanza hanno svolto accertamenti al fine di garantire la corretta gestione della suddetta banca. (4-11708)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge bancaria, ha sottoposto la Cassa rurale ed artigiana di Pachino, nel periodo 24 ottobre 1985-11 febbraio 1986, ad accertamenti ispettivi di carattere generale.

Al riguardo, giova precisare che l'attività ispettiva — giusta le finalità tipiche di tutti i poteri di accertamento attribuiti alla Banca d'Italia nelle funzioni di organo di vigilanza — è volta alla ricerca di giudizi globali su settori di attività e sul complesso della struttura operativa ed organizzativa dell'ente creditizio: in tale ambito l'indagine su singoli atti o fatti non può che essere finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli intermediari creditizi, non essendo consentite, in forza del principio di tipicità e legalità cui si informa l'esercizio dell'attività di vigilanza, deviazioni dal rispetto dei suddetti criteri.

In particolare, l'esito degli accertamenti non ha rivelato alcuna connessione tra i presunti comportamenti del presidente della Cassa rurale di Pachino e le scelte gestionali dei competenti organi della cassa.

In proposito, giova per altro segnalare che il menzionato presidente, in data 16 gennaio 1986, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

La Banca d'Italia ha infine soggiunto che l'azione di vigilanza sulla predetta cassa è volta a seguire con attenzione l'evolversi dell'attività dei responsabili aziendali e a stimolarne l'azione per un graduale e costante miglioramento della situazione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SCOVACRICCHI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quale fondamento abbiano le ricorrenti notizie provenienti dall'Etiopia dopo quella diffusa dall'agenzia Reuter il 21 maggio scorso e riferita dall'ex responsabile etiopico del

Comitato per i soccorsi, secondo le quali gli aiuti alimentari inviati in quel paese sarebbero stati dirottati verso i depositi militari e non utilizzati per sfamare la popolazione; se risulta che ciò si sia verificato anche per gli aiuti inviati dal nostro paese sotto varie forme e, in caso affermativo, che cosa sia stato fatto o si intenda fare da parte italiana per scongiurare analoghe esecrande eventualità.

(4-17039)

RISPOSTA. — Le notizie diffuse da diverse agenzie di informazione — tra cui l'agenzia Reuter il 21 maggio 1986 — sul presunto dirottamento da parte delle autorità etiopiche degli aiuti alimentari verso depositi militari non appaiono al momento suffragate con elementi di prova.

Il problema della destinazione degli aiuti forniti è per altro seguito con la massima attenzione dal Governo italiano che ha promosso a tal fine più strette forme di cooperazione comunitaria anche in ambito locale, prendendo l'iniziativa di appositi scambi di informazione fra i rappresentanti ad Addis Abeba dei paesi della comunità.

Il trasporto degli aiuti forniti viene dall'altra parte effettuato, ogni qualvolta possibile, mediante velivoli italiani affidati a personale della nostra aeronautica militare, mentre la distribuzione avviene prevalentemente nei campi ove è presente personale italiano.

Nelle zone di guerriglia interviene, come noto, esclusivamente la Croce rossa internazionale che opera anche per la distribuzione degli aiuti forniti dall'assistenza internazionale.

Per quanto concerne, in particolare, gli aiuti alimentari disposti in applicazione dalla legge n. 73 del 1985, oltre a forniture di farina e di olio di soia affidate per la distribuzione rispettivamente alla Caritas internazionale e alla Croce rossa, è da menzionare il programma di emergenza, concordato nel marzo 1986 con il governo etiopico, a favore delle popolazioni reinsediate nell'area del Tana-Beles, basato sulla distribuzione di aiuti alimentari e sulla realizzazione di un programma sanitario d'urgenza.

Tale programma prevedeva la fornitura di grano (7.700 tonnellate) olio, zucchero, legumi e latte vitaminizzato.

L'incarico di assicurare il rapido trasporto dal porto di sbarco alla zona di intervento è stato affidato all'impresa italiana incaricata della realizzazione del programma strutturale nella regione del Tana-Beles, che ha pressoché completato l'operazione, in accordo con l'apposito organismo etiopico — la Relief and rehabilitation commission —, d'inoltro ai magazzini del Beles.

Le derrate vengono poi ricevute ed immagazzinate, sotto la supervisione di personale italiano, nei magazzini centrali del Beles e consegnate per la distribuzione alla popolazione con mezzi di trasporto forniti dal FAI (Fondo aiuti italiani).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FORTE.

SOSPURI. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per conoscere:

a) se intenda chiedere immediate precisazioni all'assessore ai lavori pubblici della regione Abruzzo, Ugo Giannunzio, circa l'affermazione, attribuitagli dalla stampa, secondo cui il genio civile de L'Aquila gli avrebbe tempo addietro segnalato con toni che fanno « venire i brividi » la pericolosità della diga di San Domenico, nel territorio del comune di Villalago;

b) nel caso in cui tali preoccupazioni risultassero purtroppo fondate e confermate anche da notizie da assumere direttamente presso la direzione del citato genio civile, quali urgenti misure di sicurezza e di prevenzione intenda adottare al fine di tutelare l'incolumità pubblica;

c) ove, al contrario, ci si trovasse di fronte ad allarmismi ingiustificati, quali iniziative ritenga dover attivare al fine di tranquillizzare la popolazione in loco residente.

(4-14876)

RISPOSTA. — Gli organi competenti di questo ufficio hanno provveduto ad una verifica, per le vie brevi, presso il genio civile di L'Aquila, circa la reale situazione della diga di San Domenico nel comune di Villalago.

Sul fiume Sagittario, emissario del lago di San Domenico e pertanto unico destinatario di tutte le acque che potrebbero defluire dalla diga in situazioni di emergenza, vigila il genio civile di L'Aquila che, ex regio decreto-legge 9 dicembre 1937, n. 2669 (vigilanza di corsi d'acqua di prima e seconda categoria), ha la responsabilità giuridica di controllo sul fiume stesso e quindi il compito di adeguamento di opere atte a fronteggiare situazioni di pericolo durante eventi di piena.

Lo stesso genio civile ha comunicato con una nota inviata alla prefettura di L'Aquila il 13 marzo 1986 che non risultava alcuna situazione di pericolo connessa con le strutture organiche della diga di San Domenico, sulla cui vigilanza provvede anche il servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici, tramite l'ufficio tecnico operante presso il provveditorato alle opere pubbliche.

Nei trascorsi mesi invernali tuttavia aveva destato motivi di perplessità e preoccupazione il blocco, — da parte della sovrintendenza ai monumenti e della magistratura per l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 sulla tutela paesaggistica — di importanti lavori in atto sul fiume Sagittario a cura del consorzio di bonifica Canale Corfinio, in una fase di critica esecuzione.

Il regio decreto-legge come sopra detto demanda agli uffici del genio civile la tutela, vigilanza e guardia di corsi d'acqua classificati in prima e seconda categoria, tra i quali rientra il tronco vallivo del fiume Sagittario oltre quello del fiume Aterno lungo il territorio comunale di Pratola Roccasale, Vittorito, Raiano e Popoli (L'Aquila), classificati con la legge del 5 luglio 1982, n. 876 e con regio decreto-legge del 31 gennaio 1986, n. 3691.

In virtù dei predetti provvedimenti, sui citati tronchi fluviali, opera un servizio locale di vigilanza con il compito, fra l'altro,

di segnalare qualunque situazione anomala che possa ingenerare perturbazioni al regolare deflusso delle acque e pericoli per la pubblica incolumità.

È d'obbligo puntualizzare che i predetti tronchi fluviali sono fondamentalmente pensili rispetto al piano di campagna e sovrastati dall'invaso idroelettrico di San Domenico in comune di Villalago, sicché qualsiasi evento di piena e scioglimento violento di nevi ingenera situazioni di allerta e di preoccupata vigilanza disciplinate dallo stesso regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Tali condizioni sono state di guida nella elaborazione di un importante progetto a cura del consorzio di bonifica Canale Corfinio di Pratola, nel quale è prevista l'eliminazione della pensilità (già artificiale) del fiume Sagittario per un tronco di chilometri 7,8, progetto, a suo tempo pubblicato, senza opposizioni, presso i comuni di Pratola, Roccasale, Corfinio e Popoli, esaminato con parere positivo dal comitato tecnico provinciale per la bonifica ed approvato dalla regione Abruzzo con deliberazione 27 luglio 1982, n. 5969 previo parere favorevole del genio civile.

Sta di fatto che, con l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 succitata, è d'uopo conciliare la possibilità di attuare la tutela del paesaggio e la necessità di eseguire lavori idraulici per evitare inondazioni dei terreni agricoli e pericolosi dissesti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

SOSPURI. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano il pagamento degli arretrati spettanti ad Antonio Biondi, residente a L'Aquila, titolare di pensione di invalidità a regime tedesco, con decorrenza dal 1° giugno 1984. Gli arretrati in riferimento afferiscono al periodo che va dalla citata data al 31 agosto 1986. (4-17231)

RISPOSTA. — In relazione alla circostanza che nella interrogazione non sono stati indicati i dati anagrafici relativi al signor Antonio Biondi, residente a L'Aquila, l'INPS, ritenendo che il caso segnalato riguardi il signor Antonio Biondi, nato a L'Aquila il 19 agosto 1923 ed ivi residente, titolare di pensione di invalidità a carico dell'AGO (autorità giudiziaria ordinaria) n. 60006507, ha comunicato quanto segue.

Il predetto pensionato ha avuto in trattazione presso la sede periferica di L'Aquila una domanda di pensione di vecchiaia in regime italo-tedesco conclusa, per quanto concerne l'assicurazione italiana, senza alcuna variazione dell'importo della pensione.

Non risulta, inoltre, all'istituto che l'organismo assicuratore tedesco abbia liquidato una sua prestazione e che sia pervenuto alcun modulo SC 10 intestato al signor Biondi, per la corresponsione di eventuali arretrati esteri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — in merito alle notizie di stampa sulle riunioni del comitato esecutivo del Banco di Napoli dedicate ai finanziamenti da concedere al gruppo Giovanni Maggiò di Caserta ed in merito alla ispezione compiuta dalla vigilanza della Banca d'Italia che rilevò gravi irregolarità sui finanziamenti a questo imprenditore, essendo il Banco di Napoli un istituto di credito di diritto pubblico, di cui lo Stato è il maggiore azionista —:

nella sua qualità di maggiore responsabile della politica creditizia:

1) se risponde al vero che sia stato inviato un rapporto della Banca d'Italia sul « caso Maggiò » alla magistratura e se gli risulti che sia in corso una indagine della magistratura;

2) se, in relazione alle notizie di queste irregolarità il Ministro non intenda fare ricorso a tutti i poteri di controllo e di intervento che derivano dalle sue responsabilità, e in particolare se non ritenga necessario esaminare ed accertare:

a) tutte le pratiche di affidamento concesse dal Banco di Napoli all'imprenditore Maggiò nel periodo in cui del Banco è stato direttore generale il professor Ventriglia;

b) gli eventuali finanziamenti concessi anche in più riprese allo stesso imprenditore in precedenza, quando l'attuale direttore generale del Banco di Napoli era il presidente dell'Isveimer;

3) se alla luce di questi fatti, non ritenga di dover verificare — anche eventualmente per poterli escludere — se non siano esistiti rapporti di altro genere, privati o di consulenza, fra il professor Ventriglia e l'imprenditore Maggiò;

4) se rispondano a verità le voci secondo le quali il professor Ventriglia, oltre ad essersi attribuito una remunerazione che suscitò scandalo per la sua entità, spenda cifre ingenti a titolo di rappresentanza, e disponga di ben quattro auto fornite di radiotelefono, atteggiandosi con danaro pubblico a « Mece-nate » di Napoli e della Campania.

(4-14988)

RISPOSTA. — *Il Banco di Napoli, negli ultimi esercizi, è stato interessato da significativi mutamenti sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello più squisitamente tecnico.*

In ordine al primo aspetto, va segnalato il consistente ricambio dei vertici aziendali e l'adozione di un nuovo testo statutario — approvato con decreto ministeriale del 10 ottobre 1984 — con il quale è stata definita la nuova disciplina della composizione e della competenza degli organi amministrativi ed è stata introdotta la possibilità di integrare i mezzi propri dell'azienda mediante apporti esterni.

A tale proposito, assumono notevole rilievo le modifiche statutarie, approvate con

il successivo decreto ministeriale del 20 maggio 1986, le quali riguardano l'assetto del patrimonio ed i criteri di destinazione e di riparto dell'utile complessivo annuale e sono finalizzate a meglio definire il quadro normativo in vista dell'emissione di quote di risparmio, emissione che recentemente ha avuto corso, creando i necessari presupposti per il miglioramento della situazione patrimoniale del banco.

Con riferimento alle problematiche attinenti più propriamente all'organizzazione interna dell'azienda — la cui soluzione si ritiene di fondamentale importanza ai fini di un effettivo riequilibrio e di una durevole normalizzazione dell'attività complessiva dell'azienda — si fa presente che il banco ha in progetto una revisione delle strutture volta a riqualificare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle aree centrali ed a realizzare un maggiore orientamento al mercato della rete delle dipendenze.

Per quanto concerne l'altro profilo gestionale, e cioè la situazione tecnica dell'azienda, si fa rilevare che, con riferimento al comparto dell'erogazione del credito, l'azione dell'organo di vigilanza si è indirizzata a stimolare e sollecitare gli organi aziendali ad una maggiore oculatezza e ad una più tempestiva adozione dei provvedimenti di recupero delle partite di impiego ad andamento anomalo.

In proposito si fa altresì presente che, in ordine alle complesse problematiche emerse nel comparto dell'erogazione del credito, non si è mancato da parte della Banca d'Italia di prestare collaborazione all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, collaborazione che si è concretizzata nel riferire al giudice penale fatti nei quali si erano ravvisati profili di reato, nonché nel produrre i documenti e le informazioni richieste dalle autorità inquirenti.

Per quanto concerne poi i finanziamenti concessi dal Banco di Napoli alle imprese del gruppo Maggiò — attualmente sottoposte alla procedura dell'amministrazione controllata — si precisa che la Banca d'Italia, nel corso di ispezioni, ha puntualmente rilevato le esposizioni verso il menzionato gruppo.

Lo stesso organo di vigilanza ha per altro riferito che tale posizione è stata oggetto di numerosi interventi da parte del banco concretizzatisi, di recente, in un piano di sistemazione — già in fase di attuazione — che dovrebbe garantire il recupero dell'esposizione.

Riguardo ancora alla situazione tecnica aziendale, occorre rilevare che il banco ha conseguito negli ultimi due esercizi un consistente recupero sul piano reddituale. Tale miglioramento è fondamentalmente ascrivibile alla politica di sostenuta crescita dei volumi intermediati nei mercati nazionali ed esteri che ha consentito, in presenza anche di una lieve flessione della compagine del personale, una diminuzione dei costi operativi in rapporto alla massa amministrata.

In relazione a quanto precede, si soggiunge che l'organo di vigilanza continua comunque a seguire con attenzione l'opera dei competenti organi del Banco di Napoli, atteso che le iniziative intraprese — specie in materia organizzativa — per la normalizzazione della situazione aziendale necessitano, a motivo dell'ampiezza e delle complessità delle problematiche affrontate, di tempi di realizzazione non brevi.

In ordine all'ultimo punto dell'interrogazione si soggiunge infine, che la Banca d'Italia — atteso che i poteri ad essa attribuiti dalla legge, quale organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di pubblico interesse che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza delle istituzioni creditizie — si astiene dall'intervenire nelle questioni segnalate che rientrano nell'ambito dell'autonomia decisionale dei competenti organi delle aziende di credito.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante ha già inutilmente chiesto al Ministro del tesoro di rettificare la furbesca ed errata interpretazione della legge da parte dei Comitati direttivi

degli agenti di cambio, che alimentano quel fondo comune destinato a far fronte ad eventuali insolvenze di borsa con versamenti pari a 0,50 centesimi di lire per ogni fissato bollato, anziché in proporzione ai contratti di borsa stipulati;

grazie all'aberrante situazione che si è venuta a creare, gli agenti di cambio versano quindi somme insignificanti e del tutto ridicole, quali, a significativo esempio, le 2 lire (diconsi due lire!) versate dal dottor Revelli, della borsa di Roma, per un intero mese borsistico;

in tal modo viene elusa l'osservanza della legge, ma anche il fine ultimo del legislatore, che era quello di salvaguardare tutti coloro che per investire in borsa sono costretti ad affidarsi all'opera professionale degli agenti di cambio —

se non ritengono di intervenire autorevolmente per ripristinare il rispetto della legge e la stessa credibilità delle istituzioni. (4-15975)

RISPOSTA. — *Nelle more dell'auspicata riforma delle garanzie professionali degli agenti di cambio — riforma all'esame dell'apposita commissione di studio costituita presso questo Ministero — il problema relativo alla determinazione di altri e diversi cespiti di entrata per alimentare il fondo comune destinato a far fronte ad eventuali insolvenze è comunque all'attenzione del Tesoro, che non mancherà di acquisire i necessari elementi informativi sia sugli importi occorrenti che sulle modalità delle eventuali integrazioni.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali del signor Grippi, dipendente del comune di Milano.* (4-16458)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda del signor Vincenzo Grippi,*

cui è stato attribuito il n. 528417, quest'amministrazione in data 5 maggio 1986 ha chiesto alla sede dell'INPS di Milano il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti.

Successivamente, poi, in data 19 maggio 1986, sono stati chiesti al comune di Milano la retribuzione in godimento dell'interessato alla data della domanda di ricongiunzione con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita. Tali richieste, sia all'INPS che al comune di Milano, sono state sollecitate con nota dell'8 ottobre 1986, n. 7754122, dirette per conoscenza all'interessato.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia compatibile con le norme vigenti la ventilata e in parte già approvata fusione della Cassa di risparmio di Piacenza con la Cassa di risparmio di Vigevano;

se sia vero che la Cassa di risparmio di Vigevano abbia grave debito nei confronti della Banca del Monte di Pavia, al punto che questa ultima avrebbe preteso e ottenuto di avere addirittura un membro nel consiglio di amministrazione della nuova cassa nascente dalla citata fusione di sua fiducia per il controllo dei suoi interessi derivanti dal debito suindicato;

come sia possibile che possano verificarsi fatti del genere senza che l'ente tutorio, ovvero la Banca d'Italia non abbia fatto rilievi e, comunque, che questi eventuali non siano stati portati a co-

noscenza dei risparmiatori di Piacenza, Pavia e Vigevano, particolarmente interessati alle sorti delle Casse di risparmio, stante la loro particolare natura come da legge loro istitutiva;

se tutte queste operazioni siano di fatto il prodromo per una successiva incorporazione delle due casse di Piacenza e Vigevano nella Cassa di risparmio di Parma, ove sarebbe poi concentrato l'intero potere decisionale in merito, con gravissima perdita per le economie e la tutela dei risparmi dei cittadini, piacentini e pavesi;

quali interventi urgenti intendano disporre i ministri interrogati in merito ai gravi fatti esposti;

se in merito a pretese offerte di tangenti al fine di favorire la sopradescritta operazione (come da notizie di stampa) siano stati iniziati avanti le Procure competenti di Vigevano, Pavia e Piacenza processi penali. (4-11037)

RISPOSTA. — In via preliminare, sentita anche la Banca d'Italia, che la Cassa di risparmio di Vigevano — sottoposta a gestione straordinaria con decreto del ministro del tesoro in data 14 luglio 1979 — venne restituita agli organi aziendali ordinari a seguito di un articolato piano di intervento ad opera della Banca del Monte di Pavia.

Tale piano si concretizzò in una serie di misure di carattere patrimoniale-finanziario ed amministrativo, che prevedevano altresì talune modifiche dello statuto della Vigevano, strumentali al piano stesso.

Per quanto riguarda l'operazione di fusione tra la Cassa di risparmio di Piacenza e la Cassa di risparmio di Vigevano e la eventuale ipotesi di incorporazione nella Cassa di risparmio di Parma si premette che, in materia di concentrazioni aziendali, l'intervento dell'organo di vigilanza si concretizza nella verifica della compatibilità delle scelte effettuate dalle aziende di credito interessate con le finalità di carattere generale volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza al sistema creditizio nel suo insieme. Nell'esame di operazioni della specie si

tiene conto delle loro presumibili conseguenze sulle situazioni di concorrenza nelle aree di mercato di eventuale comune insediamento delle aziende interessate, nonché del grado di complementarietà delle reti delle loro dipendenze. In tale quadro detto intervento tende inoltre ad accertare l'idoneità patrimoniale tecnica delle banche partecipanti alla fusione.

Relativamente poi a processi penali pendenti presso le competenti procure della Repubblica, cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente che il Ministero di grazia e giustizia, interessato al riguardo, ha comunicato quanto segue.

Presso la procura della Repubblica di Piacenza pende il procedimento penale registrato il 14 luglio 1985, n. 92/85 D, come atti relativi all'esposto anonimo circa l'operato del professor Mazzocchi, presidente della Cassa di risparmio di Vigevano.

La procura della Repubblica di Vigevano ha disposto indagini, affidate alla locale tenenza della Guardia di finanza, per accertare se nelle situazioni segnalate potessero ravvisarsi fatti penalmente rilevanti.

Presso la procura della Repubblica di Pavia, infine, non sono stati istruiti né sono in istruzione atti riguardanti la Cassa di risparmio di Vigevano e la Banca del Monte di Pavia.

Il menzionato Ministero ha infine riferito che dall'esito delle indagini della Guardia di finanza disposte dalla procura della Repubblica di Vigevano, non è emerso alcun elemento dal quale desumere l'offerta di tangenti per favorire la fusione della Cassa di risparmio di Piacenza con quella di Vigevano, per cui il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione degli atti relativi.

Il giudice istruttore in sede, con provvedimento del 20 gennaio 1986, ha disposto in conformità.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze. — Per sapere:

sulla base di quale normativa gli istituti bancari italiani, pur nel silenzio

della Banca d'Italia, organo deputato al loro controllo a norma di legge, impongano giorni e — a volte settimane — di « valuta » di ritardo per l'accredito delle somme sui conti correnti dei clienti;

come mai sia consentito ciò anche in caso di deposito in contanti, che viene accreditato con valuta del giorno dopo, salvo che questo non sia festivo, ché, altrimenti, sarà per il prossimo giorno non festivo;

come sia possibile ciò anche per assegni circolari, o di conto corrente della stessa banca e della stessa filiale;

in quale modo si effettuino in proposito i controlli della Banca d'Italia;

se in merito, presso le Procure della Repubblica sia stata aperta qualche inchiesta o procedimento penale che, specie per gli istituti bancari di diritto pubblico e assimilati potrebbero avere gravissimi sviluppi e pesantissime conseguenze anche sotto il profilo penale se solo si riscontrasse la non legittimità dell'artificiosamente ritardato accredito delle somme. (4-11634)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per sapere se, in relazione all'applicazione da parte delle banche dei cosiddetti diritti di valuta (vale a dire l'accredito ritardato delle somme e dei titoli versati dai clienti sul conto, con l'addebito dei relativi interessi di « massimo scoperto », nel frattempo !) la Banca d'Italia, nella sua funzione ispettiva del sistema bancario abbia mai rilevato alcunché.

Per sapere, in caso negativo, se non sia il caso di interessare in merito specificamente detto organismo. (4-14274)

RISPOSTA. — In via preliminare, si fa presente che non esiste una regolamentazione amministrativa delle condizioni praticate dalle istituzioni creditizie per le operazioni di accreditamento in conto corrente e che i rapporti banca-cliente si svolgono su un piano esclusivamente privatistico: la de-

terminazione delle condizioni e dei prezzi dei servizi bancari discende in buona misura dalla situazione di mercato e dalle caratteristiche delle singole imprese.

Questa Amministrazione, per altro, è consapevole che, nei rapporti tra sistema bancario e clientela, la potenziale capacità contrattuale di quest'ultima incontra spesso notevoli difficoltà, rispetto all'alto livello professionale degli operatori bancari.

Nell'assicurare pertanto che la vigilanza della Banca d'Italia è severa e puntuale, non si è mancato di richiamare la particolare attenzione dell'Associazione bancaria italiana sull'intera problematica in questione, sottolineando in particolare la necessità che le aziende di credito assicurino il massimo della trasparenza nel determinare il costo dei singoli servizi, così da evitare l'insorgere di qualsiasi contenzioso, accrescendo, nell'interesse generale, il grado di piena ed incondizionata affidabilità del sistema bancario.

D'altra parte, sono allo studio misure legislative volte ad introdurre precise regole di pubblicità e di informazione così da garantire uniformemente la posizione della clientela bancaria.

In ordine poi all'uso praticato dalle banche di applicare la valuta dal primo giorno lavorativo successivo agli accreditamenti in contante, di assegni circolari o di conto corrente della medesima banca, si precisa che tale regola d'uso — determinata da esigenze tecniche correlate all'effettuazione delle complesse registrazioni della giornata contabile — trova riscontro in un'esplicita previsione degli accordi interbancari curati dall'ABI (Associazione bancaria d'Italia), alle cui condizioni, in assenza di altra statuizione pattizia, può ritenersi che le parti contraenti abbiano inteso riferirsi.

Si fa presente, infine, che il Ministero di grazia e giustizia, interessato in ordine alle questioni sollevate, ha comunicato quanto segue.

Il procuratore della Repubblica di Milano ha riferito che presso quell'ufficio è pendente il procedimento penale numero 2456/84C, originato da un esposto dell'av-

vocato Gustavo Ghidini, nella qualità di segretario del comitato di difesa dei consumatori.

Con detto esposto l'avvocato Ghidini ha denunciato alcuni comportamenti praticati da banche italiane nei confronti di risparmiatori e correntisti, per il possibile rilievo penale della modalità di conteggio dei tempi di valuta di operazioni bancarie di versamento di contanti o accredito di titoli e della misura degli oneri di custodia o amministrazione dei titoli BOT (buoni ordinari del tesoro) o equipollenti.

Allo stato devono formularsi le valutazioni di competenza in ordine ad informative e relazioni fornite dalla Banca d'Italia e dall'Associazione bancaria italiana che le hanno già trasmesse su richiesta della procura stessa.

Il procuratore generale della Repubblica di Palermo ha da parte sua riferito che la procura della Repubblica di Palermo ha avuto occasione di avviare indagini preliminari con riferimento all'attività svolta dalla Sicilcassa a seguito di un esposto anonimo in cui si evidenziavano irregolarità ed abusi da parte di detta banca.

Gli atti relativi a tali indagini anche in base ai chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia sono stati archiviati dal giudice istruttore su conforme richiesta dello stesso pubblico ministero.

Presso tutti gli altri uffici giudiziari della Repubblica non risultano aperte inchieste, né sono in corso procedimenti penali in ordine a quanto rappresentato dall'interrogante.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TOMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

ha assunto rilevanza nazionale quanto successo, attraverso le assunzioni di invalidi civili con la legge n. 482, nei collegi elettorali del Ministro dei trasporti e dei sottosegretari di Stato allo stesso Ministero con altissime percentuali di assunzioni di invalidi civili presso le stazioni ferroviarie;

nonostante ciò nessun intervento atto a modificare tale stato di cose è sopraggiunto, anzi si ha notizia che nel collegio elettorale del ministro Signorile ancora in questi giorni si continua con assunzioni di tale natura;

questo si aggiunge ad una situazione non più sopportabile perché le stazioni ferroviarie di Lecce, Brindisi, Tutturano, Squinzano, Trepuzzi, S. Pietro Vernotico, Surbo, S. Vito dei Normanni, Carovigno, Ostuni, Fasano, Cisternino e tante altre ricadenti nel collegio elettorale Lecce-Brindisi-Taranto sono piene di personale non qualificato, si da superare quello addetto all'esercizio della circolazione dei treni, che è poi l'unico presupposto per chi lavora nel sistema ferroviario;

la presenza di una moltitudine di personale non qualificato crea, tra l'altro, enormi disagi agli addetti ai lavori, perché mentre da un lato poche persone devono far fronte a delicate e pesanti manovre come lo scambio, il servizio di carico e scarico dei treni, lo spostamento degli incroci, la determinazione delle precedenza ecc. dall'altro gli assunti con la 482, per i requisiti fisici fissati dalla stessa legge, hanno l'obbligo di stare lontani dai posti utili di una stazione ferroviaria, affollando le cabine e i posti di direzione dove i dirigenti devono compiere le delicate manovre —:

a quanto ammontano le assunzioni fatte nelle stazioni delle ferrovie dello Stato ricadenti nelle province di Lecce-Brindisi-Taranto e qual è la percentuale rispetto alle assunzioni nazionali fatte, sempre con la stessa legge, nelle ferrovie dello Stato;

quali interventi si intendano promuovere per liberare le stazioni suddette dal pericoloso sovraffollamento che si è determinato;

quali criteri hanno seguito le apposite commissioni mediche, nonché gli uffici provinciali per il lavoro per concedere la qualifica di invalidi civili in modo del tutto indiscriminato;

quali sono i nomi che formano le apposite commissioni delle USL incaricate di esaminare se tutti gli invalidi assunti avevano i requisiti richiesti.

(4-16483)

RISPOSTA. — *In armonia alla facoltà concessa dall'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, alle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di scegliere ed assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie protette, iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, si è provveduto al reclutamento di detto personale adottando, quale criterio fondamentale di scelta, quello delle condizioni di particolare disagio degli assumendi e previo accertamento dei requisiti richiesti dalla citata legge, con particolare riguardo a quello della disoccupazione.*

Nel sottolineare che è stato sempre osservato l'obbligo di assunzione con riferimento all'intero territorio nazionale, si precisa che, ogni caso, le assunzioni in argomento sono subordinate alla preventiva presentazione, da parte degli assumendi, dei vari documenti di rito emessi da altri organi dello Stato, sulla cui legittimità non possono evidentemente nutrirsi dubbi da parte di un'altra pubblica amministrazione o di un altro ente pubblico, quale è quello ferroviario.

Si aggiunge, inoltre, che prima dell'immissione in servizio, gli assumendi vengono sottoposti ad accertamenti sanitari al fine di verificare la loro idoneità alle mansioni del relativo profilo professionale.

Per quanto concerne l'assunzione di invalidi civili e categorie assimilate, effettuate dalle ferrovie dello Stato ai sensi della predetta legge n. 482 del 1968, si fa presente che dall'agosto 1983 ad oggi sono state effettuate 1271 assunzioni, di cui 314 hanno interessato le province di Brindisi (160), Lecce (104) e Taranto (50).

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor

Briga Luigi nato il 2 dicembre 1923, per la quale la Corte dei conti sezione I giurisdizionale il 30 marzo 1983 accoglieva il ricorso proposto dall'interessato avverso il decreto del ministro del tesoro n. 2286690 del 29 novembre 1967. (4-16170)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 1612952/D relativa al signor Luigi Briga, risulta definita da questa Amministrazione anche in relazione al giudicato della Corte dei conti, cui accenna l'interrogante.*

Infatti, con decreto ministeriale del 23 novembre 1967, n. 2286690, al predetto venne negato trattamento pensionistico per inammissibilità della domanda relativa alle affezioni tremori alle mani, lievi esiti cicatriziali di ferita al braccio destro e deperimento organico. E ciò in quanto, tali affezioni, non risultarono debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra come tassativamente disposto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Avverso detto provvedimento, il signor Briga presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 744003.

Con decisione del 30 marzo 1983, n. 27704, detta magistratura, rilevato che il ricorrente subì prigionia, accolse parzialmente il ricorso nei limiti della tempestiva constatazione delle infermità tremori alle mani, lievi esiti di ferita al braccio destro e deperimento organico. E ciò in quanto, nella fattispecie, erano applicabili le sopravvenute, più favorevoli disposizioni dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, con cui, tra l'altro, veniva abolito, per gli ex prigionieri di guerra, il termine quinquennale per la constatazione sanitaria delle affezioni denunciate, stabilito dalla precedente legislazione.

A seguito di detta decisione, la pratica del signor Briga fu esaminata nel merito e ciò al fine di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra delle anzidette infermità.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, non emersero, però, elementi di giudizio tali da

far ricollegare le affezioni accusate dal signor Briga con il servizio militare e la successiva prigionia dal medesimo subita durante il conflitto 1940-1943.

In conseguenza, al predetto, a modifica del provvedimento impugnato, venne negato, con determinazione direttoriale del 13 ottobre 1983, n. 2821349, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità lievi esiti cicatriziali di ferita da scheggia al braccio destro e modesti tremori di tipo essenziale e per assenza di esiti invalidanti di pregresso deperimento organico.

Contro detta determinazione direttoriale, il signor Briga presentò, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico al ministro del tesoro, ricorso che fu assunto a protocollo con il n. 85089/RI-GE.

Non essendo emersi, in sede di riesame della pratica, elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato, il surriferito ricorso gerarchico venne respinto con decreto ministeriale del 22 gennaio 1985, n. 062074/RI-GE. E ciò in conformità anche del parere espresso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in serione speciale, nell'adunanza collegiale del 18 dicembre 1984.

Detto decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — risulta regolarmente notificato all'interessato, per il tramite del consolato generale d'Italia in Stoccarda, in data 10 agosto 1985.

Il Sottosegretario di Stato per
il tesoro: RAVAGLIA.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le ragioni per le quali il decreto di pensione definitiva dell'ex insegnante elementare*

Grillo Domenico, nato a Delianuova (Reggio Calabria) il 25 febbraio 1915, emesso dal Provveditorato di Reggio Calabria il 19 novembre 1979 e registrato dalla Corte dei conti il 15 settembre 1981, reg. 2 Civ., fg. n. 38, non è stato ancora rimesso alla Direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria ed all'interessato a sette anni dalla sua emissione ed a cinque anni dalla registrazione della Corte dei conti. (4-16613)

RISPOSTA. — *Il decreto di pensione definitiva dell'ex insegnante elementare Domenico Grillo, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 1981 è stato rimesso alla direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria in data 24 settembre 1981 e dalla stessa reso esecutivo sin dal dicembre 1981.*

Circa la mancata notifica del provvedimento all'interessato, secondo quanto comunicato alla stessa direzione provinciale, essa non ha avuto luogo in quanto, avendo detta direzione ricevuto l'atto in unica copia, ha ritenuto che il decreto fosse stato notificato al signor Grillo direttamente dall'amministrazione emittente.

La medesima direzione provinciale ha segnalato infine che con nota del 27 luglio 1986 è stata trasmessa all'interessato copia autenticata del decreto di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ZANINI, GRADI, LODA, PEDRAZZI CIPOLLA, CAVAGNA, CRIPPA E GROTTOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

è assolutamente necessario e urgente concludere positivamente la vicenda del quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Treviglio, nel tratto da Pioltello a Treviglio, vicenda che si trascina da oltre dieci anni;

non essendosi raggiunta l'intesa tra Stato e regione in ordine alla soluzione da adottare — quadruplicamento in sede ovvero in bretella — è stata chiamata ad

esprimere il parere la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

la suddetta Commissione, il 24 ed il 25 febbraio 1986 ha effettuato un apposito sopralluogo nella zona interessata al fine di acquisire elementi di informazione e di giudizio atti a consentire un esame il più possibile approfondito ed obiettivo dell'annosa questione e che dal sopralluogo anzidetto è emersa una posizione, largamente maggioritaria, degli enti locali contraria alla soluzione cosiddetta in bretella (realizzazione della nuova linea ferroviaria a sud degli abitati di Vignate e Melzo), proposta dalle Ferrovie dello Stato, e favorevole al quadruplicamento cosiddetto in « sede allargata »;

la delibera della giunta regionale della Lombardia n. IV/6789 del 4 marzo 1986 esprime parere contrario alla soluzione cosiddetta in bretella ed auspica una soluzione di quadruplicamento in « sede allargata », quale valida sintesi delle esigenze sia aziendali che territoriali per una soluzione equilibrata del problema, in quanto non comporterebbe danni ambientali ovviando, al tempo stesso, ai rischi di disservizi;

il documento approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 19 marzo 1986 esprime parere contrario alla soluzione « in bretella », auspicando invece che il Governo prenda in seria considerazione la soluzione prevista dalla regione Lombardia e dai comuni interessati relativamente al progetto di quadruplicamento in « sede allargata », soluzione che va incontro, tra l'altro, alle esigenze dei lavoratori pendolari in riferimento sia alla situazione presente sia alla utilizzazione futura delle stazioni ferroviarie intermedie —:

1) il risultato dei lavori della commissione tecnica appositamente istituita per l'esame del progetto di fattibilità del quadruplicamento in « sede allargata » e

per la esatta indicazione dei tempi di realizzazione e dei relativi costi;

2) quando intenda decidere in ordine alla effettiva ed indilazionabile esecuzione del progetto, i cui ritardi rischiano di compromettere la stessa realizzazione del « passante » di Milano, obiettivo previsto dal piano nazionale dei trasporti, approvato dal Parlamento.

(4-16494)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'annosa vicenda della definizione del tracciato da adottare per la posa della nuova coppia di binari per il quadruplicamento della linea ferroviaria da Milano a Treviglio e, in particolare, l'adozione della soluzione in sede allargata secondo quanto suggerito dalla commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito della procedura surrogatoria avviata in base all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente ferrovie dello Stato ha fornito i risultati derivanti dallo studio preliminare svolto per la definizione di uno schema di massima per la citata soluzione.

Va, in primo luogo, premesso che la nuova soluzione in sede allargata è sostanzialmente un tentativo di migliorare l'originaria e non praticabile soluzione in sede (ossia posa dei nuovi binari nelle immediate adiacenze di quelli già in esercizio), con l'accorgimento, però, di prevedere la costruzione della nuova coppia di binari a distanza sufficiente dalla linea esistente, in modo tale che su quest'ultima possa continuare l'esercizio senza gravi ed intollerabili ripercussioni in termini di regolarità di marcia dei treni.

Tale accorgimento, tuttavia, se da una parte riesce a limitare i rallentamenti ai treni, non sembra poter risolvere le restanti difficoltà, quali la demolizione di consistenti quantità di fabbricati ed il rifacimento totale del piano dei binari e dei fabbricati delle stazioni di Melzo e Cassano (Milano).

Si è potuto, infatti, accertare che la posa della nuova coppia di binari a fianco di quelli esistenti, ma in sede allargata, è

tecnicamente fattibile; tuttavia, si è pure pervenuti alla conferma che la sua realizzazione comporterebbe, rispetto al progetto bretella sud, i seguenti inconvenienti:

la demolizione di non meno di 40-50 mila metri cubi di fabbricati, riferiti a 70-80 unità abitative;

maggiori tempi esecutivi veri e propri (non meno di due anni), cui si aggiungerebbe il tempo occorrente per la liberazione degli alloggi di cui sopra;

maggiori costi (non meno del 30-35 per cento in più);

maggiori soggezioni all'esercizio (più di tre volte).

Sulla base delle suddette valutazioni circa l'indeterminatezza dei tempi, i maggiori costi e soggezioni e l'entità degli edifici da demolire, non pare proprio che la nuova soluzione in sede allargata presenti elementi positivi che possano farla preferire a quella del progetto bretella sud proposta dalle ferrovie dello Stato. Porta a tale conclusione la considerazione che l'aspetto praticabilità è da ritenersi compromesso dalla forte incertezza insita nella possibilità di organizzare su basi realistiche ed affidabili la complessa operazione di tempestiva surrogazione degli alloggi da demolire a Vignate (Milano) ed a Melzo, nel corso della quale — è molto probabile — si appaleseranno notevoli risvolti di carattere sociale ed umano per il forzato cambio di alloggio-residenza. Né vanno trascurate le notevoli difficoltà derivanti dall'elevata incidenza sulla viabilità interna dei centri abitati attraversati, difficoltà inevitabilmente conseguenti alla soluzione in sede allargata.

In conclusione, a giudizio dell'Ente ferrovie dello Stato, per il quadruplicamento in discorso non resta che adottare la soluzione bretella sud, che prevede la costruzione della nuova coppia di binari a sud degli abitati di Vignate e Melzo, per la quale è accertata la fattibilità tecnica e la reale praticabilità esecutiva, auspicando che la procedura surrogatoria cui si è fatto ricorso in base al citato quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 616 del 1977, possa essere positivamente e sollecitamente conclusa.

Ai fini del soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori pendolari, cui si accenna nell'interrogazione, esse risulterebbero validamente assolte dall'utilizzo dell'esistente coppia di binari, destinata, appunto, ai treni locali; la nuova coppia, invece, verrebbe utilizzata per i servizi di lunga percorrenza. Risulta, quindi, ininfluyente, per lo scopo richiamato, che la nuova coppia sia costruita in sede, ovvero su tracciato indipendente.

L'entità dei ritardi che si vanno accumulando nell'avvio della realizzazione dell'opera in parola, si ripercuoterà per intero sulla data di attuazione del programmato servizio ferroviario regionale, la cui attivazione richiede — come è noto — che siano realizzati e posti in esercizio alcuni importanti interventi di potenziamento della rete ferroviaria della Lombardia, fra i quali non solo il collegamento passante di Milano ed il quadruplicamento della linea per Melegnano (i cui lavori sono in corso), ma anche il quadruplicamento qui considerato.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

ZAVETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza che:*

il professor Giovanni Gareffa, approdato dal 1° luglio a Cosenza quale Provveditore agli studi dopo un periodo di mobilità tra Enna e Reggio Calabria, conserva un incarico di insegnante di pedagogia presso l'ISEF di Catanzaro — corso parallelo di Bologna — che comporta una presenza di 2 giorni la settimana oltre, naturalmente, il tempo dedicato alle sessioni di esami (3 per 2 appelli ciascuna);

tale posizione oltre a risultare anomala per un Provveditore agli studi che dovrebbe impiegare tutto il tempo e le energie disponibili nei delicati compiti di istituto, stante l'attuale crisi della scuola fortemente evidenziata dal movimento degli studenti, si riflette negativamente tanto sul ruolo del provveditore che su

quello dell'insegnante. Il rinvio imposto infatti all'esame di pedagogia — materia dell'ultimo anno — con lo spostamento della sessione di ottobre alla fine di novembre comporta per alcune decine di studenti (30 circa) l'impossibilità di conseguire il diploma di educazione fisica in tempo utile per la iscrizione nella graduatoria biennale provinciale per l'insegnamento che scade il 2 dicembre. L'interrogante chiede di sapere quali iniziative il ministro intende assumere per rimuovere una situazione di patente incompatibilità pratica oltre che etica, e se non ritiene opportuno, al fine di sanare il danno prodotto ai neo-diplomati, assumere iniziative dirette a spostare la scadenza dei termini per la iscrizione al 31 dicembre. (4-12305)

RISPOSTA. — *Il professor Giovanni Gareffa, prima di accettare l'incarico per l'insegnamento di pedagogia presso l'ISEF (Istituto superiore di educazione fisica) di Catanzaro, aveva chiesto ed ottenuto, data la sua qualità di provveditore agli studi di Cosenza, il nulla osta di questo Ministero.*

Non pare, per altro, che l'espletamento di tale incarico abbia sinora comportato scompensi o disguidi di alcun genere, tenuto conto che l'impegno, richiesto al professor Gareffa presso il suddetto ISEF, non ha superato, durante lo scorso anno accademico, le 25-30 ore complessive di lezione e che queste ultime hanno sempre avuto luogo in orario pomeridiano.

Dagli elementi acquisiti e dalle precisazioni fornite dallo stesso interessato, non risulta che sia stata differita alcuna data di lezione o d'esame di pedagogia; invero, gli esami presso l'ISEF in parola risultano essersi svolti tempestivamente, tanto che tutti gli interessati hanno avuto modo di conseguire il diploma in tempo utile per la presentazione delle domande di supplenza negli istituti scolastici per il biennio 1986-1987 e 1987-1988.

Non si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'assunzione di provvedimenti di carattere amministrativo.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ZOLLA. — *Al Ministro dei trasporti.* —
Per conoscere —

premessi che nel sistema di trasporto della provincia di Varese — e più in generale nell'area nord-ovest italiana — particolare importanza potrebbero assumere, se in piena efficienza, le linee ferroviarie Luino-Gallarate e Luino-Novara, sia per la connessione attraverso lo scalo di Bellinzona al Gottardo sia, sotto altro profilo, per l'esistenza di importanti strutture, in gran parte oggi inutilizzate, presso la stazione internazionale di Luino;

rilevato il notevole interesse che le linee in questione potrebbero rivestire per le regioni lombarda, piemontese e ligure, ove si concentrano oltre i due terzi dell'intero movimento merci nazionale e ove è conseguentemente sentita la necessità di una equilibrata distribuzione delle correnti di traffico;

tenuto conto delle obiettive difficoltà attuali per la realizzazione di un raddoppio dei binari, opera che rappresenterebbe la soluzione ottimale;

ritenuta quindi necessaria, quale attuazione più urgente, ma non alternativa, l'esecuzione dei seguenti interventi: dotazione di sistemi di instradamento automatico, consolidamento dell'armamento, modifica di alcuni raggi di curvatura, revisione dei profili cinematici delle gallerie e opere di assetto idrogeologico, volti a consentire una maggiore utilizzazione delle linee con aumento della velocità commerciale, oggi estremamente bassa —

se, in considerazione della necessità di riequilibrare il sistema dei collegamenti tra la Svizzera e l'Europa centro-settentrionale da un lato e il triangolo Milano-Novara-Genova dall'altro, non ritenga di provvedere con la massima urgenza al potenziamento delle linee ferroviarie Gallarate-Luino e Luino-Novara, allo scopo di consentire una maggiore utilizzazione delle stesse, con aumento della velocità commerciale oggi estremamente bassa. (4-13723)

RISPOSTA. — *Sulle linee Novara-Laveno-Luino-Confine svizzero e Gallarate-Laveno sono stati recentemente effettuati o sono tutt'ora in corso interventi di potenziamento e riclassamento per migliorarne le condizioni di esercizio.*

Per quanto riguarda la linea Novara-Luino-Confine svizzero, armata con rotaie pesanti che consentono peso assiale sino a 20 tonnellate, si fa presente che su di essa sono stati recentemente ultimati i lavori di ricostruzione del binario tra Laveno ed il confine svizzero e sono inoltre programmati i seguenti interventi:

costruzione di manufatti per la protezione della sede ferroviaria nei tratti soggetti a movimenti franosi o a caduta massi per lo smaltimento delle acque meteoriche;

ampliamento della sezione delle gallerie per consentire il traffico combinato di autocarri alti fino a 3,75 metri e posizionati su carri ferroviari speciali.

Sono anche in corso i lavori per la realizzazione di impianti di apparati centrali elettrici ad itinerari semplificati — del tipo presenziabile e predisposti per il telecomando — nelle stazioni di Leggiuno e Ispra, dei quali si prevede l'attivazione entro la fine dell'anno 1986; inoltre, in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili, è prevista la realizzazione di nuovi apparati centrali elettrici ad itinerari nelle stazioni di Taino e Sesto Calende.

Detta linea, attrezzata con il blocco elettrico manuale da Luino (Varese) a Vignale e con il blocco automatico da Vignale a Novara, ha un impegno medio di treni circolanti sensibilmente inferiore alla potenzialità della linea stessa, per cui presenta ancora ampi margini per eventuali incrementi di traffico.

La linea Gallarate-Laveno (Varese), sulla quale sono stati eseguiti lavori urgenti per opere di presidio della sede e sono previsti interventi analoghi a quelli della linea Novara-Luino per l'ampliamento della sezione delle gallerie, è attrezzata con il blocco elettrico manuale e le stazioni della stessa sono dotate di moderni apparati centrali elettrici ad itinerari. Con tali provvedimenti

la linea in questione è stata messa in condizioni di offrire un miglioramento nella circolazione dei treni — inteso in termini di regolarità nella marcia dei convogli — e un più alto livello di sicurezza dell'esercizio.

Per quanto riguarda, infine, la velocità commerciale dei treni circolanti su dette linee, si fa presente che essa dipende essenzialmente dal tipo di treni effettuati (locali o diretti) in relazione alle caratteristiche del traffico da servire e solo in limitata parte dalle condizioni infrastrutturali che, salvo limitati tratti, ammettono velocità uguali o superiori ai 100 chilometri orari.

Tali velocità sono analoghe a quelle che si riscontrano su altre linee aventi pari funzione e, in relazione alle numerose prioritarie esigenze che si presentano per il potenziamento della rete ferroviaria, non è al momento possibile programmare l'elevamento, in quanto richiedente l'esecuzione di costose rettifiche di tracciato.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro —
Per sapere:

quali sono le difficoltà amministrative che incontra la pratica di pensione diretta presentata dall'Ente ospedaliero San Carlo Borromeo — Milano, per conto dell'ex dipendente Algiati Giuliano, nato

il 10 agosto 1932, residente a Milano. L'interessato ha inoltrato il 15 maggio 1979 domanda di ricongiunzione presso la CPDEL di contributi INPS; il 7 gennaio 1985 è stato collocato a riposo; il 24 febbraio 1986 l'Ente ospedaliero trasmetteva alla CPDEL tutta la documentazione richiesta;

l'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative intende prendere perché la CPDEL conferisca quanto prima la pensione al signore in oggetto.

(4-16733)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non è in grado di fornire alcuna notizia in ordine alla pratica di pensione del signor Giuliano Algiati, nato il 10 agosto 1932 e residente a Milano.

Infatti, la competente Direzione generale degli istituti di previdenza, interessata al riguardo, ha comunicato che il signor Giuliano Algiati non figura tra gli iscritti alle casse pensioni amministrate dalla direzione stessa né è intestatario di fascicolo previdenziale.

Il Sottosegretario di Stato per
il tesoro: TARABINI.